



# COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

## Processo Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

NR. 28 DEL 23-05-2023

ORIGINALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE DI NATURA CORRISPETTIVA AI SENSI DEL ART. 1, C. 668 L. 147/2013 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (LEGGE 27/12/2013, N. 147, ART. 1, COMMA 668).

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di Maggio, dalle ore 18:30, nella Sala comunale sita in Loc. Cesiomaggiore, Via Roma n.55/A, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di Cesiomaggiore.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Componente	Presente	Assente
ZANELLA CARLO	X	
STACH MARTINA	X	
MARIN MICHELE	X	
ZANELLA WALTER	X	
DE NARDIN ELISA	X	
FELTRIN ELEONORA		X
TURRO ELENA	X	
RORO ALESSIA	X	
CECCHIN ELENA	X	
GRIS CARLO	X	
TOFFOLET MILO	X	
DEL MONEGO LORENZO	X	
VIGNA CARLO	X	

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1**

**PRESENTI ESTERNI:**

Componente	Presente	Assente
BROCCON MORENO	X	

Presiede CARLO ZANELLA, nella sua qualità di Sindaco.  
Partecipa alla seduta SANDRA CURTI, Segretario Comunale.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum per la validità della seduta.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE DI NATURA CORRISPETTIVA AI SENSI DEL ART. 1, C. 668 L. 147/2013 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (LEGGE 27/12/2013, N. 147, ART. 1, COMMA 668).**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 668 della medesima legge, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono finanziare i costi del servizio rifiuti con una tariffa avente natura corrispettiva (ossia, non tributaria) in luogo della TARI. Tale tariffa (TARIP) è finalizzata ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, garantendo la copertura integrale dei costi del servizio ed applicata e riscossa dal gestore del servizio pubblico e che il precedente comma 667 delegava il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad emanare un decreto per la definizione dei "criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha attuato tale delega col decreto 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" (d'ora in poi anche solo "Decreto tariffa"), pubblicato nella G.U. in data 22.05.2017 ed entrato in vigore in data 06.06.2017;
- la direttiva rifiuti 851/2018/UE, in vigore dal 4 luglio 2018, ha espressamente riconosciuto i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti come uno strumento economico capace di incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti sin dal momento della produzione di rifiuti (Allegato IV-bis);

**CONSIDERATO** che

- l'art. 200 del D.Lgs 152/2006 prevede espressamente che "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali" e il successivo art. 202 disciplina l'"affidamento del servizio" di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la legge regionale n. 52/2012 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" ha previsto, all'art. 3, la costituzione di dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, infraprovinciale e interprovinciale;
- ai sensi della citata legge regionale n. 52/2012, tali bacini esercitano in forma associata le proprie funzioni attraverso i consigli di bacino;
- la Giunta Regionale, con DGRV n. 13/2014, ha identificato 12 bacini territoriali, tra cui il Consiglio di Bacino Dolomiti, corrispondente alla Provincia di Belluno;
- il Consiglio di Bacino Dolomiti è stato istituito il 28.06.2016 con la sottoscrizione di un'apposita convenzione- statuto da parte di tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con la nomina dei suoi organi di gestione. Con deliberazione n. 4 del 28.03.2017 il Consiglio di Bacino ha approvato le linee di indirizzo per la gestione transitoria del servizio da parte dei Comuni, prima dell'affidamento dello stesso in forma associata, con le quali, tra l'altro, raccomanda ai Comuni:
  - o di gestire il servizio attualmente in corso in economia, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo transitorio;
  - o alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito;

- con deliberazione n. 3 del 19.06.2020 l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento "in house providing" da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:
  - o superando le gestioni pubbliche in economia, concludendo le gestioni al tempo affidate ovvero appaltate a terzi;
  - o consolidando gli affidamenti "in house providing" in corso, in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie;
- il Consiglio di Bacino Dolomiti, con deliberazione n. 15 del 08.11.2021, ha affermato che, in questa fase, le amministrazioni comunali, in quanto enti territorialmente competenti all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, ove necessario in ragione della scadenza degli affidamenti in corso, assumono nella propria autonomia tutti gli atti necessari alla garanzia del servizio conformemente alle previsioni normative vigenti, fatta salva la clausola espressa di immediata decadenza contrattuale al momento stesso della decorrenza dell'affidamento da parte del Consiglio di Bacino;
- il Consiglio di Bacino Dolomiti, come indicato nel suo documento di programmazione, è ancora in una fase di transizione e pertanto l'organizzazione della gestione del servizio RSU risulta ancora in capo ai singoli Comuni;

**DATO ATTO** che, in conformità alle linee guida del Consiglio di Bacino, le Amministrazioni Comunali di Alano di Piave, Arsìè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena e Sovramonte:

- hanno acquisito una partecipazione nella società pubblica Valpe Ambiente S.r.l., mediante conferimento in denaro e approvazione dello statuto e dell'accordo di cooperazione per la gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti col sistema domiciliare e con tariffazione puntuale (deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell'08.07.20221, per Cesiomaggiore);
- hanno affidato, ciascuna con proprio provvedimento, il servizio di gestione dei rifiuti alla società in house providing Valpe Ambiente Srl, a partire dal 01/01/2022 e per la durata di 8 anni (deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2021, successivamente integrata con deliberazione n. 47 del 15.11.2022, per Cesiomaggiore). Il contratto di servizio, per la gestione associata dei servizi pubblici di raccolta differenziata, trasporto rifiuti urbani, secondo il modello della c.d. delegazione interorganica o in house providing. A partire dal 01.01.2022 e per la durata di anni 8, è stato sottoscritto in data 31.12.2021, mentre l'appendice integrativa è stata sottoscritta in data 27.12.2022;

**RILEVATO** che, successivamente:

- le Amministrazioni Comunali di Alano di Piave, Arsìè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena e Sovramonte si sono più volte confrontate sul tema della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi comunali, convenendo l'opportunità di giungere a una gestione omogenea del servizio;
- le stesse Amministrazioni hanno convenuto, al fine di armonizzare le singole gestioni e in prospettiva di riduzione della frazione indifferenziata del rifiuto, di intraprendere un percorso per giungere all'applicazione di una tariffa omogenea (c.d. "tariffa puntuale");
- nell'ottica di una maggior integrazione e di un'evoluzione del servizio in essere, è stata esplorata con il Gestore la possibilità di giungere a un servizio integrato, caratterizzato dalla standardizzazione dei servizi a seconda della zona a livello di frequenze di raccolta, tipologia di attrezzature e servizi accessori e dall'equità contributiva a parità di servizi erogati;
- il Comune di Cesiomaggiore, con deliberazione consiliare n. 15 del 30.03.2023, ha approvato apposita convenzione tra i Comuni di Alano di Piave, Arsìè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena e Sovramonte, ex art. 30 del D.Lgs 267/2000, al fine di gestire in forma associata la funzione inerente l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'applicazione e riscossione della tariffa. Tale convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 15.05.2023 (atto rep. 1140/2023; estremi registrazione: Serie 1T Numero 940 del 15/05/2023);
- in ottica di integrazione e sviluppo del servizio, si è provveduto, in accordo con Valpe Ambiente, ad acquisire un nuovo progetto di servizio unitario per i sette comuni convenzionati, caratterizzato dalla raccolta porta a porta spinta e dall'applicazione della tariffa puntuale, che permetterà di ottenere i seguenti risultati:
  - equità contributiva;
  - disincentivazione alla produzione di rifiuto secco;
  - maggiore attenzione alla differenziazione dei rifiuti;

- prevenzione quale obiettivo prioritario comunitario;
  - sostenibilità ambientale;
  - semplificazione amministrativa;
  - sostenibilità economica;
- il Comune di Cesiomaggiore, con deliberazione consiliare n. 16 del 30.03.2023, ha approvato lo schema di atto di modifica, integrazione e aggregazione del contratto di servizio precedentemente sottoscritto con Valpe Ambiente Srl in data 31.12.2021 e già integrato con atto sottoscritto in data 27.12.2022. Tale nuovo di modifica e integrazione del contratto di servizio originario è stato infine sottoscritto in data 17.05.2023 (atto rep. 1141/2023; estremi registrazione: Serie 1T Numero 961 del 17.05.2023);

**EVIDENZIATO** che:

- il gestore Valpe Ambiente S.r.l., in forza dell'affidamento integrato come sopra, ha sviluppato un servizio integrato dei rifiuti basato su un sistema di raccolta porta a porta che permette la misurazione puntuale della produzione di rifiuto urbano residuo (ossia indifferenziato) per tutte le utenze e l'avvio di una tariffa puntuale, commisurata al servizio in concreto erogato e ai rifiuti effettivamente prodotti da ciascuna utenza, valorizzando così i comportamenti virtuosi al fine di ottenere risultati migliori sia nella riduzione del rifiuto indifferenziato che nella raccolta differenziata;
- il suddetto modello gestionale è conforme ai requisiti indicati nel decreto Tariffa e, pertanto, sussistono i presupposti per l'istituzione, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa avente natura corrispettiva, ossia di natura non tributaria come precisato dall'articolo 14, comma 33, del decreto-legge 78/2010 (norma di interpretazione autentica);
- la tariffa puntuale di natura corrispettiva, in quanto entrata di natura non tributaria, è applicata e riscossa dal gestore del servizio integrato rifiuti (art. 1, c. 668, Legge 147/2013) rimanendo pertanto estranea al bilancio comunale;

**VALUTATO**, pertanto, che si rende necessario provvedere:

- all'approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con riferimento al nuovo sistema di raccolta porta a porta;
- all'istituzione e all'approvazione di un regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668);

**VISTI** i seguenti atti, proposti dal Gestore:

- schema di Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (**allegato sub A**);
- schema di Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani allegato al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (**allegato sub B**);

**CONSIDERATO** che gli schemi di regolamento sono stati elaborati sulla base di principi ed elementi condivisi con i Comuni che hanno approvato la convenzione REP. 1140/2023, ex art. 30 del D.Lgs 267/2000;

**CONSIDERATO** che sono oggetto dello schema di Regolamento di gestione dei rifiuti urbani:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno dei perimetri suddetti;
- d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) n.6 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- f) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e di quelli secondari e terziari conferiti in raccolta differenziata) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e allo smaltimento;

**RILEVATO** che le modalità di conferimento dei rifiuti stabilite nello schema di Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, unitamente al sistema di rilevazione dei conferimenti di rifiuti effettuati da ciascuna utenza, così come del servizio offerto e/o usufruito a/da ciascuna utenza, rispettano le prescrizioni minime stabilite dal Decreto Tariffa in quanto:

- o identificano tutte le utenze;
- o registrano il numero dei conferimenti del rifiuto urbano residuo effettuati da ciascuna utenza;
- o rilevano in diretto o indiretto il quantitativo di rifiuto urbano residuo conferiti da ciascuna utenza, anche in caso di conferimento a mezzo di un'utenza aggregata;

**RITENUTO** che il Regolamento per la gestione della tariffa recepisca le prescrizioni del Decreto Tariffa e, pertanto, legittimi la scelta di finanziare il servizio rifiuti mediante la Tariffa corrispettiva, ossia un'entrata di tipo patrimoniale e non tributaria basata su sistemi di misurazioni puntuali dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;

**DATO ATTO** che il Regolamento per la gestione della tariffa rispetta i criteri normativi europei e nazionali per la determinazione della Tariffa, ossia:

- o la tariffa deve rispettare il principio europeo «chi inquina paga» (art. 14 Direttiva 2008/98/CE);
- o la tariffa deve coprire tutti i costi del servizio (art. 1, comma 667, Legge 147/2013);
- o la tariffa deve essere commisurata al servizio reso (art. 1, comma 667, legge 147/2013);
- o il metodo tariffario può tener conto dei criteri contenuti nel DPR 158/1999 (art. 1, comma 668, legge 147/2013);

**RICHIAMATO** l'art.3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n.228/2021, convertito con modificazioni nella Legge n.15/2022, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione (prorogato per l'anno 2023 al 31.05.2023);

**DATO ATTO** che gli schemi di regolamento allegati non sono stati sottoposti all'esame della Commissione Regolamenti consiliare, stante il contenuto prettamente tecnico degli stessi e alla luce del fatto che si tratta di regolamenti già esaminati e condivisi dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni convenzionati, che devono approvare testi uniformi;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi della normativa vigente;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000;

**UDITI** i seguenti interventi:

*Sono presenti in sala i sig.ri Elisa Burigo e Marco Fantin, collaboratori di Valpe Ambiente S.r.l.*

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola a Marco Fantin di Valpe Ambiente Srl per l'illustrazione.

Marco Fantin illustra le proposte deliberative agli atti, relative al regolamento tariffario, al regolamento del servizio di gestione rifiuti, alla revisione del PEF 2022-2025 e alle tariffe elaborate per l'anno 2023, con relative agevolazioni, proiettando le slide che si allegano al presente verbale sub A, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Elisa Burigo interviene per precisare che il regolamento tariffario contiene regole e presupposti per l'applicazione della tariffa rifiuti o per l'esenzione dalla stessa. Per quanto riguarda, invece, il regolamento per la gestione del servizio rifiuti, spiega che si tratta di un regolamento che disciplina: i singoli servizi e le regole di accesso ai singoli servizi, non solo il porta a porta, ma anche, ad esempio l'ecocentro. Precisa, quindi, le modalità di accesso all'ecocentro da parte delle utenze domestiche e non domestiche. Afferma anche che il Comune di Cesiomaggiore ha ritenuto di continuare a gestire direttamente alcuni servizi (guardiania ecocentro, svuotamento cestini, pulizia del territorio, spazzamento stradale).

Il Sindaco ringrazia i collaboratori di Valpe Ambiente Srl per l'illustrazione, sintetica, ma che ha toccato i punti principali dell'argomento. Precisa, quindi, che il Comune ha ritenuto di continuare in autonomia una parte del servizio, per il quale sarà rimborsato da Valpe, in quanto si tratta di costi inseriti in tariffa. Precisa, inoltre, che è una tariffa e non una tassa, che remunera il servizio erogato dal gestore. Per quanto riguarda lo svuotamento dei bidoni del secco dedicati a pannolini/pannoloni, afferma che il Comune si accollerà il

pagamento della tariffa di € 1,02 a vuotamento. Si tratta di una scelta per far sentire la propria vicinanza, soprattutto, alle famiglie che vivono delle condizioni di fragilità. Chi più produce rifiuto più paga: si tratta di una differenza importante. La questione rifiuti sarà uno dei drammi dell'umanità nei prossimi decenni. Non privarsi di nulla comporta la produzione esponenziale di rifiuti. Il Sindaco afferma che, passato il primo periodo di prova del nuovo tipo di servizio rifiuti, bisognerà fare delle serate di formazione della cittadinanza su come fare a smaltire meglio, partendo da una spesa intelligente, con l'acquisto di meno imballaggi.

Le tariffe comportano un leggero aumento rispetto al passato, ma è inevitabile: ricorda che fino a qualche anno fa la raccolta della plastica generava ricavi mentre ora produce solo costi. Ritiene che sia necessario diventare molto bravi nel produrre meno rifiuti. In merito all'ecocentro precisa che sarà possibile smaltire le ramaglie e cartoni, perché poteva considerarsi abbandono illecito di rifiuti il mantenimento sul territorio di punti liberi, al di fuori dell'ecocentro, per la raccolta di cartoni e ramaglie. Ricorda che sono stati affissi degli avvisi nelle ex aree di raccolta, per informare che da domani, presso l'ecocentro, potranno essere smaltite le ramaglie. Essendo l'ecocentro di dimensioni contenute, è stata, inoltre, temporaneamente sospesa la raccolta pneumatici, anche perché la normativa prevede che nel costo di acquisto di nuovi pneumatici siano compresi gli oneri di smaltimento di quelli usati. Nella stagione invernale tale raccolta pneumatici sarà ripristinata, in concomitanza con la riduzione dell'apporto di ramaglie. Dichiara che diventerà imprescindibile e non più rinviabile la realizzazione di un nuovo ecocentro comunale, più funzionale e più spazioso, che dia modo agli utenti e a chi lavora di smaltire riciclabili e ingombranti in tutta sicurezza e in maniera corretta. Il terreno su cui realizzare il nuovo ecocentro è già stato acquistato dal Comune e si sta ragionando con Valpe per capire come reperire le risorse necessarie a realizzare questa importante opera. Il Sindaco conclude precisando, infine, che alle RSA è stato applicato uno sconto tariffario del 10%. Si tratta di un aiuto che tutti hanno deciso di dare alle proprie case di riposo.

Ringrazia, infine, nuovamente, per la presenza e l'illustrazione Marco Fantin ed Elisa Burigo.

Aperta la discussione, nessuno chiede di intervenire.

Il Sindaco afferma, quindi, che i punti n. 2, 3 e 4 all'ordine del giorno sono stati discussi unitariamente, per cui si procederà direttamente alla votazione separata punto per punto di tali proposte deliberative, senza ulteriore discussione.

Il Sindaco dà, quindi, lettura della parte dispositiva della proposta agli atti e invita, quindi, i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Si pone in votazione la proposta di deliberazione:

consiglieri presenti:	n. 12
consiglieri votanti:	n. 12
consiglieri favorevoli:	n. 12
consiglieri astenuti:	n. 0
consiglieri contrari:	n. 0

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, si approva all'unanimità.

## DELIBERA

**1. DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui integralmente richiamate;

**2. DI APPROVARE** il "Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani", che esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2023, e che si allega al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto (**allegato sub A**);

**3. DI ISTITUIRE** la tariffa puntuale di natura corrispettiva, ai sensi dell'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

**4. DI DARE ATTO** che la tariffa sarà applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, Valpe Ambiente S.r.l.;

**5. DI APPROVARE** il "Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)", che esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2023, e che si allega al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto (**allegato sub B**).

**SUCCESSIVAMENTE**, il Sindaco data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione

degli atti conseguenti, pone in votazione l'immediata eseguibilità della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

consiglieri presenti: n. 12

consiglieri votanti: n. 12

consiglieri favorevoli: n. 12

consiglieri astenuti: n. 0

consiglieri contrari: n. 0

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*CARLO ZANELLA*

IL SEGRETARIO  
*SANDRA CURTI*

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000

IL SEGRETARIO  
*SANDRA CURTI*

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



# COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI,  
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE DI NATURA CORRISPETTIVA AI SENSI DEL ART. 1, C.  
668 L. 147/2013 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (LEGGE 27/12/2013, N. 147, ART. 1,  
COMMA 668).**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Tecnico, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, dando atto della completa istruttoria e correttezza dell'azione amministrativa.

CESIOMAGGIORE, 22-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*CURTO LIONELLO*

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 132 del 22-05-2023



# COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  
**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI,  
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE DI NATURA CORRISPETTIVA AI SENSI DEL ART. 1, C.  
668 L. 147/2013 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (LEGGE 27/12/2013, N. 147, ART. 1,  
COMMA 668).**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

CESIOMAGGIORE, 22-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*FRANZOIA EMANUELA*

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 132 del 22-05-2023
--



# **COMUNE DI CESIOMAGGIORE**

Provincia di Belluno

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Atto di CONSIGLIO N° 28 del 23-05-2023, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE DI NATURA CORRISPETTIVA AI SENSI DEL ART. 1, C. 668 L. 147/2013 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (LEGGE 27/12/2013, N. 147, ART. 1, COMMA 668)., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Li, 06-06-2023

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
DALLA CORTE CRISTINA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

**Regolamento  
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani**

## SOMMARIO

<b>CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Principi generali e finalità.....	4
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	8
Art. 5 - Competenze dell'ETC.....	9
Art. 6 - Competenze del Comune.....	10
Art. 7 - Competenze del Gestore.....	10
<b>CAPO II RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....</b>	<b>12</b>
Art. 8 - Rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	12
<b>CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI .....</b>	<b>13</b>
<b>TITOLO I – REGOLE GENERALI.....</b>	<b>13</b>
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare.....	13
Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.....	14
<b>TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA .....</b>	<b>15</b>
Art. 11 - Relazioni con l'utenza e l'ETC.....	15
Art. 12 - Classificazione del territorio servito.....	15
Art. 13 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard.....	15
Art. 14 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa.....	16
Art. 15 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.....	16
Art. 16 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone standard.....	17
Art. 17 - Contenitori per le zone a bassa densità abitativa.....	19
Art. 18 - Contenitori per utenze affittate ad uso turistico o utilizzate saltuariamente dai proprietari stessi come seconde case.....	19
Art. 19 - Regole per la raccolta domiciliare.....	20
Art. 20 - Gestione difformità.....	20
Art. 21 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche (se attivato).....	21
Art. 22 - Raccolta rifiuto tessile e accessori.....	21
Art. 23 - Raccolta dei rifiuti urbani particolari.....	22
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.....	22
Art. 25 - Tipologie particolari di rifiuti urbani.....	22
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle ramaglie di piccola taglia (se attivo).....	22
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali.....	23
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti sanitari.....	23
Art. 29 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche.....	24
Art. 30 - Autocompostaggio e compostaggio di comunità.....	24
<b>TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO .....</b>	<b>26</b>
Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati.....	26
Art. 32 - Rimozione abbandoni materiali contenenti amianto.....	26
Art. 33 - Spazzamento stradale.....	26
Art. 34 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio.....	27
Art. 35 - Cestini stradali.....	27
Art. 36 - Aree occupate da esercizi pubblici.....	27
<b>TITOLO IV – ECOCENTRI ED ECOMOBILE (se attivo).....</b>	<b>28</b>
Art. 37 - EcoCentri ed Ecomobile. Regole generali.....	28
Art. 38 - Accesso e regole di conferimento.....	28

<b>TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI .....</b>	<b>31</b>
Art. 39 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale .....	31
Art. 40 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione.....	32
Art. 41 - Servizio per nuclei familiari con bambini in età inferiori ai tre anni. ....	32
<b>TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI .....</b>	<b>33</b>
Art. 42 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati.....	33
<b>TITOLO VIII – SCUOLE .....</b>	<b>34</b>
Art. 43 - La raccolta differenziata nelle scuole.....	34
<b>CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI .....</b>	<b>35</b>
Art. 44 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali.....	35
Art. 45 - Controllo.....	36
Art. 46 - Divieti.....	36
Art. 47 - Sanzioni.....	37
<b>CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....</b>	<b>39</b>
Art. 48 - Osservanza di altre disposizioni.....	39
Art. 49 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia .....	39
Art. 50 - Entrata in vigore del Regolamento.....	39
<b>Allegato I – Standard sacchetti.....</b>	<b>40</b>
<b>Allegato II – Pesì standard servizi a pesatura .....</b>	<b>42</b>
<b>Allegato III - Tipologie di rifiuti conferibili presso gli Ecocentri.....</b>	<b>43</b>
<b>Allegato IV – Servizi Ecoeventi .....</b>	<b>45</b>
<b>Allegato V – Standard Scuole .....</b>	<b>47</b>

## **CAPO I      DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento stabilisce, in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. (nel proseguo anche solo D.Lgs. 152/2006 o T.U.A.), in conformità all'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e alle altre normative vigenti in materia, le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo "**Servizio**") nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità.

In particolare, sono oggetto del presente Regolamento:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno dei perimetri suddetti;
  - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - e) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) n.6 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
  - f) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e di quelli secondari e terziari conferiti in raccolta differenziata) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e allo smaltimento;
2. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall'art. 185 del D.lgs. 152/2006.

### **Art. 2 - Principi generali e finalità**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (ad esempio attraverso l'utilizzo di tecnologie pulite, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della

produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa - anche sperimentali - finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti).

5. Il presente Regolamento favorisce:
  - a) la qualità del rifiuto differenziato riducendo al minimo gli scarti nei rifiuti avviati a recupero di materia;
  - b) la pratica dell'autocompostaggio ai sensi dell'art. 30.
6. Il presente Regolamento, inoltre, sostiene iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche coinvolgendo le Associazioni no profit.
7. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti all'art.179 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
  - a) la prevenzione;
  - b) la preparazione per il riutilizzo;
  - c) il riciclaggio;
  - d) il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia.
8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai piani di settore approvati dalle Autorità competenti.
9. Negli ambiti di competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione oppure nell'acquisto di attrezzature o prodotti, deve essere favorito, nel rispetto delle norme specifiche in materia, l'utilizzo di materiali idonei provenienti dal recupero e riciclo dei rifiuti.

### **Art. 3 - Definizioni**

- I. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti. Le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate:
  - a) **Ente Territorialmente competente:** l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, il Comune, ovvero la Regione, o la Provincia autonoma, come indicato dall'articolo I, co.I del Metodo Tariffario Rifiuti periodo 2022-2025 (MTR-2);
  - b) **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - c) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
  - d) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - e) **cd. dual use:** apparecchi elettronici e/o elettrodomestici che si prestano, per qualità, prezzo, canale di vendita, all'uso sia domestico che professionale (es. un personal computer, un Pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali);
  - f) **gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - g) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

- h) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- i) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- j) **imballaggi multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- k) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- l) **luogo di produzione dei rifiuti**: l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- m) **prevenzione**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) **preparazione per il riutilizzo**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- o) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta produzione sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- p) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli EcoCentri, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- q) **raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare)**: la raccolta dei rifiuti effettuata in corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore e concordati con l'utenza interessata;
- r) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso o una frazione di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- s) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
- t) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- u) **riempimento**: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini sopra menzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- v) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- w) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
  - x) **rifiuti alimentari**: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
  - y) **rifiuto urbano residuo o RUR**: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato le raccolte differenziate compresa la raccolta separata della frazione organica dei rifiuti rifiuto. È composto per il 99% dal EER 200301;
  - z) **rifiuto umido**: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, rifiuti di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici ai sensi dell'art. 182;
  - aa) **rifiuto vegetale**: il rifiuto organico proveniente da aree verdi.
  - bb) **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
  - cc) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
  - dd) **spazzamento strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - ee) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
  - ff) **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) **Call Center**: struttura del Gestore dedicata al ricevimento delle telefonate provenienti dagli Utenti del territorio di competenza. Gli addetti al Call Center sono in grado di fornire informazione sui servizi resi e accogliere le istanze più comuni degli Utenti. Per quanto di non specifica competenza assicurano un celere contatto con gli addetti specializzati del Gestore.
  - b) **Cartografia georeferenziata**: la cartografia del Gestore è georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale Numerica alla scala 1:5000.
  - c) **Case Sparse**: zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo esclusivamente orizzontale, con edifici sparsi, coincidenti generalmente con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente. Le utenze sparse all'interno delle zone a bassa densità, ricadenti in aree difficilmente raggiungibili o comunque lontane dalle principali direttrici e/o strade di collegamento comunali sono individuate dal Gestore su cartografia georeferenziata;
  - d) **Centro Urbano**: zone caratterizzate da tessuto urbano, anche a sviluppo verticale, corrispondente con il Centro Urbano abitativo. Tale classificazione è identificata dal Gestore su cartografia georeferenziata.
  - e) **Comuni Soci**: struttura del Gestore dedicata all'accoglimento delle istanze provenienti dall'ETC per particolari questioni inerenti il territorio. Allo scopo di garantire una solerte soluzione delle richieste accolte, Comuni Soci si interfaccia direttamente con tutte le aree aziendali, garantendo all'interlocutore l'aggiornamento diretto sullo stato di avanzamento o di soluzione di quanto richiesto.
  - f) **contenitore**: attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti caratterizzati da un colore diverso in base alla frazione differenziata di rifiuto a cui sono destinati;
  - g) **Contratto di servizio**: contratto o convenzione sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento, nei confronti degli utenti, del servizio;

- h) **EcoCalendario**: pubblicazione del Gestore, che viene distribuita annualmente a tutte le utenze attive, che contiene il calendario delle raccolte delle varie tipologie di rifiuto, riferite al Comune presso cui insiste l'utenza attivata;
- i) **EcoCentro** (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata): centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii presidiato e allestito per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee, conferiti dagli utenti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento o all'eventuale smaltimento;
- j) **EcoEventi**: manifestazioni temporanee o eventi (es. sagre), compresi gli spettacoli viaggianti (es. circo), che si svolgono sul territorio di competenza dell'ETC;
- k) **EcoPunto**: struttura composta da contenitori per il conferimento in maniera differenziata dei rifiuti per i fruitori di eventi e manifestazioni;
- l) **EcoPunto fisso**: punto di esposizione, per i contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti, chiuso mediante sistemi di mascheramento, situato nelle vicinanze delle utenze riferibili al punto medesimo;
- m) **matricola**: codice alfanumerico impresso sul contenitore che lo identifica in maniera univoca;
- n) **punto di conferimento**: superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
- o) **raccolta differenziata interna o raccolta interna**: raccolta dei rifiuti fatta all'interno dei locali scolastici e non o nel giardino di pertinenza attraverso l'uso di contenitori appositi, diversi da quelli utilizzati per l'esposizione dei rifiuti;
- p) **servizio dedicati**: servizio rivolto alle utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti; prevede specifiche modalità di raccolta e tariffe;
- q) **sportelli territoriali**: locali gestiti dal Gestore dislocati nel territorio di competenza dell'ETC e dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, distribuzione di contenitori e sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.;
- r) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza dell'ETC. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

#### Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, in base al D.Lgs. 152/2006 e a quanto previsto dalla DGRV n. 988 del 09 agosto 2022, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a. i rifiuti domestici residui e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b. i rifiuti residui e da raccolta differenziata provenienti dalle utenze non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, ossia:
    - figuranti nel capitolo 15 01 dell'Elenco Europeo Rifiuti;
    - figuranti nel capitolo 20 dell'Elenco Europeo Rifiuti, ivi compresi i codici 20 01 25 (oli e grassi commestibili provenienti da utenze non domestiche) e 20 02 01 (rifiuti biodegradabili provenienti dalla manutenzione di aree verdi), con l'eccezione dei codici 200202, 200304 e 200306;
    - figuranti in altri codici EER esclusivamente se simili per natura e composizione ai rifiuti di origine domestica, tra cui in particolare:
      - toner in polvere esaurito, comprese le cartucce esaurite (EER 08 03 18);
      - assorbenti igienici per la persona, ivi compresi quelli provenienti da case di riposo e simili (EER 15 02 03),

- provenienti da attività agricole connesse, relativamente ai flussi simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (es: organico, carta e cartone, vetro, plastica, rifiuto urbano residuo, ecc.), con esclusione dei rifiuti speciali derivanti dalla attività agricola principale;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti quelli di cui alle lettere c, d, e;
  - g. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
  - h. i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, come individuati dal D. P. R. 254/2003, art. 2, lettera g).
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono **rifiuti speciali**:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, diversi dai rifiuti urbani;
  - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
  - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, diversi dagli urbani;
  - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali, diversi dagli urbani;
  - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, diversi dagli urbani;
  - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio, diversi dagli urbani;
  - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i veicoli fuori uso;
  - i) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, a esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

## **Art. 5 - Competenze dell'ETC**

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
2. L'ETC, fino all'avocazione di tale funzione da parte del Consiglio di Bacino Belluno - Dolomiti, esercita tutte le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del Servizio nel territorio di sua competenza.

3. L'ETC può individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo e/o spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
4. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto e in piena attuazione dei principi sanciti dalla disciplina dell'comunitaria, nazionale e regionale in materia di economia circolare, nonché dei criteri fissati ai sensi del D.lgs. 152/2006.

#### **Art. 6 - Competenze del Comune**

1. Ferme restando le competenze esercitate in forma congiunta mediante l'ETC-ai sensi del precedente articolo 5, ai Comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:
  - a) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.;
  - b) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
  - c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
  - d) sulla base della pianificazione dell'ETC, l'approvazione urbanistica e/o edilizia:
    - del progetto degli Ecocentri;
    - dell'allestimento di una o più strutture fisse per l'esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico;
  - e) la definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio spazzamento standard in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e, eventualmente, oltre lo standard.
2. I Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.

#### **Art. 7 - Competenze del Gestore**

1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dall'ETC dello svolgimento del Servizio, competono tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
  - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi,

- b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- d) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni dell'ETC.

- 2. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
  - a) la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 44 del presente Regolamento;
  - b) assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione);
  - c) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi dell'ETC ed alle previsioni del Contratto di servizio.
- 3. Al Gestore è altresì demandata l'individuazione in concreto, in conformità alle indicazioni dell'ETC, delle situazioni che giustificano l'applicazione delle deroghe alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta come disciplinate nel presente Regolamento.

## **CAPO II RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

### **Art. 8 - Rifiuti urbani delle utenze non domestiche**

1. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, i rifiuti urbani residui e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
2. Le utenze non domestiche ai sensi dell'art. 185-bis comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 devono raggruppare i rifiuti per categorie omogenee come condizione per il regolare deposito temporaneo prima della raccolta.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero e/o riciclaggio mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero e/o riciclaggio dei rifiuti stessi secondo le modalità descritte nel Regolamento tariffario.
4. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore in conformità alle disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006. Rimane ferma la possibilità di apposita Convenzione con il Gestore del servizio pubblico, ai sensi di legge e dell'art. 44 del presente Regolamento.
5. Resta altresì ferma la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il *cd. dual use*, prevista dalla normativa di settore.

## **CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

### **TITOLO I – REGOLE GENERALI**

#### **Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto “porta a porta”) per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale (se attivo), vetro e imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, rifiuto urbano residuo.
2. A tal fine ogni utenza ha l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nei successivi articoli da 13 a 19. Qualora vengano introdotti nuovi standard di contenitori, l’utenza può continuare ad utilizzare i contenitori già in suo possesso fino a che gli stessi sono in buono stato salvo che vengano emanati indirizzi o prescrizioni di immediato adeguamento al nuovo standard.
3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.
4. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all’utenza attraverso l’EcoCalendario ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie più idonee per ciascuna zona del territorio servito.
5. La raccolta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d’uso dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate:
  - a) i contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e, ove previsto, entro l’orario indicato nell’EcoCalendario e devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto; il Gestore garantisce la massima cura durante le operazioni di svuotamento al fine di non recare danno ai contenitori in dotazione alle utenze e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere raccolti, salvo salva la disciplina dei nei casi di difformità di conferimento da parte dell’utenza ( punto d del presente comma);
  - b) dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l’avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L’utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
  - c) i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso;
  - d) i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l’agevole uscita all’atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatto salvo tali divieti, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento addebitando all’utenza i connessi oneri aggiuntivi (ad esempio, pulizia o doppio svuotamento).
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato mediante l’applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione.
7. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge del 12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato in conformità a tale normativa.
8. Ad integrazione e completamento del servizio domiciliare, oltre alle raccolte presso gli EcoCentri, possono essere attivate ulteriori raccolte per specifici flussi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abiti e tessili usati, farmaci scaduti, pile e batterie, piccole apparecchiature elettroniche. Per

esse sono utilizzati appositi contenitori in siti presidiati definiti dal Gestore in conformità alle indicazioni/indirizzi dell'ETC.

9. Tutti i servizi non obbligatori o comunque oltre lo standard sono in ogni caso subordinati al regolare pagamento del servizio, anche pregresso.
10. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l'utente non abbia provveduto al necessario adeguamento ai sensi del precedente comma 2, sono ritirati d'ufficio previo avviso alle utenze interessate.
11. Le mancate raccolte dovute a causa di forza maggiore (quali ad esempio eventi atmosferici che limitino l'operatività delle raccolte, interruzione completa della viabilità per cause non imputabili al Gestore, etc) vengono recuperate appena possibile.

#### **Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata**

1. La raccolta differenziata domiciliare si scompone nelle seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
  - a. umido: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile; rifiuti di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici ai sensi dell'art. 182;
  - b. vegetale (se attivo): frazione costituita da sfalci d'erba, ramaglie, piante domestiche, ecc., provenienti da aree verdi quali giardini e parchi;
  - c. vetro-plastica-lattine (VPL): flusso costituito da imballaggi in plastica, vetro, alluminio, banda stagnata, acciaio;
  - d. carta-cartone: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi;
  - e. rifiuto urbano residuo: flusso costituito dal rifiuto residuo rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono. In ogni caso, nel rifiuto urbano residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 (quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e i materiali esplosivi);
  - f. solo per le utenze non domestiche, cartone (opzionale): frazione costituita esclusivamente da imballaggi in cartone;
  - g. solo per le utenze non domestiche, plastica molle (opzionale): frazione costituita esclusivamente da imballaggi in plastica molle.

Ulteriori raccolte differenziate a domicilio (es. ingombranti) possono essere richieste al Gestore e sono soggette a specifica tariffa.

2. La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto di seguito indicate è effettuata a mezzo di appositi contenitori distribuiti su punti presidiati e riservati alle utenze domestiche in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli da 22 a 25:
  - a) rifiuti tessili;
  - b) pile e batterie;
  - c) farmaci.

Ulteriori raccolte potranno essere attivate in conformità alla normativa vigente.

3. La raccolta differenziata presso gli EcoCentri è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli 37 e 38 e riguarda anche ulteriori tipologie di rifiuti, non sopra elencate, per i quali la raccolta differenziata è imposta dall'ordinamento vigente.

## **TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA**

### **Art. 11 - Relazioni con l'utenza e l'ETC**

1. Il Gestore attiva, in conformità al Contratto di servizio, sportelli territoriali dove gli utenti possono attivare e cessare i contratti di gestione dei rifiuti, ricevere informazioni, ritirare sacchetti e contenitori, ecc.. Il Gestore attiva, inoltre, apposito servizio di call center, come previsto dall'Autorità competente in materia.
2. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con l'ETC, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione dei cittadini per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per un'efficace gestione dei rifiuti una volta prodotti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela dell'ambiente e della salute umana.
3. Il Gestore, in conformità alla disciplina di legge e alla pianificazione di riferimento, promuove e incentiva iniziative e/o attività connesse o integrative alla prevenzione, al riuso e alla gestione dei rifiuti in collaborazione con i Comuni, gli enti e/o le associazioni di volontariato.
4. Il Gestore mette in atto un servizio denominato "Comuni Soci", composto da addetti adeguatamente formati, in grado di accogliere sollecitamente e in via prioritaria le istanze provenienti dalle Amministrazioni Comunali e dall'Ente.

### **Art. 12 - Classificazione del territorio servito**

1. Le zone servite sono classificate in base alle caratteristiche del territorio ed al grado di complessità urbanistica distinguendosi in:
  - a) zone standard, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di proprietà.
  - b) zone a bassa densità abitativa, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, coincidente generalmente con zone lontane dai centri abitati, o difficilmente raggiungibili, dove le utenze possono anche essere utilizzate stagionalmente.
1. Per ciascuna tipologia di zona è prevista un'organizzazione specifica del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.

### **Art. 13 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard**

1. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; a tal fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta - al limite della proprietà dell'utente o presso appositi punti o strutture concordate col Gestore - in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell'addetto alla raccolta il servizio di raccolta potrà non essere garantito.
2. La raccolta, qualora per esigenze operative si rendesse necessario, può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l'accesso dei mezzi per l'esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L'accesso è comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate.
3. In limitate situazioni che presentino caratteristiche tali da rendere non praticabile la collocazione dei

contenitori dedicati alle raccolte porta a porta all'interno delle pertinenze delle utenze, in particolare per indisponibilità di spazi interni o laddove la necessità di mantenimento del decoro urbano e/o esigenze operative precludano la possibilità diretta di esposizione dei contenitori, l'ETC potrà concordare con il Gestore l'adozione di varianti, con riferimento in particolare alla collocazione/allestimento su area pubblica di un EcoArredo fisso, ovvero un punto di esposizione chiuso mediante sistemi di mascheramento, situato nelle vicinanze delle utenze afferenti, il cui posizionamento dovrà essere concordato con il Comune.

4. I nominativi dei soggetti autorizzati dal Gestore a mantenere i contenitori su suolo pubblico sono comunicati al Comune ai fini dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed eventuale esenzione dalla relativa tassa.
5. Fatto salvo il rispetto da parte dell'utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità civile derivante dall'esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta è a carico del Gestore.
6. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l'utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore.
7. Eventuali raccolte straordinarie possono essere richieste al Gestore che le effettuerà in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio.

#### **Art. 14 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa**

1. Nelle zone a bassa densità abitativa la raccolta avviene con le medesime modalità di cui al precedente articolo 13, ma con una frequenza ridotta determinata in ragione della stagionalità d'uso delle utenze e/o del numero di edifici da servire e/o della condizione delle strade e della loro percorribilità in particolari periodi dell'anno.
2. A seguito di particolari esigenze potranno essere attivate soluzioni alternative specifiche per la raccolta dei rifiuti.

#### **Art. 15 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani**

1. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l'utente ha l'obbligo di dotarsi all'atto dell'attivazione dell'utenza, sono soggetti alla ordinaria disciplina del comodato d'uso prevista dal codice civile. Pertanto, l'utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l'uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti, rimuovere gli adesivi applicati o cederli a terzi anche temporaneamente.
2. La volumetria dei contenitori richiesti dall'utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta. Le utenze che hanno in dotazione contenitori dai 240L ai 360L, e in considerazione del peso del rifiuto contenuto, dovranno posizionare gli stessi per il conferimento su pavimentazione o terreno, privi di particolari asperità, che consentano un'agevole movimentazione.
3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso gli sportelli territoriali o direttamente a domicilio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. Gli oneri a carico dell'utenza per la consegna a domicilio dei contenitori sono disciplinati dagli atti che regolano la gestione

del servizio pubblico, salva l'esenzione per l'utenza che versi in particolari e comprovate situazioni di disagio sanitario. La dotazione standard di contenitori per la raccolta dei rifiuti e di sacchetti per il conferimento dei rifiuti è contenuta nell'allegato II al presente Regolamento: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso.

4. La fornitura di sacchetti oltre lo standard è a pagamento. La fornitura di sacchetti all'utenza è in ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti al Gestore.
5. L'utente deve custodire i propri contenitori all'interno di aree private, anche condominiali. In casi eccezionali, verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente. In caso di manifesto abbandono dei contenitori su suolo pubblico, il Gestore stesso provvede al più presto alla rimozione. Negli altri casi, il Gestore rimuove i contenitori collocati su suolo pubblico in assenza dell'apposita autorizzazione di cui sopra qualora, previa diffida da parte del Gestore medesimo, l'utenza interessata non provveda a riposizionare il contenitore nell'area privata entro 5 giorni dal ricevimento della diffida.
6. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura, solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore e può essere subordinata a specifico corrispettivo.
7. In caso di rottura accidentale di uno o più contenitori o qualora uno o più contenitori risultino risulti non più funzionali all'uso, il Gestore provvede alla sua/loro sostituzione e/o riparazione previa richiesta dell'utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i.
8. In caso di furto di un contenitore il Gestore procede, su richiesta dell'utente, alla consegna di un nuovo contenitore: tale richiesta deve essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi in cui oggetto di furto sia un contenitore di volumetria non superiore a 360 litri, mentre per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
9. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utente. Su richiesta dell'utente il lavaggio può essere effettuato, a pagamento, dal Gestore in conformità al Contratto di servizio.
10. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del contratto di servizio, pena l'addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave se presente.

#### **Art. 16 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone standard**

- a) Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un colore specifico che lo identifica. Lo standard minimo dei contenitori assegnabile ad ogni utenza è così definito:

<b>Tipologia rifiuto</b>	<b>Volume standard Utenza (Litri)</b>	<b>Colore identificativo</b>
rifiuto urbano residuo	120 litri	grigio
umido	22 litri (più sottolavello da 7 l aerato)	marrone
carta e cartone	120 litri	giallo
vetro – plastica – lattine	120 litri	blu

Vegetale (se attivo)	120 lt	beige
----------------------	--------	-------

- b) Ogni contenitore è dotato di un numero di matricola associato all'utenza e di un transponder per registrare gli svuotamenti. E', inoltre, dotato di adesivi con indicazione della frazione di rifiuto cui è destinato e strisce adesive catarifrangenti in conformità alle norme vigenti. L'identificazione dell'utenza avviene mediante dispositivo portatile di lettura del codice transponder, in uso ad ogni operatore.
- c) I contenitori previsti nelle zone a servizio standard sono:

Tipologia rifiuto	Capacità dei contenitori (Litri)
Rifiuto urbano residuo	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Umido	22 litri (più sottolavello da 7 l aerato) 120 litri o multipli 240 litri o multipli
Carta e cartone	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Vetro, plastica e lattine	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Vegetale (se attivo)	120 litri 240 litri o multipli

- d) Eventuali deroghe alle volumetrie di cui al precedente comma 3 sono ammesse in casi eccezionali, quali:
- mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione),
  - elevata produzione di rifiuto, ecc..
  - persone sole over 75 anni
  - persone con problematiche fisiche/patologie
  - Punti di esposizione distanti o con barriere architettoniche (es scalinate forti pendenze ecc).

Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni e/o determinazioni dell'ETC. Il Gestore valuta la possibilità di fornire per le frazioni di rifiuto urbano residuo, carta e cartone, vetro plastica e lattine, contenitori da 30 litri.

- e) Alle utenze domestiche all'interno di condomini che presentano situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all'esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta di tutte le utenze del condominio contenitori di tipo condominiale. L'assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati.
- f) In via sperimentale possono essere forniti contenitori e/o sacchetti diversi dallo standard per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti.

### **Art. 17 - Contenitori per le zone a bassa densità abitativa**

1. Nelle zone a basse densità abitativa lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo di quello indicato nell'articolo che precede.
2. In caso di comprovata insufficienza di spazi interni/esterni, o al fine di facilitare il conferimento dei rifiuti al punto di raccolta individuato, il Gestore valuterà la possibilità di fornire per le frazioni rifiuto urbano residuo, carta e cartone, vetro plastica e lattine, contenitori da 30 litri.
3. Nel caso in cui, in relazione alle frequenze di raccolta, i contenitori standard non siano sufficienti al conferimento di tutte le tipologie di rifiuti, il Gestore valuterà la possibilità di fornire per le frazioni rifiuto urbano residuo, umido, carta e cartone, vetro plastica e lattine contenitori di volumetria superiore allo standard.

### **Art. 18 - Contenitori per utenze affittate ad uso turistico o utilizzate saltuariamente dai proprietari stessi come seconde case**

1. Per gli utenti non residenti, proprietari di seconde case, affittate ad uso turistico o utilizzate saltuariamente dai proprietari stessi, lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo di quello indicato nell'articolo 16 e nell'articolo 17.
2. Alle utenze domestiche all'interno di condomini che presentano situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all'esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta di tutte le utenze del condominio, contenitori condominiali. L'assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati.
3. Se al termine del soggiorno, l'utenza, che comunque ha in dotazione i contenitori singoli per la raccolta differenziata, ha necessità di esporre i rifiuti, ma dopo lo svuotamento non riesce a garantire il ritiro in proprietà privata del contenitore, è possibile il conferimento tramite sacchetti e contenitori a perdere da utilizzare per l'ultimo conferimento e da esporre al di fuori dell'utenza. I sacchetti forniti sono i seguenti:

<b>Tipologia rifiuto</b>	<b>Capacità dei sacchetti (litri)</b>
Rifiuto urbano residuo	30 litri
Carta	30 litri
Umido	10 litri
Vetro, plastica e lattine	30 litri

4. In via sperimentale possono essere forniti contenitori e/o sacchetti diversi dallo standard per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti.
5. Il Gestore potrà, inoltre, attivare altre modalità di raccolta – anche smart - che permettono il conferimento dei rifiuti in modo differenziato, garantendo la possibilità di registrare i conferimenti degli utenti ed associarli al database.

#### **Art. 19 - Regole per la raccolta domiciliare**

1. I rifiuti, ad eccezione del vetro che va conferito il più integro possibile, devono essere previamente ridotti di volume o dimensione e puliti dove possibile.
2. I rifiuti, ad eccezione del rifiuto umido e del rifiuto urbano residuo per i quali valgono le regole di seguito specificate, devono essere introdotti negli appositi contenitori sfusi. In ogni caso non devono essere utilizzati sacchetti di qualsiasi genere a protezione del contenitore.
3. Il rifiuto umido va introdotto nel contenitore utilizzando solamente sacchetti compostabili forniti dal Gestore o sacchetti in materiale compostabile accertato.
4. Il rifiuto urbano residuo va introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti trasparenti o gli appositi sacchetti forniti dal Gestore. I rifiuti taglienti o acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta o di danneggiare i contenitori vanno introdotti all'interno dello stesso opportunamente protetti.
5. La quantità e la volumetria dei sacchetti forniti annualmente all'utenza dal Gestore sono riportate nell'Allegato II.

#### **Art. 20 - Gestione difformità**

1. Qualsiasi difformità nell'esecuzione del servizio rilevata dai Comuni e/o dagli utenti rispetto a quanto definito deve essere tempestivamente segnalata per consentire al Gestore di eseguire le opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico.
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento di gestione del servizio. Il Gestore utilizza un sistema di segnalazione delle difformità dei conferimenti mediante adesivi standard di segnalazione. Qualora in fase di raccolta si rilevi la presenza di rifiuto merceologicamente non conforme in quantità tali da causare problemi all'atto del conferimento presso l'impianto e tali da pregiudicare la qualità del carico o l'utilizzo di sacchetti non idonei (es. non compostabili), potrà non essere garantito lo svuotamento del contenitore o la raccolta del materiale.
3. Per tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione del rifiuto urbano residuo, qualora durante la raccolta presso utenze domestiche sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente il volume del contenitore o depositato a terra, all'esterno del contenitore tutto il rifiuto verrà comunque raccolto, ma la difformità verrà segnalata. Solo per casi reiterati il rifiuto a terra non verrà raccolto. Per le utenze non domestiche invece, qualora sia rilevata la presenza di rifiuto depositato a terra, verrà effettuato lo svuotamento del contenitore e potrà non essere garantita la raccolta del materiale esterno. In ogni caso verrà segnalata la difformità.
4. Per il rifiuto urbano residuo, qualora durante la raccolta sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente il volume del contenitore o eccessivamente pressato verrà raccolto tutto il rifiuto, dando comunicazione all'utente, mediante l'adesivo di segnalazione, del numero di operazioni che si sono rese necessarie per garantire il completo svuotamento del contenitore (svuotamenti multipli), al fine di permettere all'utente di avere immediato riscontro dell'anomalia e di risalirne alle cause, potendo correggere il proprio comportamento. Qualora invece durante la raccolta sia rilevata la presenza di rifiuto urbano residuo depositato a terra, all'esterno del contenitore potrà non essere garantita la raccolta del materiale esterno.

## **Art. 21 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche (se attivato)**

1. Per le utenze non domestiche di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento che non si siano avvalse, per la specifica tipologia di rifiuto, della facoltà di cui all'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e che ne facciano richiesta, potrà essere attivato un servizio specifico per la raccolta manuale dei soli imballaggi in cartone: tale servizio è effettuato dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. Il servizio prevede il conferimento degli imballaggi in cartone senza alcun contenitore con le seguenti modalità:
  - a. il materiale deve essere conferito sfuso piegato, ridotto di volume ed accatastato: il giorno, l'ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore;
  - b. di regola il singolo conferimento non dovrà superare 1 mc per utenza e per giornata di raccolta. Eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore. Il limite del singolo conferimento è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
  - c. qualora durante la raccolta sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente rispetto alla quantità per cui l'Utente ha attivato il servizio, l'operatore è tenuto a raccogliere solo il quantitativo previsto. E' altresì autorizzato a non effettuare la raccolta del materiale qualora si riscontrino reiteratamente presenza di rifiuti esposti alla rinfusa;
  - d. la massima cura deve essere posta dagli addetti alla raccolta durante le operazioni di raccolta per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere immediatamente raccolti salvo in caso di difformità nel conferimento da parte dell'utenza;
  - e. in ogni caso il materiale non deve essere esposto alle intemperie.
  - f. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l'utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta.

## **Art. 22 - Raccolta rifiuto tessile e accessori**

1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti urbani costituiti da prodotti tessili ed accessori, quali a titolo di esempio:
  - a) prodotti tessili e capi di abbigliamento;
  - b) calzature, borse e cinture;
  - c) biancheria per la casa.
2. Il materiale viene raccolto pulito in apposite campane posizionate presso gli EcoCentri e presso siti opportunamente individuati dal Gestore in conformità alle indicazioni dell'ETC. Ai fini di incrementare il materiale raccolto, il Gestore potrà decidere di attivare altre forme di raccolta quali domiciliare o presso l'Ecomobile (se attivo).
3. Eventuali raccolte straordinarie possono essere autorizzate dall'ETC in conformità alla vigente normativa.
4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 14 della legge 166/2016.

### **Art. 23 - Raccolta dei rifiuti urbani particolari**

1. Per i rifiuti urbani particolari è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole del presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
  - a) pile a bottone;
  - b) pile a stilo;
  - c) batterie per attrezzature elettroniche;
  - d) accumulatori al piombo.
2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso gli EcoCentri e all'interno di negozi o supermercati. Per gli accumulatori al piombo è previsto esclusivamente il conferimento presso l'EcoCentro.
3. Il Gestore potrà decidere di attivare altre forme di raccolta di questa tipologia di rifiuto mediante raccolte domiciliari o attraverso mezzi dedicati.

### **Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali**

1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole riportate nel presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
  - a) farmaci;
  - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
  - c) disinfettanti.
2. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso gli EcoCentri o presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali ovvero presso strutture attinenti quali farmacie ed ambulatori medici. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciropi o altri liquidi).
3. Il Gestore potrà decidere di attivare altre forme di raccolta di questa tipologia di rifiuto mediante raccolte domiciliari o attraverso l'Ecomobile.

### **Art. 25 - Tipologie particolari di rifiuti urbani**

1. Le tipologie particolari di rifiuti di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente all'EcoCentro negli appositi contenitori. Tali rifiuti comprendono in particolare:
  - a) contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
  - b) oli esausti minerali;
  - c) oli esausti vegetali;
  - d) cartucce toner e stampanti.
2. Il Gestore potrà decidere di attivare altre forme di raccolta di questa tipologia di rifiuto mediante raccolte domiciliari o attraverso l'Ecomobile (se attivo).

### **Art. 26 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle ramaglie di piccola taglia (se attivo)**

1. La raccolta dei rifiuti ingombranti – ossia dei rifiuti di provenienza domestica non potenzialmente pericolosi che, per peso e/o volume, non sono conferibili all'ordinario sistema di raccolta domiciliare (ad esempio, divani, materassi, giochi ecc.) – e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle ramaglie di piccola taglia avviene:

- a) mediante conferimento diretto dell'utente presso gli EcoCentri;
  - b) mediante raccolta a domicilio su richiesta dell'utente in conformità alle previsioni del Contratto di servizio con le modalità esplicitate nel successivo comma 2;
  - c) per i piccoli apparecchi elettronici domestici (P.A.E.D.), ove eventualmente attivato, mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati all'interno di strutture di vendita individuate in accordo col Gestore e previa sottoscrizione di apposito accordo con lo stesso.
2. Il servizio di cui al comma 1 (ingombranti) viene effettuato tutto l'anno – salvo avverse condizioni atmosferiche - su specifica richiesta dell'utente che necessita di disfarsi di materiale ingombrante nel limite di n. 06 pezzi alla volta, mediante raccolta con apposito mezzo e numero di operatori necessari in base alla tipologia di ingombrante.
  3. Il materiale dovrà essere posto a cura dell'utente al piano stradale, se possibile all'esterno della proprietà privata, o comunque nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione o l'ambiente.
  4. I pezzi costituiti da mobilio (armadi, cassettiere, ecc.) costituiscono n. 1 pezzo anche se consegnati smontati, così come i materiali che nella originaria funzione vengono utilizzati accoppiati o a paia (es.: un paio di sci = 1 pezzo).
  5. Previ accordi, anche separati, tra il Gestore e i Comuni interessati e nel rispetto della normativa vigente, il Gestore potrà ritirare presso le utenze domestiche tipologie di rifiuti ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 1, con modalità, frequenze e costi stabiliti, con riferimento al singolo ritiro, sulla base dei criteri indicati nei predetti accordi.

#### **Art. 27 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti cimiteriali, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate.
2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero vengono conferiti con le normali modalità, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all'interno del cimitero ed esporre nei giorni di raccolta.
3. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), DPR 254/2003 [ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni] devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia
4. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. La medesima disciplina si applica a materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, se e nella misura in cui si tratti di rifiuti urbani e non di rifiuti speciali.

#### **Art. 28 - Raccolta dei rifiuti sanitari**

1. La raccolta dei rifiuti sanitari qualificabili come rifiuti urbani anche in relazione all'art. 2, comma 1), lettera g), numeri 1-7, del D.P.R. 254/2003 avviene con le modalità ordinarie, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all'interno dell'utenza ed esporre nei giorni di raccolta.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, previo specifico procedimento di sterilizzazione come previsto dalle norme vigenti, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti

urbani ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, numero 8, del D.P.R. 254/2003 e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

3. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, al fine di evitare l'immissione nell'ambiente di rifiuti contaminati da radiofarmaci da parte di utenti soggetti a test diagnostici o a terapie a base di suddetti farmaci, in collaborazione con le strutture sanitarie, si inviteranno i sopraindicati utenti a raccogliere i rifiuti potenzialmente contaminati in appositi sacchetti, mantenendoli separati dai rifiuti domestici, conservandoli per qualche giorno prima di conferirli nei contenitori preposti in modo da garantire che il rifiuto abbia perso la sua attività e sia, a tutti gli effetti, un normale rifiuto domestico.

#### **Art. 29 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche**

1. La raccolta dei rifiuti riservata alle utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori superiori allo standard massimo ordinario, viene garantito per ogni tipologia di rifiuto attraverso un servizio dedicato. Tale servizio può prevedere, nel rispetto del contratto di servizio, o la pesatura del rifiuto raccolto o il conteggio della volumetria vuotata. Il servizio è attivato su richiesta dell'utenza non domestica interessata e presuppone la disponibilità di spazi idonei in proprietà privata.
2. Il servizio avviene con le seguenti modalità:
  - a. posizionamento e svuotamento dei contenitori in proprietà privata;
  - b. svuotamento a chiamata o con servizio ricorsivo, se attivato.
3. Le attrezzature fornite dal Gestore possono essere, a seconda delle necessità delle utenze, contenitori con volumetrie superiori allo standard in conformità al Contratto di servizio.
4. Il Gestore garantisce l'esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivano il servizio e che consentono il posizionamento e la movimentazione in sicurezza di contenitori di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati. L'utente (proprietario o avente diritto) garantirà, tramite la sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione, di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti. In caso di contenitori carrellati di grandi dimensioni, sarà cura dell'utenza collocare gli stessi il più possibile a ridosso delle aree, vie o strade pubbliche al fine di agevolare le operazioni di svuotamento.
5. Per i servizi a pesatura sono comunque definiti dei pesi standard. I pesi standard attualmente applicati sono contenuti nell'allegato III: esso non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso.
6. In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell'utenza o di sopravvenute modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall'utenza, il Gestore può modificare il servizio dedicato o convertirlo in servizio con le ordinarie regole di raccolta. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al servizio base.
7. Per quanto non derogato dal presente articolo si applicano le regole generali della raccolta domiciliare (art. 9 e ss.), nonché quanto previsto dal Disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti.

#### **Art. 30 - Autocompostaggio e compostaggio di comunità**

1. In alternativa alla raccolta porta a porta per il rifiuto umido le utenze domestiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico da cucina, sfalci e potatura da giardino.
2. Per attivare la pratica del compostaggio l'utenza interessata deve compilare un apposito modulo di richiesta e restituire le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto

organico. Non possono accedere al compostaggio le utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto urbano residuo e/o per il rifiuto organico.

3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato secondo le regole che seguono:
  - a. essere eseguito esclusivamente nelle aree scoperte di propria pertinenza, utilizzando adeguati strumenti e metodi per svolgere il processo in maniera controllata (composter, concimaia, cumulo, ecc.) e comunque secondo le specifiche regole tecniche;
  - b. essere effettuato nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissione di cattivi odori.
4. All'utenza domestica che aderisce alla pratica di compostaggio in conformità alle predette regole è riconosciuta una riduzione tariffaria.
5. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricole e vivaistiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico derivante da tali attività nel rispetto della normativa vigente.
6. L'avvio del compostaggio di comunità, fatta salva la normativa di legge, necessita di apposita regolamentazione da parte dell'ETC.
7. Chi aderisce al compostaggio domestico è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo di personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

## **TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO**

### **Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati**

1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti abbandonati su strade pubbliche e/o ad uso pubblico dei Comuni aderenti. La raccolta dei rifiuti abbandonati su area privata o comunque imputabile all'utente costituisce un servizio a richiesta ed a carico dell'utente. Le tipologie di rifiuto raccolte nell'esecuzione del servizio rientrano esclusivamente nelle categorie dei rifiuti urbani, corrispondenti alle tipologie raccolte nel sistema porta a porta e alle tipologie conferibili presso gli EcoCentri.
2. Il servizio è organizzato per garantire un monitoraggio completo del territorio dei Comuni aderenti. I percorsi individuati comprendono tutte le strade pubbliche o ad uso pubblico.
3. Non deve essere eseguito il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati e/o depositati in prossimità di contenitori esposti per il conferimento al servizio di raccolta porta a porta poiché costituisce fattispecie considerata come difformità nei conferimenti.
4. I rifiuti abbandonati vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Contratto di servizio.
5. Il Gestore, in conformità agli indirizzi e/o alle indicazioni dell'ETC, può attivare servizi di pulizia dei rifiuti solidi galleggianti e depositati sulle rive di corsi d'acqua sulla base di progetti specifici eventualmente elaborati per singolo alveo o ambito fluviale. L'attività può essere svolta anche in collaborazione con associazioni operanti in ambito fluviale a mezzo di natanti a basso impatto ambientale o con i consorzi di bonifica.

### **Art. 32 - Rimozione abbandoni materiali contenenti amianto**

1. Il servizio si configura come trattamento, raccolta, confezionamento, trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato in conformità alla normativa vigente dei manufatti contenenti amianto abbandonato a terra (fuori opera) da ignoti.
2. Le modalità di esecuzione del servizio in questione vengono definite puntualmente per ogni intervento sulla base dello specifico servizio richiesto dai Comuni.

### **Art. 33 - Spazzamento stradale**

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio. Le strade ed aree pubbliche e/o a uso pubblico oggetto di spazzamento sono definite in accordo con i singoli Comuni.
2. Il servizio di spazzamento stradale meccanico consiste essenzialmente nella raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali cartacce, foglie, deiezioni canine etc., giacenti nelle strade, piazze, parcheggi ed aree pubbliche mediante mezzo di tipo meccanico e/o aspirante da muro a muro, carreggiata e marciapiedi compresi.
3. E' garantito a tutti i Comuni uno standard di spazzamento minimo di metri lineari annui per abitante.
4. La frequenza ed i percorsi di spazzamento sono definiti con i Comuni serviti in relazione allo standard previsto.

#### **Art. 34 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio**

1. Il Gestore può effettuare servizi di pulizia su richiesta dei singoli Comuni. I principali servizi di pulizia del territorio sono: la pulizia di caditoie e griglie stradali, la rimozione di carogne di animali, la pulizia di fontane, monumenti pubblici e simili, il lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati a uso pubblico, ecc..

#### **Art. 35 - Cestini stradali**

1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze.
2. Il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini stradali di proprietà comunale in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio.

#### **Art. 36 - Aree occupate da esercizi pubblici**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono i concessioni di aree pubbliche o i uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza.
2. I rifiuti provenienti dalla aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento.

## **TITOLO IV – ECOCENTRI ED ECOMOBILE (se attivo)**

### **Art. 37 - EcoCentri ed Ecomobile. Regole generali.**

1. La gestione degli EcoCentri e dell'Ecomobile (ove attivato) è organizzata dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni della normativa vigente e del Contratto di servizio.
2. Gli EcoCentri e l'Ecomobile sono accessibili in orari prestabiliti, durante i quali è prevista la presenza di personale addetto al presidio che provvede a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature e del conferimento.
3. Gli EcoCentri sono aperti tutto l'anno nei giorni e negli orari di apertura indicati nel sito internet, nei manuali informativi, e nell'EcoCalendario.
4. Gli EcoCentri non sono utilizzabili per il conferimento del rifiuto urbano residuo e del rifiuto organico. Agli EcoCentri inoltre non può essere conferito il rifiuto vegetale derivante da attività di giardinaggio svolta per terzi. In ogni caso non possono essere conferite tipologie di rifiuto per le quali non sia attivata una raccolta specifica presso l'EcoCentro. Possono essere conferiti agli EcoCentri solo i rifiuti ingombranti aventi dimensioni eccezionali rispetto all'ordinaria produzione di rifiuti dell'utenza e che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore in dotazione per la raccolta "porta a porta".
5. Le tipologie di rifiuto conferibili, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, presso gli EcoCentri sono indicate nell'allegato IV: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso. Per le tipologie di rifiuto non conferibili presso i centri di raccolta ai sensi della normativa vigente, laddove non sia già presente un servizio di raccolta dedicato, le utenze dovranno contattare il Gestore per le indicazioni del caso secondo le modalità dallo stesso indicate (ad esempio call center).
6. E' in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il *cd. dual use*.

### **Art. 38 - Accesso e regole di conferimento**

1. L'accesso all'EcoCentro e all'Ecomobile è riservato alle utenze domestiche attive nel territorio di competenza dell'ETC per il conferimento dei rifiuti di provenienza domestica. A tal fine il personale di guardiania verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare, o comunque a monitorare, i rifiuti conferiti.
2. Possono altresì accedere agli EcoCentri le utenze non domestiche per il conferimento dei propri rifiuti previa autorizzazione rilasciata dal Gestore in conformità alle regole di seguito indicate: l'autorizzazione è rilasciata alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta a condizione che siano in regola con il pagamento delle fatture del Servizio ed abbiano ritirato il contenitore per il conferimento del rifiuto urbano residuo nonché, salvo che per le situazioni di indisponibilità di spazi accertate dal Gestore, lo standard minimo dei contenitori per il conferimento dei rifiuti riciclabili. L'autorizzazione può avere una durata mensile oppure annuale.
3. E' consentito l'accesso contemporaneo all'EcoCentro di un numero di utenti tale permettere l'utilizzo dell'EcoCentro in condizioni di sicurezza e permettere inoltre un corretto controllo delle operazioni di conferimento da parte degli utenti. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte per permettere la movimentazione dei contenitori.
4. Il conferimento dei rifiuti presso gli EcoCentri è eseguito secondo le seguenti regole generali:

- a) prima dell'accesso all'Ecocentro l'utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili;
  - b) il conferimento avviene a cura dell'utente secondo le indicazioni del personale di guardiania e/o dell'apposita segnaletica;
  - c) i rifiuti vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori, mai al di fuori di essi e comunque avendo cura di non sporcare.
5. Per garantire la maggior fruizione dell'Ecocentro sono previsti limiti di conferimento per ogni tipologia di rifiuto come di seguito indicato:
- a) 1 mc per singola giornata di apertura fino ad un massimo di 3 mc al mese;
  - b) per l'utenza non domestica per i soli rifiuti ingombranti entro il limite massimo di n. 2 pezzi/anno. Possono essere valutati limiti di conferimento diversi da quelli sopra citati in casi di utenze non domestiche con una produzione di rifiuto elevata solo in determinati periodi l'anno (che non superino complessivamente i 6 mesi per anno solare); nella durata complessiva di 6 mesi possono conferire fino a 36 mc, con un limite mensile di 12 mc senza limite giornaliero. Nel caso in cui il periodo superi i 6 mesi anno, dovrà essere rilasciata una seconda autorizzazione.

Per le seguenti tipologie di rifiuto, in deroga al limite mensile di cui al precedente punto a), le quantità riportate nella tabella sottostante:

<b>RIFIUTO</b>	<b>QUANTITATIVO MASSIMO MENSILE</b>	<b>QUANTITATIVO MASSIMO ANNUALE</b>
Pneumatici	0,5 mc	1 mc
Inerti	1 mc	3 mc
Oli minerali esausti	15 litri	30 litri
Oli e grassi commestibili	100 litri	1200 litri
Prodotti etichettati "T" e/o "F"	80 litri	80 litri
Pile	5 litri	10 litri
Medicinali	5 litri	10 litri
Cartucce e Toner esauriti	10 litri	120 litri

La traduzione in concreto dei limiti indicati nel presente comma, ossia la conversione convenzionale delle quantità espresse in metri cubi o litri (es. un metro cubo corrisponde ad un determinato numero di pezzi), è demandata al Gestore previa condivisione con l'ETC.

6. Per i RAEE provenienti dai nuclei domestici, inclusi i dual use, è consentito il conferimento all'Ecocentro da parte dei detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica purché questi siano stati prodotti nel territorio servito o provengano da luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel territorio servito. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione, tramite

il portale del Centro di Coordinamento RAEE. Limitatamente ai RAEE, è consentito il conferimento oltre alla soglie del presente articolo, previo accordo con il gestore.

7. E' espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all'interno dell'Ecocentro o dell'Ecomobile.

## **TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI**

### **Art. 39 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale**

1. Per i rifiuti prodotti nell'ambito di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, regolarmente autorizzate e aperti al pubblico ovvero private, che prevedano l'occupazione temporanea – per un periodo non superiore a 21 giorni consecutivi - di locali o aree scoperte, è istituito un servizio dedicato denominato "Servizio Ecoeventi".
2. Al fine di poter attivare tempestivamente il Servizio Ecoeventi, gli organizzatori almeno tre settimane prima del loro inizio, devono compilare l'apposito modulo e trasmetterlo al Gestore sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o associazione organizzatrice.
3. Il Comune competente per territorio comunica al Gestore gli eventi e le manifestazioni autorizzati.
4. L'attivazione del servizio è comunque subordinata:
  - a) al regolare pagamento delle fatture precedentemente emesse;
  - b) all'esistenza di spazi idonei al posizionamento delle attrezzature necessarie, ossia in aree di facile accesso ed adeguatamente pavimentate.
5. Sulla base della produzione stimata di rifiuto del singolo evento è configurato uno specifico servizio: attualmente sono previste le due tipologie denominate EcoEvento Minor e EcoEvento Major, disciplinate rispettivamente nell'allegato V. Tale allegato non costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e pertanto la loro eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
6. Il servizio di raccolta, trasporto e ritiro finale di contenitori e/o sacchetti viene in ogni caso effettuato dal Gestore in giornate previamente concordate. Per il solo rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. I contenitori per la raccolta del rifiuto umido prevedono l'obbligatorio utilizzo di appositi sacchi compostabili (denominati cuffie) da richiedersi al Gestore.
7. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 2 e/o delle altre condizioni di utilizzo del kit prescelto determina l'applicazione di specifiche penali.
8. Eventuali ulteriori e nuove iniziative di prevenzione e/o riduzione dei rifiuti potranno essere comunque avviate dall'ETC informando preventivamente il Gestore.

## TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE

### **Art. 40 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione.**

1. Per i soggetti che si trovano in una particolare situazione di disagio sanitario è istituito su richiesta dell'Ente un servizio dedicato riservato esclusivamente alla gestione dei rifiuti derivanti dalla loro condizione sanitaria.
2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che soddisfano i requisiti di seguito elencati:
  - a) abbiano nel nucleo soggetti che versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie, risultanti da certificazione medica, quali, ad esempio, quelle sotto elencate le persone incontinenti, dializzati, stomatizzati;
  - b) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore (salvo particolari deroghe da concordare con ETC);
  - c) servito dal Gestore;
  - d) sono in regola con i pagamenti della tariffa;
  - e) sono in regola con la dotazione dei contenitori.
3. L'accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica. Il Comune di residenza o l'ente delegato, effettuate le dovute verifiche, provvede all'invio al Gestore delle domande idonee il prima possibile e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Il Gestore, entro i successivi 30 giorni, invierà comunicazione agli utenti beneficiari per il ritiro presso lo sportello territoriale del contenitore dedicato o per la consegna a domicilio.
5. Il servizio di cui al presente articolo prevede un contenitore aggiuntivo per la raccolta del rifiuto urbano residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i rifiuti derivanti dal disagio sanitario in conformità alla vigente normativa ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto urbano residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi dell'ETC.
6. Al venir meno di una delle condizioni che legittimano l'attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l'utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata con decorrenza dalla data dell'evento che ha determinato il venir meno di un presupposto per l'accesso al servizio.
7. La violazione dedicata -se approvata - delle norme di cui al presente articolo comporta l'automatica cessazione della tariffa dedicata -se approvata - e l'immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto nel Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 41 - Servizio per nuclei familiari con bambini in età inferiori ai tre anni**

1. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore ai 36 mesi è istituito un servizio dedicato riservato alla gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da pannolini pediatrici «usa e getta».
2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che:

- a) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica;
  - b) hanno residenza nel territorio servito dal Gestore ovvero sono affidati ai sensi di legge ad un nucleo familiare costituente utenza domestica nel territorio servito dal Gestore;
  - c) sono in regola con i pagamenti della tariffa;
  - d) sono in regola con la dotazione dei contenitori.
3. L'accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica.
  4. Il servizio di cui al presente articolo prevede, per ciascun bimbo di età inferiore ai 36 mesi un contenitore aggiuntivo da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie del rifiuto urbano residuo. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i pannolini pediatrici ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto urbano residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi dell'ETC.
  5. Al compimento del 36imo mese del bambino per il quale è stato attivato il servizio e/o comunque al venir meno di una delle condizioni che legittimano l'attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l'utente è tenuto a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata – se approvata - agli utenti del servizio con decorrenza dal compimento del 30 mese o comunque dal venir meno di altro presupposto per l'accesso al servizio.
  6. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'automatica cessazione della tariffa dedicata e l'immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

## **TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI**

### **Art. 42 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati**

1. Le utenze mercatali, ossia le utenze non domestiche relative ai mercati rionali, fissi e precari, nonché quelle dei venditori ambulanti, che non si avvalgono della facoltà di cui all'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono tenute a conferire obbligatoriamente al Gestore del servizio pubblico i propri rifiuti in modo differenziato con le modalità di seguito indicate:
  - a) utilizzando i sacchetti e/o i contenitori forniti dal Gestore per le seguenti tipologie di rifiuto (allegato II) :
    - i. umido;
    - ii. rifiuto urbano residuo;
    - iii. plastica lattine, ad eccezione degli imballaggi maleodoranti (es del pesce) da conferirsi sfusi e impilati in modo ordinato;
  - b) gli imballaggi in carta, cartone e legno (es. cassette) vanno conferiti puliti, sfusi e impilati in modo ordinato.
2. A fine mercato il Gestore provvede al ritiro di contenitori, sacchetti e rifiuti sfusi.
3. Il servizio di base non comprende il posizionamento e ritiro di eventuali transenne a delimitazione dell'area interessata dal mercato e a regolazione del traffico veicolare.
4. Il servizio Mercati segue le frequenze di svolgimento dei mercati rionali. Nel caso in cui i mercati settimanali ricadano in giornate festive, il Gestore richiede ai Comuni di comunicare, con congruo anticipo, se il mercato sarà oggetto di annullamento o spostamento. Il servizio viene comunque garantito nel giorno in cui verrà effettuato il mercato, anche se festivo.

## **TITOLO VIII – SCUOLE**

### **Art. 43 - La raccolta differenziata nelle scuole**

1. Costituiscono “scuole” o “scuola” ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado.
2. Per ciascuna scuola lo standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è determinato in base al criterio denominato “litro/alunno”, calcolato in base alle quantità di rifiuto prodotte a scuola rapportate al numero degli alunni iscritti. Tale criterio è proporzionato al grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado) ed alla frequenza di svuotamento dei contenitori prevista per la raccolta domiciliare ed è periodicamente aggiornabile. L’attuale standard è previsto nell’allegato VI: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
3. I contenitori per la gestione dei rifiuti scolastici delle scuole statali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei locali destinati all’attività didattica, mentre per i rifiuti prodotti all’interno di locali adibiti ad attività non didattiche (es. mense e palestre locali ad uso promiscuo, etc.) la Scuola o altro soggetto ha l’obbligo di dotarsi di appositi e specifici contenitori.

## **CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

### **Art. 44 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali**

1. Ai sensi dell'art. 188, comma 1, D.lgs. 152/2006 i produttori iniziali di rifiuti speciali o i detentori di rifiuti speciali provvedono al loro trattamento direttamente oppure possono affidarli a un intermediario o a un commerciante o possono conferirli ad un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti oppure al Gestore (in quanto soggetto affidatario del servizio di raccolta degli urbani): in quest'ultima ipotesi il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti speciali viene svolto previa sottoscrizione di apposita Convenzione col Gestore. La Convenzione tipo per la raccolta e la gestione di una o più tipologie di rifiuti speciali è approvata dall'ETC.
2. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero o dello smaltimento, a cura e spese del produttore iniziale, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
3. Nel caso siano stati attivati dei circuiti organizzati di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti, la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce il contratto di servizio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 152/2006.

## **CAPO V            DIVIETI E SANZIONI**

### **Art. 45 -            Controllo**

1. L'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, disciplinate dal presente Regolamento, sono attribuite all'ETC, ivi inclusa l'intera gestione dell'eventuale contenzioso in sede di ricorso contro le medesime.

### **Art. 46 -            Divieti**

2. Fatto salvo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006, sono altresì vietati ai sensi del presente Regolamento:
  - a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
  - b) l'esposizione di contenitori e/o sacchetti autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
  - c) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
  - d) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per il conferimento dei rifiuti;
  - e) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento;
  - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
  - g) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
  - h) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;
  - i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
  - j) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
  - k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi liquefatto in sacchetti non autorizzati;
  - l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto urbano residuo sfuso o in sacchetti non conformi;
  - m) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile;
  - n) insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico, con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), anche con attività di volantaggio e simili;
  - o) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
  - p) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto vetro-plastica-lattine all'interno di sacchetti;
  - q) il conferimento al servizio pubblico di rifiuto senza autorizzazione o adesione allo specifico servizio, ove prevista;
  - r) l'utilizzo improprio dei cestini stradali;
  - s) conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l'utilizzo degli appositi contenitori.
2. In particolare, presso gli EcoCentri e il servizio Ecomobile (dove attivato), sono vietati:
  - a) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti;
  - b) il conferimento di rifiuti della tipologia di rifiuti diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
  - c) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche senza preventiva autorizzazione;
  - d) l'utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta;
  - e) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo dell'EcoCentro e/o dall'operatore;
  - f) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati.

**Art. 47 - Sanzioni**

- I. Ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 euro. Per le violazioni di cui all'elenco che segue si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come indicato per ciascuna fattispecie:

<b>Violazione</b>	<b>Rif.</b>	<b>Importo Minimo</b>	<b>Importo Massimo</b>
a) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;	Art. 42, comma 1, lett. c)	€ 25,00	€ 500,00
b) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento;	Art. 42, comma 1, lett. e)	€ 25,00	€ 500,00
c) conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l'utilizzo degli appositi contenitori.	Art. 42, comma 1, lettera t)	€ 100,00	€ 500,00
d) L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;	Art. 42, comma 1, lett. f)	€ 25,00	€ 500,00
e) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;	Art. 42, comma 1, lett. g)	€ 25,00	€ 500,00
f) comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;	Art. 42, comma 1, lett. h)	€ 25,00	€ 500,00
g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti;	Art. 42, comma 1, lett. j)	€ 25,00	€ 500,00
h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, liquefatti o in sacchetti non autorizzati;	Art. 42, comma 1, lett. k)	€ 25,00	€ 500,00
i) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto urbano residuo sfuso o in sacchetti non conformi;	Art. 42, comma 1, lett. l)	€ 25,00	€ 500,00

<b>Violazione</b>	<b>Rif.</b>	<b>Importo Minimo</b>	<b>Importo Massimo</b>
j) il conferimento al servizio di raccolta del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile;	Art. 42, comma 1, lett. m)	€ 25,00	€ 500,00
k) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche, senza autorizzazione preventiva presso gli ecocentri;	Art. 42, comma 2, lett. c)	€ 80,00	€ 500,00

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, ai fini dell'estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, salvo che per le violazioni per le quali, il Comune, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, stabilisca con apposita deliberazione un diverso importo.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre al risarcimento per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento. L'ETC, per il ripristino dello stato dei luoghi, potrà determinare le somme dovute anche in via forfettaria a carico del responsabile od obbligato in solido.

## **CAPO VI    DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Art. 48 - Osservanza di altre disposizioni**

- I. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione dei rifiuti.

### **Art. 49 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia**

- I. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 50 - Entrata in vigore del Regolamento**

- I. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

**ALLEGATI**  
**al Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti**

**Allegato I – Standard sacchetti**

**Rifiuto urbano residuo**

<b>Fornitura massima* annua di sacchetti per il rifiuto urbano residuo Utenze domestiche</b>	
Quantità sacchetti	
60 litri circa	
50	

<b>Fornitura massima annua di sacchetti per il rifiuto urbano residuo Utenze non domestiche</b>		
	Quantità sacchetti	
	60 litri circa	110 litri circa
Standard per contenitore da 120 litri	100	-
Standard per contenitore da 240 litri	100	50
Standard per contenitore da 360 litri	100	75
Volumi superiori (fino a 25.000 litri)		500

**Rifiuto umido**

<b>Fornitura massima* annua di sacchetti per il rifiuto umido Utenze domestiche</b>	
Quantità sacchetti	
7 litri circa	
150	

<b>Fornitura massima annua di sacchetti per il rifiuto umido Utenze non domestiche</b>			
Quantità sacchetti			
	7 litri circa	40 litri circa	Fodere o cuffie
Standard per contenitore da 25 litri	150	25	-
Standard per contenitore da 120 litri e 240 litri	-	150	Fodere da 120 litri n. 100

**Sacchetti per utenze affittate ad uso turistico o utilizzate saltuariamente dai proprietari stessi come seconde case**

Tipologia rifiuto	Capacità dei sacchetti (litri)	Quantità
Rifiuto urbano residuo	30 litri	10
Carta	35 litri	10
Umido	12 litri	20
Vetro, plastica e lattine	30 litri	15

**Sacchetti per servizio mercati**

Tipologia rifiuto	Capacità dei sacchetti (litri)	Quantità
Rifiuto urbano residuo	110 litri	50
Umido	80 litri	75

## Allegato II – Pesì standard servizi a pesatura

Tipologia rifiuto	Peso specifico minimo (Kg/lt)	Peso specifico massimo (Kg/lt)	Peso specifico medio (Kg/lt)
Rifiuto urbano residuo	0,06	0,12	0,09
Rifiuto umido	0,25	0,75	0,50
Vetro Plastica Lattine	0,06	0,08	0,07
Carta e cartone	0,05	0,15	0,10
Vetro	0,17	0,23	0,20
Cartone	0,05	0,1	0,07
Rifiuto vegetale	0,20	0,32	0,26
Legno	0,04	0,10	0,07
Imballaggi in plastica	0,04	0,06	0,05
Vetro Lattine	0,07	0,23	0,15

## Allegato III - Tipologie di rifiuti conferibili presso gli Eco centri

RIFIUTO	PROVENIENZA	CODICE CER
Vetro		15 01 07 imballaggi in vetro
		20 01 02 rifiuti in vetro
Plastica		15 01 02 imballaggi in plastica
		20 01 39 rifiuti plastici
Metallo		15 01 04 imballaggi in metallo
		20 01 40 rifiuti metallici
Sfalci e ramaglie		20 02 01 rifiuti biodegradabili
Inerti	(solo se provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
		170904 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
		20 02 02 terra e roccia
Cartone		15 01 01 imballaggi in carta e cartone
		20 01 01 rifiuti di carta e cartone
Rifiuti ingombranti		20 03 07 ingombranti
Legno		15 01 03 imballaggi in legno
		20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)	Domestica Non domestica (solo dual use)	20 01 21* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
		20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
		20 01 35* - 20 01 36 rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche
Pneumatici	domestica	16 01 03 pneumatici fuori uso
Oli minerali esausti	domestica	20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
Oli e grassi commestibili		20 01 25 oli e grassi commestibili
Prodotti etichettati "T" e/o "F"	domestica	15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze
		160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
		20 01 13* solventi
		20 01 14* acidi
		20 01 15* sostanze alcaline
		20 01 17* prodotti fotochimici
		20 01 19* pesticidi
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		

RIFIUTO	PROVENIENZA	CODICE CER
		20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*
		20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
		20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*
Pile	domestica	20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
		20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
Cartucce e Toner esauriti	domestica	08 03 18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
Medicinali	domestica	20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
		20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*
Indumenti usati e altri rifiuti tessili		20 01 10 abbigliamento
		20 01 11 accessori e prodotti tessili

## Allegato IV – Servizi Ecoeventi

### ECOEVENTO MAIOR

1. Il servizio denominato “EcoEvento Maior” prevede l’utilizzo di appositi contenitori, consegnati e ritirati dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. Lo standard attuale dei contenitori utilizzabili è riportato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	ATTREZZATURA
Secco residuo	n. 30 sacchi da 110 lt di colore grigio
Umido	n. 10 sacchi umido da 240 lt ( <b>massimo n. 300 se utilizzo di stoviglie compostabili</b> )
Secco residuo	Contenitore da 240 lt
Secco residuo	Contenitore da 1000 lt ( <b>massimo n. 3 cassonetti</b> )
Vetro-plastica-lattine	Contenitore da 1000 lt
Carta	Contenitore da 1000 lt
Umido	Contenitore da 240 lt ( <b>da esporre in giro ordinario</b> )
	Contenitore da 1000 lt per le sole stoviglie compostabili ( <b>N.B.: tassativamente da non esporre durante il giro ordinario</b> )
Olio	Fino ad un max di n. 10 bidoni da 50 lt (o 1 cisterna da 1.000 lt)
Cartone ed imballaggi (plastica vetro, metallo, legno, stoviglie usa e getta (PS+PP))	Autorizzazione accesso all'Ecocentro (durate 1 mese)
Fornitura e ritiro contenitori	

3. In ogni caso, i contenitori carrellati del singolo evento possono avere una volumetria massima complessiva di 8.000 litri.
4. Il Gestore di regola provvede allo svuotamento dei contenitori a fine evento, contestualmente al loro ritiro. Per lo svuotamento del rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è comunque possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. Eventuali svuotamenti intermedi per altre frazioni di rifiuto possono essere richiesti e concordati col Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva.
5. A richiesta degli organizzatori possono essere fornite in comodato d’uso dal Gestore una o più strutture denominate Ecopunto, da utilizzarsi per il conferimento diretto dei rifiuti da parte dei partecipanti alla manifestazione. Gli Ecopunti non possono mai essere utilizzati per il conferimento finale dei rifiuti al Gestore. Sono a carico degli organizzatori i seguenti oneri:
  - a) l’allestimento degli EcoPunti presso l’area di svolgimento della manifestazione od evento;
  - b) il periodico svuotamento dei rifiuti raccolti tramite EcoPunti e il loro corretto conferimento differenziato presso gli appositi contenitori per la raccolta finale dei rifiuti;
  - c) la vigilanza circa la corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli utenti presso gli EcoPunti;
  - d) la restituzione della struttura EcoPunti congiuntamente all’attrezzatura dell’Ecoevento al termine della manifestazione o evento.

## ECOEVENTO MINOR

1. Il servizio denominato “EcoEvento Minor” prevede il conferimento dei rifiuti, a scelta del richiedente, mediante appositi contenitori da ritirarsi presso un Ecosportello abilitato; il ritiro dei contenitori viene effettuato dal Gestore.
2. Lo standard attuale dei contenitori utilizzabili è riportato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	ATTREZZATURA
Secco residuo	n. 1 Contenitore da 240 lt (inclusi 2 sacchi)
Vetro-plastica-lattine	n. 1 Contenitore da 240 lt
Carta	n. 1 Contenitore da 240 lt
Umido	n. 1 Contenitore da 120 lt incluse 2 cuffie <b>(da esporre in giro ordinario)</b>
Olio	n. 1 Contenitore da 50 lt
Cartone ed imballaggi (plastica vetro, metallo, legno, stoviglie usa e getta (PS+PP))	Autorizzazione accesso all'Ecocentro (durate 1 mese)

# Allegato V – Standard Scuole

## Zone Standard

### LITRO ALUNNO

SECCO INFANZIA	
litro/alunno	1,775442281
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-70
240	71-140
360	141-210
660	211-380
1000	381-570

SECCO PRIMARIA	
litro/alunno	1,331386816
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-95
240	96-185
360	186-280
660	281-500
1000	501-760

SECCO SECONDARIA 1°	
litro/alunno	1,24804933
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-100
240	101-200
360	201-290
660	291-530
1000	531-800

SECCO SECONDARIA 2°	
litro/alunno	1,93732
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-70
240	71-130
360	131-190
660	191-350
1000	351-520
2000	521-1030
da valutare da 1031	

CARTA INFANZIA	
litro/alunno	5,354741099
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-30
240	31-50
360	51-75
660	76-130
1000	131-200

CARTA PRIMARIA	
litro/alunno	3,589008
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-40
240	41-70
360	71-100
660	101-190
1000	191-290
2000	291-560
da valutare da 561	

CARTA SECONDARIA 1°	
litro/alunno	2,705386
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-50
240	51-90
360	91-140
660	141-250
1000	251-380
2000	381-740
da valutare da 741	

CARTA SECONDARIA 2°	
litro/alunno	3,79
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-35
240	36-65
360	66-100
660	101-175
1000	176-265
2000	266-530
3000	531-790
da valutare da 791	

VPA INFANZIA	
litro/alunno	0,809994333
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-150
240	151-300
360	da 301

VPA PRIMARIA	
litro/alunno	0,515255181
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-240
240	241-470
360	471-710

VPA SECONDARIA 1°	
litro/alunno	0,689608
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-175
240	176-350
360	351-525
660	526-960
1000	da 961

VPA SECONDARIA 2°	
litro/alunno	0,689608
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
120	0-175
240	176-350
360	351-525
660	526-960
1000	da 961

UMIDO	
LITRI	FASCE DI ALUNNI
CASSONETTO	
22	0-400
44	401-600
120	601-1200
240	da 1201

**Regolamento**  
**per l'applicazione della Tariffa corrispettiva**  
**per la gestione dei rifiuti urbani**  
**(Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)**

## Sommario

<b>PARTE PRIMA</b> .....	5
<b>PRINCIPI GENERALI</b> .....	5
<b>Art. 1 - Oggetto</b> .....	5
<b>Art. 2 - Ente competente alla determinazione dei corrispettivi del servizio ed articolazione tariffaria agli utenti</b> .....	5
<b>Art. 3 - Definizioni</b> .....	5
<b>Art. 4 - Sistemi di misurazione puntuale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva</b> .....	9
<b>Art. 5 - Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa corrispettiva</b> .....	9
<b>Art. 6 - Soggetti obbligati</b> .....	10
<b>Art. 7 - Obbligazione pecuniaria</b> .....	11
<b>PARTE SECONDA</b> .....	12
<b>METODO DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA</b> .....	12
<b>TITOLO PRIMO - STRUTTURA E REGOLE GENERALI DEL MODELLO TARIFFARIO CORRISPETTIVO</b> .....	12
<b>Art. 8 - Metodo di determinazione della Tariffa Corrispettiva</b> .....	12
<b>Art. 9 - Determinazione della Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio</b> .....	14
<b>Art. 10 - Regole per la determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche</b> .....	14
<b>Art. 11 - Regole per la determinazione della superficie delle utenze non domestiche</b> .....	15
<b>Art. 12 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio</b> .....	16
<b>Art. 13 - Regole per la determinazione delle unità di accesso al servizio</b> .....	17
<b>Art. 14 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Raccolta</b> .....	17
<b>Art. 15 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Trattamento</b> .....	18
<b>TITOLO SECONDO - PARTICOLARI MODALITA' APPLICATIVE DELLE TARIFFE UNITARIE</b> .....	19
<b>Art. 16 - Riduzione per autocompostaggio</b> .....	19
<b>Art. 17 - Riduzioni per avvio a riciclo dei propri rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche</b> .....	19
<b>Art. 18 - Riduzione per convenzionamento per il servizio di raccolta dei rifiuti speciali</b> .....	19
<b>Art. 19 - Scuole</b> .....	20
<b>Art. 20 - Occupazioni temporanee e manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti</b> .....	20
<b>Art. 21 - Utenze Mercatali</b> .....	22
<b>Art. 22 - Utenza domestica aggregata</b> .....	22
<b>Art. 23 - Utenza non domestica unica</b> .....	23
<b>Art. 24 - Accesso all'Ecocentro</b> .....	23
<b>Art. 25 - Servizi a domanda individuale (cd. extra-Tariffa)</b> .....	24
<b>PARTE TERZA</b> .....	24

<b>RAPPORTI TRA GESTORE ED UTENTI</b> .....	24
<b>Art. 27 - Comunicazione obbligatoria</b> .....	24
<b>Art. 28 - Comunicazioni obbligatorie in casi particolari</b> .....	25
<b>Art. 29 - Controllo</b> .....	26
<b>Art. 30 - Riscossione ordinaria</b> .....	27
<b>Art. 31 - Riscossione Coattiva</b> .....	28
<b>Art. 32 - Interessi e spese</b> .....	28
<b>Art. 33 - Dilazioni del termine di pagamento e rateizzazioni di pagamento</b> .....	28
<b>Art. 34 - Rettifiche e rimborsi</b> .....	28
<b>PARTE QUARTA</b> .....	29
<b>SANZIONI E PENALI</b> .....	29
<b>Art. 35 - Sanzioni</b> .....	29
<b>Art. 36 - Penali</b> .....	29
<b>PARTE QUINTA</b> .....	30
<b>PERIODO TRANSITORIO</b> .....	30
<b>Art. 37 - Entrata in vigore</b> .....	30
<b>Art. 38 - – Determinazione della Tariffa corrispettiva</b> .....	31
<b>Art. 39 - Commisurazione della parte fissa</b> .....	31
<b>Art. 40 - Commisurazione della parte variabile</b> .....	32
<b>Art. 41 - Tariffe per particolari condizioni d’uso</b> .....	33
<b>Art. 42 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa</b> .....	34
<b>Art. 43 - Tariffa per manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti</b> .....	34
<b>Art. 44 - Mercati fissi e precari</b> .....	35
<b>Art. 45 - Servizi per le utenze non domestiche presso l’Ecoentro</b> .....	36
<b>PARTE SESTA</b> .....	36
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	36
<b>Art. 46 - Contenzioso e autotutela</b> .....	36
<b>Art. 47 - Rinvio</b> .....	36
<b>PARTE SETTIMA</b> .....	37
<b>ALLEGATI</b> .....	37
<b>ALLEGATO 1 – STRUTTURA GENERALE DI CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE E DELLE TARIFFE ALL’UTENZA</b> .....	37
<b>ALLEGATO 2 – CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE E DELLE TARIFFE ALL’UTENZA</b> .....	38
<b>ALLEGATO 3 – RIPARTIZIONE DELLE UNITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO IN CASO DI UTENZE     MERCATALI</b> .....	41
<b>ALLEGATO 4 – RIPARTIZIONE DELLE UNITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO IN CASO DI UTENZE     AGGREGATE</b> .....	42

ALLEGATO 5 – RIEPILOGO DELLE MODALITA’ DI COMMISURAZIONE DELLE QUANTITA’ DI RIFIUTI PRODOTTI .....	43
ALLEGATO 6 – VALORI SOGLIA DI UNITA’ DI SERVIZIO .....	44
ALLEGATO 7 – PERIODO TRANSITORIO - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale .....	46
ALLEGATO 8 – PERIODO TRANSITORIO - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale .....	49
ALLEGATO 9 – PERIODO TRANSITORIO - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale .....	54
ALLEGATO 10 – PERIODO TRANSITORIO - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della Tariffa relativa alle utenze non domestiche con contenitori condominiali .....	56
ALLEGATO 11 – PERIODO TRANSITORIO - Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche .....	57
ALLEGATO 12 – PERIODO TRANSITORIO - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche .....	57
ALLEGATO 13 – PERIODO TRANSITORIO – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche .....	58
ALLEGATO 14 – PERIODO TRANSITORIO - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti .	58
ALLEGATO 15- PERIODO TRANSITORIO – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale .....	60
ALLEGATO 16 – PERIODO TRANSITORIO – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali .....	62

## **PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 1, commi 667 e 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplina l'applicazione della Tariffa avente natura corrispettiva per il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani: tale Tariffa ha natura di entrata patrimoniale di diritto pubblico e rispetta le previsioni contenute nel Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della metodologia definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): sono pertanto fatti salvi i provvedimenti adottati da tale Autorità nell'esercizio delle competenze regolatorie previste dall'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Alla Tariffa corrispettiva sono applicate le imposte previste dalla normativa vigente, ossia:
  - a) il tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  - b) in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti, l'imposta sul valore aggiunto in conformità alla disciplina contenuta nel D.P.R. 633/1972.

### **Art. 2 - Ente competente alla determinazione dei corrispettivi del servizio ed articolazione tariffaria agli utenti**

1. Ai sensi della normativa vigente le funzioni di determinazione delle tariffe all'utenza in questa fase sono esercitate dal Comune, quale ente di governo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza.
2. Il Comune si configura altresì come Ente territorialmente competente (ETC) ai sensi della vigente disciplina regolatoria del metodo tariffario rifiuti (MTR) definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Il corrispettivo del Servizio da finanziare attraverso la tariffa corrispettiva è annualmente determinato mediante la predisposizione del Piano finanziario in conformità alla normativa vigente e secondo la metodologia regolatoria definita da ARERA (MTR) *pro tempore* vigente. Tale Piano assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del Servizio.
4. Le tariffe agli utenti sono approvate annualmente dall'ETC con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe agli utenti entro tale termine, s'intendono prorogate le tariffe in vigore secondo la metodologia regolatoria definita da ARERA (MTR) *pro tempore* vigente.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, in conformità agli indirizzi dell'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC), varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.
2. Nel prosieguo del presente Regolamento, pertanto, è da intendersi:
  - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o

- meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- c) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta (Ecocentri) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - d) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - e) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - f) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - g) **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
  - h) **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
  - i) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
  - j) **recupero di materia**: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
  - k) **riciclaggio o riciclo**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - l) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
  - m) **rifiuto urbano residuo - RUR**: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e simili (EER 200301);
  - n) **misurazione puntuale**: determinazione del peso (pesatura diretta) o del volume (pesatura indiretta) della quantità di RUR, nonché di specifiche frazioni differenziate, conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
  - o) **rilevazione puntuale**: determinazione con sistemi semplificati rispetto alla pesatura diretta o indiretta della quantità di frazioni e/o flussi differenziati di rifiuti conferiti da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
  - p) **rilevazione ponderale o pesatura diretta**: misurazione della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza mediante la rilevazione diretta del peso;
  - q) **rilevazione volumetrica o pesatura indiretta**: misurazione della quantità di rifiuto conferita da ciascuna utenza mediante la rilevazione del volume e successiva attribuzione del peso mediante parametro di conversione Kpeso;
  - r) **utente**: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
  - s) **utenza**: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un utente;
  - t) **utenza aggregata**: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.
  - u) **Piano Economico Finanziario (PEF)**: documento elaborato ai sensi delle disposizioni di ARERA che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario.

3. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono, altresì, le seguenti definizioni e denominazioni:
- a) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio;
  - b) **rifiuti urbani interni o rifiuti interni**: i rifiuti urbani prodotti all'interno delle utenze domestiche e non domestiche;
  - c) **rifiuti urbani esterni o rifiuti esterni**: i rifiuti urbani che si producono all'esterno delle utenze domestiche e non domestiche e per i quali sono istituiti ed organizzati servizi collettivi ed indivisibili di raccolta e gestione (es. rifiuti da abbandoni, cestini, spazzamento ecc.);
  - d) **rifiuti urbani domestici o rifiuti domestici**: i rifiuti interni prodotti dalle utenze domestiche, sia rifiuto residuo che da raccolta differenziata quali: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - e) **rifiuti urbani simili o rifiuti simili**: i rifiuti interni prodotti dalle utenze non domestiche, sia rifiuto residuo che da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
  - f) **entrate tariffarie**: corrispettivo complessivo annuale del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ammesso a riconoscimento tariffario in conformità alla metodologia regolatoria *pro tempore* vigente;
  - g) **ARERA**: L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 nata con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;
  - h) **Ente Territorialmente Competente (ETC)**: l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, il Comune, ovvero la Regione, o la Provincia autonoma, come indicato dall'articolo 1, co.1 del Metodo Tariffario Rifiuti periodo 2022-2025 (MTR-2);
  - i) **Gestore**: soggetto che, in quanto affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, esegue i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani applica e riscuote la Tariffa corrispettiva;
  - j) **Servizio**: insieme delle attività e dei servizi che rientrano nel perimetro del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
  - k) **utenze domestiche**: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
  - l) **utenze non domestiche**: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalla civile abitazione;
  - m) **utenza condominiale**: particolare utenza aggregata che, nel rispetto del Regolamento tecnico di gestione del servizio, utilizza i contenitori condominiali o contenitori collettivi);
  - n) **unità immobiliare**: locali autonomi ed indipendenti definiti sulla base del dato iscritto al Catasto nazionale degli immobili;
  - o) **Zona territoriale omogenea**: aree territoriali aventi caratteristiche fisiche, demografiche ed edilizie omogenee;
  - p) **Ecocentro** (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; area recintata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e di rifiuti particolari destinati allo smaltimento;
  - q) **standard di servizio**: organizzazione dei servizi, individuali (es. volumetria contenitori) e collettivi (es. intensità spazzamento, presenza di servizi aggiuntivi), differenziata in ragione della zona omogenea ove è ubicata l'utenza;
  - r) **Matrice di costo**: aggregazione omogenea dei costi di gestione dei rifiuti urbani che per loro natura sono riferiti a ordini di fruizione dei servizi distinti in base alla struttura degli stessi. Sono articolate in:
    - i. **Matrice di Costo per la Cura del Territorio**: sono compresi i costi di gestione riferiti alla fruizione minima e condivisa dei servizi atti a garantire l'esistenza del servizio universale, la tutela del territorio, l'igiene urbana collettiva e la predisposizione di base del servizio all'utenza; inoltre, si aggregano in questa componente i costi per l'erogazione del servizio pubblico di cui gode anche l'utenza per lo standard di servizio offerto nella gestione dei rifiuti esterni.

- Nella Matrice di Costo per la Cura del Territorio rientrano i costi dei servizi collettivi quali la tutela del territorio, l'igiene urbana collettiva e la predisposizione di base dei servizi collettivi alle utenze, eventualmente differenziato in ragione dello standard di zona, nonché l'esercizio delle funzioni pubbliche necessarie a garantire l'accessibilità e l'universalità del servizio per la collettività di riferimento: tra essi lo spazzamento, lo svuotamento dei cestini, gli abbandoni di rifiuti, il funzionamento dell'ente di governo e dell'autorità nazionale di regolazione del servizio;
- ii. **Matrice di Costo di Accesso al Servizio:** sono compresi i costi di gestione riferiti alle attività che permettono la fruizione del proprio servizio da parte di un'utenza, sia per servizi specifici individuali sia per servizi rivolti a un complesso di utenze, eventualmente differenziati in ragione dello standard di zona. Sono compresi i costi di attivazione dei servizi alla singola utenza, mediante mezzi, strumenti e attrezzature specifiche, attraverso i quali l'utente può utilizzare il servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani;
  - iii. **Matrice di Costo di Raccolta:** sono compresi i costi di gestione collegati alla gestione dei flussi dei rifiuti urbani prodotti dall'utenza, raccolti e successivamente trasportati per l'avvio a recupero o smaltimento; comprende altresì, in detrazione ai costi, i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
  - iv. **Matrice di Costo di Trattamento:** sono compresi i costi di gestione collegati alla gestione dei flussi di rifiuti urbani derivanti dal trattamento per il recupero o lo smaltimento; comprende altresì, in detrazione ai costi, i proventi derivanti dalla vendita di materiali o energia derivanti dai rifiuti;
- s) **vettore di costo:** la parte dei costi di una matrice di costo che si riferisce in modo omogeneo a una specifica prestazione erogata in relazione a uno specifico flusso di servizio, di raccolta o di trattamento di una tipologia di rifiuti per la quale si deve calcolare una specifica tariffa unitaria a copertura del medesimo;
  - t) **flusso di rifiuti:** quantità di rifiuti gestita, riferita agli elementi dimensionali che la caratterizzano. Gli elementi dimensionali sono definiti e categorizzati in funzione del numero e della tipologia delle caratteristiche omogenee di gestione: area di riferimento, tipologia di rifiuti, modello di conferimento, tipologia del servizio, destinatari del servizio, tipizzazione delle attrezzature e grado di scelta a disposizione dell'utente;
  - u) **parte fissa:** sommatoria dei costi della Matrice di Costo per la Cura del Territorio e della Matrice di Costo di Accesso al Servizio, determinate in conformità alla metodologia regolatoria *pro tempore* vigente;
  - v) **parte variabile:** sommatoria dei costi della Matrici di Costo di Raccolta e della Matrice di Costo di Trattamento, determinate in conformità alla metodologia regolatoria *pro tempore* vigente;
  - w) **tariffa:** corrispettivo annuale del Servizio a carico di ciascuna utenza determinato dall'ETC;
  - x) **tariffa unitaria:** il prezzo per le unità di utilizzo, di godimento, di prodotto di rifiuto, erogate dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'ETC in conformità alle regole e alle determinazioni di ARERA;
  - y) **quota fissa:** parte del corrispettivo annuale del Servizio dovuto da una utenza, derivante dalla parte fissa dei costi di gestione, calcolata mediante applicazione delle tariffe unitarie approvate alle unità di utilizzo, godimento e consumo riferite alla medesima utenza;
  - z) **quota variabile:** parte del corrispettivo annuale del Servizio dovuto da una utenza, derivante dalla parte variabile dei costi di gestione, calcolata mediante applicazione delle tariffe unitarie approvate alle unità di utilizzo, godimento e consumo riferite alla medesima utenza.
  - aa) **presa:** singolo svuotamento del bidone/contenitore/sacco/limitatore volumetrico, effettuato nell'ambito della raccolta effettuata dagli addetti preposti;
  - bb) **servizi a domanda individuale ordinari:** servizi predisposti in modo continuativo dal Gestore, quali ad esempio raccolta domiciliare ingombranti e/o RAEE;
  - cc) **servizi a domanda individuale a carattere occasionale:** servizi a domanda individuale di cui all'art. 25 del presente regolamento;
  - dd) **utenze domestiche e non domestiche tenute a disposizione:** utenze predisposte all'uso ma non abitate o utilizzate, neppure in via temporanea;
  - ee) **secondo case:** abitazioni utilizzate temporaneamente e/o di uso stagionale.

#### **Art. 4 - Sistemi di misurazione puntuale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva**

1. La Tariffa corrispettiva di cui al presente Regolamento è applicata e riscossa dal Gestore nel territorio dell'ETC mediante sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti.
2. La Tariffa corrispettiva e i sistemi di misurazione puntuale applicati nel territorio dell'ETC sono conformi alle previsioni del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*.
3. A tal fine il Gestore si impegna a garantire e implementare secondo i migliori standard tecnici *pro tempore* vigenti un sistema di raccolta domiciliare di tutte le principali frazioni di rifiuto - umido, carta e cartone, vetro-plastica-lattine, verde, rifiuto urbano residuo - che consenta di:
  - a) identificare l'utente conferente;
  - b) registrare i conferimenti dei rifiuti oggetto di quantificazione di ciascuna utenza;
  - c) misurare in modo diretto (pesatura) o indiretto (volume) le quantità conferite da ciascuna utenza, singola o aggregata, delle frazioni rilevanti ai fini tariffari; per alcuni particolari servizi, caratterizzati da residualità e omogeneità delle unità elementari di utilizzo o consumo del servizio, il volume o il peso possono corrispondere a unità di numerosità;
  - d) commisurare la Quota Variabile, come articolata dal presente Regolamento, alla quantità, qualità e servizio erogato a ciascuna utenza.
4. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica ovvero in caso di perdita e/o danno totale o parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti conferiti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti dalla stessa effettuati nel periodo precedente o successivo, oppure sui dati medi statistici riferiti alla medesima tipologia di utenza.
5. La quantificazione dei rifiuti mediante rilevazione volumetrica è calcolata, in conformità al Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, in relazione ai volumi complessivi svuotati e al relativo peso specifico. Il peso specifico da utilizzare per la conversione del volume in peso è effettuato a consuntivo, per il periodo considerato, mediante il rapporto fra il peso effettivo del rifiuto urbano residuo provenienti dal flusso di raccolta e il volume complessivo dei vuotamenti ai quali attribuire il peso da addebitare agli utenti.
6. In caso di significativo scostamento fra le quantità previste in sede di determinazione delle tariffe e quelle riscontrate a consuntivo, il peso specifico ovvero la quantità di riferimento possono essere determinati in via amministrativa dall'ETC nella misura che assicuri il ricavo definito con l'approvazione delle tariffe.

#### **Art. 5 - Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa corrispettiva**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della Legge 147/2013, il presupposto della Tariffa corrispettiva è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per contro, non integrano tale presupposto le aree scoperte pertinenti o accessorie ai locali di cui al periodo precedente e non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile (es: androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo, ecc.) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La Tariffa corrispettiva è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia stato attivato anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica salvo che tale attivazione sia stata disposta in adempimento di un obbligo di legge.
3. La Tariffa corrispettiva è dovuta anche in caso di possesso o detenzione temporanea, ossia per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, di locali od aree sia private che pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio: per tali utenze temporanee la tariffa è determinata secondo le regole stabilite nei successivi articoli 20 e 21.
4. Sono esclusi dal pagamento della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o

regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

5. Non sono oggetto del pagamento della Tariffa, risultando in obiettive e continuative condizioni di non utilizzo ovvero in ragione del particolare uso cui sono destinate, le seguenti superfici:
  - a) le unità immobiliari (sia domestiche sia non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e rileva limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni in parola;
  - b) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
  - c) le unità immobiliari ove non si abbia di regola la presenza umana, quali a titolo esemplificativo cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici ecc.;
  - d) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti;
  - e) le aree scoperte adibite a parcheggi aventi carattere pertinenziale.
6. L'onere di comunicare e comprovare la sussistenza dei casi di esclusione dal presupposto normativo, in quanto eccezione alla presunzione generale contenuta nell'art. 1, comma 641, della Legge 147/2013, rimane a carico all'utente interessato: a tal fine l'utente deve dare apposita comunicazione al Gestore, allegando la documentazione attestante la sussistenza della condizione di esclusione ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000, nei termini e modalità di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
7. La mancata utilizzazione del Servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva che, ricorrendone i presupposti di legge, viene comunque applicata in conformità alle regole di cui ai successivi articoli. Il soggetto obbligato è responsabile, secondo le norme della custodia del comodato, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento, del materiale e delle dotazioni individuali fornite dal Gestore per la raccolta dei rifiuti.
8. Quando un immobile principale e le sue competenze appartengono alla stessa persona fisica o giuridica e si trovano sulla stessa particella (mappale) catastale, è possibile accorpate le utenze a patto che sia fornita da parte dell'utente la documentazione necessaria a provare tale sussistenza. I subalterni non possono essere accorpate e sono da considerarsi unità singole, tranne nei casi di pratica di fusione catastale.

## **Art. 6 - Soggetti obbligati**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge 147/2013, sono obbligati al pagamento della Tariffa coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali e/o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (interni e/o esterni), con vincolo di solidarietà (art. 1292 codice civile) tra i componenti del nucleo familiare ovvero tra coloro che usano in comune i predetti locali e/o le aree. Per le abitazioni tenute a disposizione e le seconde case il vincolo di solidarietà opera tra i componenti del nucleo familiare dell'abitazione principale e/o di residenza, ancorché posta in altro Comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di riscossione, sia volontaria che coattiva, della Tariffa.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Il soggetto obbligato in via principale al pagamento della Tariffa è di regola individuato:
  - per le utenze domestiche nella persona che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza o, in mancanza di tale comunicazione, nell'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe comunale;
  - per le utenze non domestiche nella persona che, avendo i poteri di rappresentanza, ha delegato la sottoscrizione o sottoscritto direttamente la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza o, in

mancanza di tale comunicazione, nella persona fisica titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, e per i comitati o associazioni non riconosciute, anche prive di Codice Fiscale, nelle persone fisiche che li rappresentano o li dirigono.

Rimangono altresì obbligati in via solidale tutti i soggetti di cui al comma 1.

4. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo: in tale ipotesi rileva esclusivamente la superficie utilizzata per l'esercizio dell'attività economica o professionale.
5. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, la Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di ogni soggetto che possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative ad uso esclusivo.
6. L'amministratore del centro o il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa corrispettiva per le superfici comuni ed è responsabile per il pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo. Tali soggetti sono inoltre, tenuti a presentare, nei termini di cui all'art. 28 del Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori di locali e di aree scoperte operative del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
7. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è tenuto al pagamento della Tariffa per le superfici comuni ed è responsabile del pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo.
8. Per i locali ad uso abitativo affittati, dati in uso o comunque utilizzati da terzi per periodi non superiori a 183 giorni, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
9. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva (come ad esempio: alloggi turistici, case per vacanza, B&B, Airbnb, ecc.) si configurano secondo la normativa vigente:
  - a) come utenze non domestiche se esercitate in forma imprenditoriale;
  - b) come utenze domestiche se esercitate in forma non imprenditoriale.
10. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale. Tale casistica comprende anche i casi di utenti domiciliati stabilmente o residenti in strutture alberghiere o similari, per i quali viene creata una utenza domestica specifica, scorporando la superficie dall'utenza non domestica. L'utenza domestica viene intestata al proprietario dell'immobile.
11. Agli effetti del presente Regolamento qualsiasi accordo verbale o contratto avente ad oggetto la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa è nullo e, comunque, privo di effetti.
12. È altresì tenuto al pagamento della Tariffa, anche a titolo di penale, il soggetto che abbia conferito rifiuti speciali al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani in assenza di convenzione con il Gestore secondo quanto previsto dall'art. 188 D.lgs. 152/2006. In tale ipotesi sono inoltre fatte salve le sanzioni di legge (art. 256, comma 2, D.lgs. 152/2006) nonché, ove ne ricorrano i presupposti, anche quelle per infedele dichiarazione.
13. Ferme eventuali discipline specifiche di ARERA o altre Autorità, il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. In questi casi il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato con recapito della stessa al Comune richiedente.

## **Art. 7 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria (art. 1, comma 650, della Legge 147/2013) ed è determinata in giorni secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento. Tale obbligazione si prescrive nel termine di 5 (cinque) anni.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto di legge per l'attivazione del servizio rifiuti (inizio del possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani), o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il conferimento dei rifiuti e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati. In caso di mancata o ritardata restituzione dei contenitori, l'obbligazione pecuniaria

si protrae alle annualità successive e fino all'effettiva restituzione dei contenitori, anche a titolo di penale, relativamente alla tariffa di Accesso al Servizio, oltre all'eventuale quota variabile.

3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza priva di servizi, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
  - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
  - b) dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.

## **PARTE SECONDA METODO DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA**

### **TITOLO PRIMO - STRUTTURA E REGOLE GENERALI DEL MODELLO TARIFFARIO CORRISPETTIVO**

#### **Art. 8 - Metodo di determinazione della Tariffa Corrispettiva**

1. Il modello di Tariffa Corrispettiva adottato dall'ETC attraverso Misurazione Puntuale dei rifiuti prodotti, o semplicemente Tariffa Puntuale, è caratterizzato dagli elementi strutturali di cui al presente articolo, che contribuiscono alla determinazione del Piano Economico Finanziario e alla articolazione tariffaria all'utenza.
2. La strutturazione del Piano Economico Finanziario è determinata secondo le disposizioni dell'Autorità Nazionale di Regolazione ARERA e con la sua articolazione in Matrici di Costo e, ove occorra, in Vettori di Costo, dalle quali discendono le relative Tariffe Unitarie, con la finalità di attribuire agli utenti i costi secondo il diverso grado di godimento del servizio erogato.
3. Le Matrici di Costo sono articolate in:
  - a) Matrice di Costo per la Cura del Territorio;
  - b) Matrice di Costo di Accesso al Servizio;
  - c) Matrice di Costo di Raccolta;
  - d) Matrice di Costo di Trattamento, così come sopra definite.
4. Le Matrici di Costo per la Cura del Territorio e di Accesso al Servizio costituiscono la Parte dei costi denominata Fissa ai sensi del Metodo Tariffario Arera, mentre le Matrici di Costo di Raccolta e Trattamento costituiscono la Parte denominata Variabile dal medesimo Metodo Tariffario.
5. Ai sensi dell'art. 6.2 della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363, al fine di riallocare le Componenti di Costo elementari del Metodo Tariffario Arera nell'articolazione di cui al precedente comma 3, i costi riferiti al personale operativo possono essere riallocati nelle Matrici di Costo per la Cura del Territorio o di Accesso al Servizio ai sensi dell'allegato I, punto 2.2, del DPR 27.4.1999 n. 158. Inoltre, i costi di raccolta e trattamento dei rifiuti "esterni" derivanti dai servizi erogati all'insieme delle utenze - quali lo spazzamento, la pulizia territorio, lo svuotamento dei cestini, ecc. - possono essere riallocati nelle Matrici di Costo per la Cura del Territorio o di Accesso al Servizio.
6. L'identificazione di un Vettore di Costo - e la sua distinzione dalla Matrice di Costo cui appartiene - è necessaria qualora dallo stesso si debba generare una specifica Tariffa Unitaria a copertura - anche parziale - di tali costi.
7. Al fine della attribuzione delle Matrici di Costo e/o Vettori di Costo ai flussi di servizio omogenei, si procede preliminarmente con l'individuazione dei flussi ai quali associare i Costi. Le Matrici di Costo non riconducibili a un flusso omogeneo, sono attribuiti alle diverse categorie di utenze cui si riferiscono mediante criteri razionali di ripartizione, quali: la quantità di rifiuti prodotti, il rapporto equivalente fra le dotazioni di servizio a disposizione, il numero di utenze, gli standard di servizio.

8. La determinazione delle Tariffe Unitarie è effettuata mediante l'utilizzo di algoritmi di calcolo e specifici parametri distributivi per la ripartizione delle Matrici di Costo e/o dei Vettori di Costo. Gli algoritmi di calcolo sono riportati negli allegati al presente Regolamento.
9. Le Tariffe Unitarie assumono la medesima denominazione delle Matrici di Costo o dei Vettori di Costo da cui discendono:
  - a) Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio;
  - b) Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio;
  - c) Tariffa Unitaria di Raccolta;
  - d) Tariffa Unitaria di Trattamento, riferibili, ove occorra, alla denominazione del vettore del servizio specifico.
10. La Tariffa Unitaria di Trattamento, diversamente dalle altre Tariffe Unitarie, può assumere anche valori di segno negativo, costituendo così una Tariffa Unitaria Premiale, al fine di incentivare le frazioni da avviare a recupero di materia mediante una modulazione Regressiva della Tariffa all'utente.
11. La Tariffa all'utenza è pertanto determinata applicando le Tariffe Unitarie alle unità di utilizzo e/o godimento del servizio, prodotto, rifiuto o volume erogato alla singola utenza domestica o non domestica.
12. Alle pertinenti quantità, sulle quali applicare le Tariffe Unitarie, l'ETC istituisce i Valori Soglia seguenti:
  - a) Soglia Minima: unità minime di servizio e di consumo minimo essenziale attribuito all'utenza, al fine di tener conto del godimento di servizi di base a costo non nullo, anche ai sensi dell'art. 9 comma I del D.M. Ambiente 20 aprile 2017, applicando così una corrispondente Tariffa Unitaria;
  - b) Soglia Massima: unità massime di servizio e di consumo al fine di consentire la fruizione di servizi incentivati senza l'applicazione di una corrispondente Tariffa Unitaria entro il valore soglia massimo individuato.
13. La determinazione dei Valori Soglia è ispirata ai principi della prevenzione della produzione dei rifiuti e dell'avvio prioritario al recupero di materia. Pertanto, i Valori di Soglia Minima sono istituiti per i flussi di servizio riferiti alla frazione del rifiuto urbano residuo, mentre i Valori di Soglia Massima sono riservati ai flussi di servizio avviati a recupero di materia. Nel caso di servizi opzionali, attivabili a discrezione dell'utenza e aggiuntivi rispetto al servizio di base, il Valore Soglia Massima è pari a zero.
14. Per i medesimi principi assunti al comma precedente, in linea generale si assume un modello di redistribuzione dei costi Orientato, nel quale il Vettore di Costo che contiene i costi per la gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati incorpora anche i costi non coperti dai Vettori di Costo per servizi riferiti ad altre frazioni di rifiuti avviati a recupero di materia. Coerentemente, i Vettori di Costo che contengono i costi riferiti a una frazione o flusso omogeneo di rifiuti urbani avviato a riciclo, per il quale si debba calcolare la relativa Tariffa Unitaria, non devono contenere costi riferiti alla gestione di altri flussi di rifiuti.
15. Inoltre, la priorità, nonché la finalità di incentivazione, nella istituzione e articolazione di Tariffe Unitarie, soddisfa la seguente gerarchia:
  1. Tariffe Unitarie per la frazione di rifiuti urbani residua e non differenziata;
  2. Tariffe Unitarie per i servizi opzionali e aggiuntivi all'utenza;
  3. Tariffe Unitarie per le frazioni riciclabili.
16. I sistemi di quantificazione dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza adottati dall'ETC sono:
  - a) volumetrici, sulla base della capacità nominale dei contenitori o del volume standard di servizio;
  - b) ponderali, attraverso la pesatura diretta della massa dei rifiuti;
  - c) di numerosità, conteggiando le unità di servizio erogate.
17. Il modello Tariffario dell'ETC prevede la misurazione progressiva, continua e lineare, di almeno la frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati (EER 200301), associata all'utente, e l'applicazione della relativa Tariffa Unitaria; inoltre è prevista la misurazione della quantità di altre frazioni dei rifiuti urbani conferite dagli utenti, anche con metodi semplificati quali le misure discrete o "flat" di cui al presente Regolamento e l'applicazione della relativa Tariffa Unitaria.
18. Dall'applicazione delle Tariffe Unitarie, in base alle rilevazioni compiute con i sistemi di misurazione puntuale, è quantificata la Quota Fissa e la Quota Variabile alla singola Utenza - secondo l'articolazione quadrinomia delle medesime - oggetto di richiesta di pagamento.

## **Art. 9 - Determinazione della Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio**

1. La Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio è determinata con riferimento ai parametri e ai coefficienti riportati in allegato al presente Regolamento attraverso i relativi algoritmi. Essa si basa sul parametro caratteristico distributivo che rappresenti la compartecipazione condivisa al godimento di ciascuna utenza ai servizi compresi nella relativa Matrice di Costo.
2. La Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio è determinata secondo i seguenti parametri distributivi:
  - a) per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare sulla base di una curva distributiva non lineare. La determinazione del numero di componenti è articolata secondo le specificazioni di cui al presente Regolamento;
  - b) per le utenze non domestiche, in relazione alla superficie complessiva dell'utenza occupata, secondo classi dimensionali di superficie definite secondo una curva distributiva non lineare. La determinazione delle superfici è articolata secondo le specificazioni di cui al presente Regolamento.
3. Le curve distributive sono definite tenendo conto del principio di partecipazione non linearmente proporzionale, attenuando la variazione delle Tariffe Unitarie al crescere del parametro distributivo attribuito all'utenza. A tal fine sono definite:
  - i. per le utenze domestiche, secondo una graduazione fra 1 e 6 componenti del nucleo familiare con progressiva e proporzionale riduzione della variazione della Tariffa Unitaria al crescere dei componenti;
  - ii. per le utenze non domestiche, secondo un numero minimo di 5 classi dimensionali con progressiva e proporzionale riduzione della variazione della Tariffa Unitaria al crescere della superficie dell'utenza.
4. Nessun valore della Tariffa Unitaria potrà assumere proporzione lineare diretta al variare del parametro distributivo (componenti, superfici), né tantomeno assumere valori sproporzionali crescenti. Le classi di appartenenza avranno ampiezza e numerosità tali da mantenere una correlazione compresa entro un valore di  $R^2 \geq 0,8$ . Le Tariffe all'utenza dovranno tendere a una curva rappresentata dalla funzione riportata in allegato 2.
5. La determinazione dei coefficienti di adattamento dei parametri distributivi è definita in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale all'utenza secondo le regole sopra riportate. La numerosità e l'ampiezza delle classi di superfici di cui alla precedente comma 2 lettera b) sono determinate analogamente, con facoltà di definizione di una funzione tariffaria continua adattando la superficie dell'utenza secondo l'esponente della funzione della curva ideale.

## **Art. 10 - Regole per la determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche**

1. Per la definizione della Tariffa per la Cura del Territorio alle utenze domestiche il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato come segue:
  - a) per i nuclei residenti nel territorio di competenza dell'ETC si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
  - b) per i nuclei non residenti nel territorio di competenza dell'ETC si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 3 (tre) persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di comunicare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dal successivo art. 28;
  - c) per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari, anche quelli iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero), nonché per le seconde case, si considera un numero di occupanti pari a n. 3 (tre) persone;
  - d) i nuclei familiari che, in base alle risultanze dell'anagrafe, risultano presenti nella stessa abitazione possono essere considerati, su richiesta sottoscritta da chi sarà l'intestatario, ai fini della Tariffa, come un unico nucleo familiare il cui numero di componenti è dato dalla somma dei componenti dei singoli nuclei: gli intestatari dei singoli nuclei rimangono solidalmente tenuti alla presentazione della dichiarazione di attivazione del servizio ed al pagamento della Tariffa.
2. Nella determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in

via continuativa presso la struttura stessa. La sussistenza di tale condizione deve essere adeguatamente documentata dall'utente nei termini previsti dall'articolo 27.

3. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza concordata, al Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).
4. Alle utenze domestiche in cui è esercitata in forma non imprenditoriale un'attività ricettiva è applicata una tariffa per la Cura del Territorio aggiuntiva determinata in sede di approvazione delle tariffe all'utenza. Al fine della determinazione della tariffa per la Cura del Territorio aggiuntiva si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) persona per ogni locale dell'unità immobiliare destinato a camera per gli ospiti. In sede di attivazione e successive variazioni dell'utenza, l'utente ha l'onere di indicare i locali destinati all'attività ricettiva e, in assenza o in caso di incongruità del dato, verrà conteggiato ai fini della tariffa aggiuntiva ogni locale dell'unità immobiliare.

## **Art. 11 - Regole per la determinazione della superficie delle utenze non domestiche**

1. Per l'attribuzione della Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio alle utenze non domestiche la superficie dell'utenza è determinata secondo le regole che seguono:
  - a) rileva la superficie calpestabile complessiva dell'utenza, comprensiva di tutti i vani comunque denominati (principali e accessori) esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;
  - b) a tal fine si fa riferimento ai dati risultanti dalla visura catastale dell'immobile in cui ha sede l'utenza quali comunicati in sede di attivazione dell'utenza o di successive comunicazioni come previsto dal successivo art. 28;
  - c) le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato;
  - d) in caso di mancata comunicazione da parte dell'utente, il Gestore procede alla determinazione in via presuntiva secondo le disposizioni contenute negli articoli 2727-2729 del Codice Civile e, ove tali presunzioni non siano applicabili, assegna d'ufficio all'utenza una superficie pari alla media delle superfici delle utenze non domestiche della categoria di attività di riferimento;
  - e) nell'ipotesi in cui non sussistano criteri oggettivi per determinare la superficie rilevante (es. cimiteri) il Gestore assegna d'ufficio all'utenza la 1ª classe di superficie.
2. Al fine del computo della superficie non rilevano:
  - a) le superfici adibite a culto in senso stretto, ossia le aree dell'unità immobiliare adibite esclusivamente alla venerazione della divinità e allo svolgimento delle funzioni religiose. Alle superfici adibite ad attività di culto (a titolo esemplificativo, cura delle anime, formazione dei religiosi, scopi missionari, catechesi) è assegnata la 1ª classe di superficie. Le superfici adibite anche ad altri usi oltre ai precedenti (uso promiscuo) sono considerate con le regole ordinarie ai fini della determinazione della classe di superficie;
  - b) le parti di impianti sportivi e palestre strettamente adibite alla pratica agonistico-sportiva;
  - c) le superfici delle unità immobiliari adibite a pertinenze agricole, ad esclusione delle aree commerciali e amministrative;
  - d) le aree scoperte operative degli immobili.
3. Relativamente alle aree coperte e scoperte adibite a servizi di parcheggio a pagamento delimitate (con accesso mediante sbarra o altro) e presidiate non rilevano le aree di manovra.
4. Alle attività professionali non aventi carattere intellettuale svolte al di fuori dell'utenza e che producono rifiuti (es. manutenzioni, pulizie, sgomberi, giardinaggio, installazione di impianti elettrici o idraulici, ecc.) e alle utenze agricole, quando non sia possibile determinare una superficie ai sensi dei commi che precedono, è assegnata d'ufficio la 1ª classe di superficie.
5. La curva tariffaria è determinata al fine di tenere già conto delle superfici delle aree produttive artigianali o industriali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, primo periodo, della Legge 147/2013. Essa si basa sulla rimodulazione della superficie totale introducendo al parametro un esponente  $< 1$  per la determinazione delle classi di superficie in

sostituzione di quello lineare a esponente 1, nonché la determinazione di una superficie oltre la quale vi è invarianza di Tariffa per la Cura del Territorio. Gli utenti interessati, in sede di attivazione dell'utenza o successivamente, possono fare istanza di verifica/rettifica della classe di superficie di appartenenza allegando idonea documentazione riportante le aree di cui al presente comma e la documentazione che certifichi la produzione di rifiuti speciali. In tale ipotesi, l'utenza potrà essere riclassificata in una classe di superficie inferiore (al massimo due) secondo i seguenti criteri di attribuzione:

- data la Tariffa per la Cura del Territorio per la classe X di appartenenza sulla superficie complessiva,  $T_{Cx}$ ;
- data la Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio assunta come lineare dall'origine della curva al valore della superficie mediana dei dati della prima classe di superficie,  $T_{U_{CL}}$ . La  $T_{U_{CL}}$  viene determinata in sede di prima applicazione del presente Regolamento e per gli anni successivi viene indicizzata al parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ( $\rho$ ) di cui ai PEF determinati secondo il MTR Arera *pro tempore* vigente;
- data la Tariffa per la Cura del Territorio Lineare  $T_{CL}$  calcolata per l'utenza richiedente come il prodotto tra superficie S e  $T_{U_{CL}}$ :

$$\text{se } T_{CL} > T_{Cx} \rightarrow T_{Ci} = T_{Cx}$$

$$\text{se } T_{CL} < T_{Cx} \rightarrow T_{Ci} = T_{Cy} \mid T_{Cy} \leq T_{CL} \text{ con } y \geq x-2$$

6. Gli utenti di cui al comma precedente che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti simili e dei rifiuti speciali possono richiedere l'attribuzione della classe di superficie immediatamente inferiore a quella assegnabile con le modalità di cui al comma precedente.

## **Art. 12 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio**

1. La Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio è determinata con riferimento ai parametri e ai coefficienti riportati in allegato al presente Regolamento attraverso i relativi algoritmi. Essa si basa sul parametro caratteristico distributivo che rappresenti l'incidenza della Matrice/Vettore di Costo di strutturazione del servizio e della sua potenziale fruizione da parte dell'utenza.
2. La Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio è determinata mediante il parametro distributivo del volume dei contenitori in dotazione all'utenza o il volume standard di erogazione unitario di ciascun servizio a disposizione, ovvero si fa riferimento al numero e alla potenzialità dei vari servizi a disposizione della singola utenza. Quindi, il parametro distributivo utilizzato è il volume dei contenitori in dotazione all'utenza o il volume standard di erogazione unitario di ciascun servizio a disposizione, adattato attraverso coefficienti che tengono conto delle diverse tipologie e volume di contenitori assegnabili all'utenza.
3. Le curve distributive sono definite tenendo conto del principio di andamento del costo non linearmente proporzionale, attenuando la variazione delle Tariffe Unitarie al crescere del parametro distributivo attribuito al volume standard di erogazione unitario di servizio a disposizione dell'utenza.
4. A tal fine sono definite in base alle dotazioni volumetriche dei contenitori standard messi a disposizione, secondo un andamento che sia basato sulla progressiva e proporzionale riduzione della variazione della Tariffa Unitaria al crescere del volume di servizio messo a disposizione dell'utenza.
5. Nessun valore della Tariffa Unitaria potrà assumere proporzione lineare diretta al variare del volume, né tantomeno assumere valori sproporzionali crescenti. La curva di tendenza dovrà mantenersi all'interno di una correlazione con i dati compresa entro un valore di correlazione  $R^2 \geq 0,8$ . Le Tariffe all'utenza per ciascun servizio dovranno tendere a una curva rappresentata dalla funzione di cui all'allegato 2.
6. La determinazione dei coefficienti di adattamento dei parametri distributivi è definita in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale secondo le regole sopra riportate.
7. Sulle unità di servizio sono definiti i Valori Soglia riportati in allegato 6. Le soglie possono essere modificate dall'ETC anche in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale.

### **Art. 13 - Regole per la determinazione delle unità di accesso al servizio**

1. Per l'attribuzione della Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio, le unità di servizio sono determinate tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) l'attribuzione della tipologia del servizio attivato è effettuata con riferimento al servizio richiesto in fase di attivazione dell'utenza o successivamente, effettivamente consegnato o a disposizione dell'utenza, come risultanti dalla scheda di attivazione, variazione o cessazione del servizio e dell'utenza;
  - b) l'articolazione della Tariffa di Accesso al Servizio è funzione dei volumi dei contenitori, intesi come volumi nominali standard predefiniti di capacità dei contenitori stessi. I volumi per servizi a disposizione presso l'Ecocentro o i volumi di conferimento dei servizi di raccolta a mano del cartone e degli imballaggi in plastica, sono definiti come capacità massima di conferimento unitario;
  - c) le tipologie dei servizi attivabili dall'utenza sono riferite a standard di servizio definite dal Regolamento tecnico di gestione e non sono arbitrariamente definibili dall'utenza;
  - d) i contenitori smarriti o rubati privi della dichiarazione/denuncia dell'utente concorrono a formare la Tariffa di Accesso al Servizio;
  - e) per gli ingombranti e/o i RAEE in base ai pezzi singoli ritirati presso l'utenza;
  - f) in conformità agli ulteriori indirizzi espressi dall'ETC in sede di approvazione di tariffe specifiche.

### **Art. 14 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Raccolta**

1. La Tariffa Unitaria di Raccolta è determinata con riferimento ai parametri e ai coefficienti riportati in allegato al presente Regolamento attraverso i relativi algoritmi. Essa si basa sul parametro caratteristico distributivo che rappresenti l'incidenza della Matrice/Vettore di Costo di raccolta e della sua effettiva fruizione da parte dell'utenza.
2. La Tariffa Unitaria di Raccolta è determinata mediante il parametro distributivo del numero di prese – ossia le singole operazioni elementari di raccolta – dei contenitori in dotazione all'utenza o il volume standard di erogazione unitario di servizio a disposizione, adattato attraverso coefficienti che tengono conto delle diverse tipologie e volume di contenitori assegnabili all'utenza.
3. Le curve distributive sono definite tenendo conto del principio di andamento del costo non linearmente proporzionale, attenuando la variazione delle Tariffe Unitarie al crescere del parametro distributivo attribuito all'incidenza della presa effettuata su un contenitore o servizio con volume standard di erogazione unitario di servizio a disposizione dell'utenza. A tal fine le Tariffe Unitarie di Raccolta sono definite in base alle dotazioni volumetriche dei contenitori standard messi a disposizione, secondo un andamento che sia basato sulla progressiva e proporzionale riduzione della variazione della Tariffa Unitaria al crescere del volume di servizio messo a disposizione dell'utenza.
4. Nessun valore della Tariffa Unitaria potrà assumere proporzione lineare diretta al variare del volume di raccolta, né tantomeno assumere valori sproporzionali crescenti. La curva di tendenza dovrà mantenersi all'interno di una correlazione con i dati compresa entro un valore di correlazione  $R^2 \geq 0,8$ . Le Tariffe Unitarie e all'utenza sono calcolate secondo le formule di cui all'allegato 2.
5. La determinazione dei coefficienti di adattamento dei parametri distributivi è definita in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale secondo le regole sopra riportate.
6. Le prese possono essere determinate in relazione agli strumenti di misurazione della quantità dei rifiuti implementati dal Gestore, con le seguenti modalità:
  - a) in misura puntuale, quantificando la numerosità delle operazioni, per tutti i servizi domiciliari di raccolta del rifiuto urbano residuo;
  - b) in misura puntuale, quantificando la numerosità delle operazioni, per tutti i servizi domiciliari alle utenze non domestiche con Servizio Dedicato di raccolta dei rifiuti avviati a riciclo;
  - c) in misura puntuale, quantificando la numerosità delle operazioni, per tutti i Servizi Opzionali di raccolta domiciliare dei rifiuti avviati a riciclo;
  - d) in misura semplificata, sulla base del numero di prese massime standard disponibili, per i Servizi Ordinari domiciliari di raccolta dei rifiuti avviati a riciclo;

- e) in misura puntuale, quantificando la numerosità delle operazioni, per tutti i servizi domiciliari di raccolta dei rifiuti per le prese aggiuntive rispetto allo standard disponibile, anche dovute a materiali eccedenti o a terra rispetto al volume del contenitore;
  - f) in misura puntuale, quantificando la numerosità delle operazioni, per tutti i servizi domiciliari di raccolta dei rifiuti per le prese aggiuntive dovute alla verifica e movimentazione del contenitore esposto al di fuori della giornata raccolta;
  - g) in misura semplificata, sulla base del numero di prese massime standard disponibili, per i servizi domiciliari di raccolta “a mano” di cartone e imballaggi attivati presso le utenze non domestiche;
  - h) in misura puntuale, per i servizi domiciliari svolti a favore degli Ecoeventi, in riferimento alle operazioni di raccolta delle dotazioni standard di cui allo specifico allegato del Regolamento tecnico per la gestione dei rifiuti urbani;
  - i) in misura puntuale, quantificando la numerosità delle operazioni, per i Servizi Dedicati effettuati previa chiamata o prenotazione, compresi i servizi infruttuosi a causa dell’utente (chiamata a vuoto, impedimento all’esecuzione del servizio, ecc.).
7. Sulle unità di Raccolta sono definiti i Valori Soglia riportati in allegato 6. Le soglie possono essere modificate dall’ETC anche in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale.
  8. Per le utenze domestiche dei residenti il numero di componenti per la determinazione della soglia minima di raccolta del rifiuto urbano residuo sarà quello risultante alla fine dell’anno solare precedente, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell’utenza.

#### **Art. 15 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Trattamento**

1. La Tariffa Unitaria di Trattamento è determinata con riferimento ai parametri e ai coefficienti riportati in allegato al presente Regolamento attraverso i relativi algoritmi. Essa si basa sul parametro caratteristico distributivo che rappresenti l’incidenza della Matrice/Vettore di Costo di Trattamento e l’effettiva fruizione da parte dell’utenza.
2. La Tariffa Unitaria di Trattamento è determinata mediante il parametro distributivo della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze ottenute durante le singole operazioni elementari di raccolta dei contenitori in dotazione all’utenza o dal volume standard di erogazione unitario di servizio a disposizione.
3. L’andamento della funzione distributiva della Tariffa Unitaria è direttamente proporzionale alla misurazione, progressiva, continua e lineare dei rifiuti urbani prodotti dall’utente e oggetto di applicazione Tariffaria Unitaria, sia in caso di misurazione volumetrica che ponderale che “flat”.
4. I parametri distributivi per la determinazione della Tariffa Unitaria di Trattamento sono i seguenti:
  - a) la quantità di rifiuto urbano residuo, che genera sempre Tariffe Unitarie a valore positivo;
  - b) la quantità di specifici flussi di rifiuti riciclabili, che genera Tariffe Unitarie a valore positivo ovvero con valore  $\leq 0$ ; la scelta di determinare una Tariffa Unitaria per i flussi di rifiuti riciclabili è definita nell’articolazione tariffaria annuale attraverso la esplicitazione di specifici Vettori di Costo distinte dal Vettore di Costo del rifiuto urbano residuo.
5. La sua rappresentazione formale è calcolata secondo le formule di cui all’allegato 2.
6. La quantità dei rifiuti prodotti è determinata con le modalità di quantificazione volumetrici, ponderali e di numerosità riportate nell’allegato 5 del presente Regolamento.
7. In relazione alla precisione strumentale dei sistemi di quantificazione ponderale, è associata a ogni operazione di pesatura almeno la pesata minima di rilevazione.
8. Sulle unità di Trattamento sono definiti i Valori Soglia riportati in allegato 6. Le soglie possono essere modificate dall’ETC anche in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale.

## **TITOLO SECONDO - PARTICOLARI MODALITA' APPLICATIVE DELLE TARIFFE UNITARIE**

### **Art. 16 - Riduzione per autocompostaggio**

1. Alle utenze domestiche che procedono al riciclo della frazione organica mediante autocompostaggio, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, nella sola applicazione della Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio, non si tiene conto della quota parte riferita al servizio non attivato di raccolta della frazione organica.
2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, e produce effetti secondo le regole stabilite dal successivo articolo 27.
3. La riduzione per autocompostaggio decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. La sospensione o cessazione della pratica dell'autocompostaggio deve essere comunicata senza ritardo dall'utente interessato al Gestore per il ripristino del servizio di raccolta della frazione organica. In mancanza, fatta salva la sanzione per l'omessa comunicazione di variazione dell'utenza, il Gestore procederà al recupero della riduzione di cui al comma 1 proseguita senza titolo.

### **Art. 17 - Riduzioni per avvio a riciclo dei propri rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche**

1. La riduzione per autonomo avvio a riciclo dei propri rifiuti urbani simili da parte delle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013 si attua mediante la non applicazione delle tariffe unitarie previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.
2. L'esenzione della quota variabile per autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti urbani simili da parte delle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 238, comma 10, D.lgs. 152/2006 si attua mediante la non applicazione delle tariffe unitarie previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a recupero, riferite alla quota variabile della Tariffa.
3. Qualora l'utente non provveda o non sia in grado annualmente di dimostrare l'avvio a riciclo o a recupero dei propri rifiuti urbani simili, attestandone la corretta attività di raccolta e trattamento, la relativa Quota Variabile applicata sarà ricalcolata per le annualità di riferimento utilizzando i dati in possesso dell'ETC e/o del Gestore, in base all'attività svolta dall'utente, ad attività simili e/o a parametri presuntivi, secondo gli indirizzi dell'ETC. La mancata o parziale comunicazione dei dati e documentazione al Gestore equivale ad omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa ai fini dell'applicazione della sanzione.
4. Sono fatti salvi tutti gli obblighi che la normativa pone a carico dei produttori, ivi compresi quello di rendicontazione dei rifiuti simili autonomamente gestiti come indicato nel successivo articolo 27.
5. Possono essere previste da parte dell'ETC rimodulazioni della misura tariffaria pari al 10% dell'intera quota dovuta per strutture residenziali, destinate a fornire condizioni abitative in un contesto protetto e comunitario, che producono cospicui quantitativi di prodotti assorbenti per l'incontinenza.

### **Art. 18 - Riduzione per convenzionamento per il servizio di raccolta dei rifiuti speciali**

1. Per le utenze agricole e per quelle intestate a prestatori d'opera (attività professionali non aventi carattere intellettuale, svolte con lavoro prevalentemente del titolare e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente), che producono rifiuti speciali e che sottoscrivono con il Gestore l'apposita convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti speciali, la tariffa di Cura del Territorio e di Accesso al Servizio, anche per le superfici commerciali e amministrative che non hanno attivato servizi, sono sostituite dalla quota di adesione al servizio di raccolta dei rifiuti speciali prevista dalla relativa convenzione.

## **Art. 19 - Scuole**

1. Si definiscono Scuole, ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche e paritarie, e gli Organismi di formazione Accreditati dalla Regione del Veneto, di ogni ordine e grado.
2. Per ciascuna Scuola lo standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è determinato secondo le modalità riportate nel Regolamento tecnico per il servizio di gestione dei rifiuti.
3. Le somme dovute dallo Stato per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei locali delle scuole statali nell'ambito dell'attività esclusivamente didattica sono determinate in via forfettaria ai sensi dell'art. 33-bis del Decreto-legge n. 248/2007. Per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito di attività esterne a quelle didattiche effettuate nei medesimi locali (es. mense, palestre e locali ad uso promiscuo, dormitori e convitti, centri estivi, eventi, ecc.), nonché dei costi di gestione dei rifiuti per i servizi diversi ed ulteriori dallo standard di cui al precedente comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli della Parte Seconda, Titolo Primo, del presente Regolamento.
4. Le somme erogate dallo Stato al Comune/Comuni ai sensi del precedente comma 3, sono trasferite dallo/dagli stessi al Gestore e sottratte dal costo che deve essere coperto con le Entrate tariffarie da Tariffa corrispettiva in conformità alla metodologia regolatoria pro tempore vigente.
5. Le somme dovute dalle scuole paritarie e dagli Organismi di formazione Accreditati dalla Regione del Veneto a titolo di tariffa corrispettiva, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei locali nell'ambito dell'attività esclusivamente didattica sono determinate dall'ETC nella misura e modalità di applicazione di cui al precedente comma 3. Analogamente alle scuole statali, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito di attività esterne a quelle didattiche effettuate nei medesimi locali (es. mense, palestre e locali ad uso promiscuo, dormitori e convitti, centri estivi, eventi, ecc.), nonché dei costi di gestione dei rifiuti per i servizi diversi ed ulteriori dallo standard di cui al precedente comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli della Parte Seconda, Titolo Primo, del presente Regolamento.
6. Le Tariffe per la Cura del Territorio, di Accesso al Servizio, di Raccolta e di Trattamento per le scuole statali si intendono comprese nel corrispettivo definito dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali in attuazione della previsione di cui all'art. 33-bis del DL n. 248/2007, fatto salvo quanto riferito ai Valori Soglia degli standard di servizio di cui allo specifico allegato al Regolamento Tecnico di gestione dei rifiuti urbani: tale disposizione si applica anche alle scuole paritarie ed agli Organismi di formazione Accreditati dalla Regione del Veneto.
7. Sulle unità di Accesso al Servizio, Raccolta e Trattamento sono definiti i Valori Soglia riportati in allegato 6. Le soglie possono essere modificate dall'ETC anche in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale.

## **Art. 20 - Occupazioni temporanee e manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti**

1. Per le occupazioni temporanee diverse da quelle del comma 2 e dai mercati di cui al successivo articolo, il servizio di raccolta differenziata è effettuato secondo le regole e con le medesime tariffe previste per le utenze fisse, ma rapportate al periodo di occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee di locali e/o aree per la realizzazione di eventi o manifestazioni aperti al pubblico regolarmente autorizzati, di durata di regola non superiore a 30 giorni consecutivi - conteggiati dalla data di inizio a quella di fine dell'evento o manifestazione - quali sagre, spettacoli viaggianti, luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (cd. servizio ecoeventi) soggetto a tariffazione secondo le regole contenute nei successivi commi del presente articolo (cd. tariffe ecoeventi).
3. In deroga al termine di attivazione di cui al successivo articolo 27, gli organizzatori di eventi e manifestazioni di cui al comma 2, sono tenuti ad attivare l'utenza almeno 10 giorni lavorativi prima del loro inizio.

4. Il Comune in sede di rilascio di autorizzazione e/o licenza o altro atto di sua competenza necessario per la realizzazione dell'evento o manifestazione, informa gli organizzatori della necessità di attivare il servizio rifiuti e, contestualmente al rilascio di tale atto, informa per iscritto il Gestore dell'evento e/o manifestazione autorizzata. Il Comune, in caso di spettacoli viaggianti e relativi carriaggi, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento.
5. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto di legge per l'attivazione del servizio rifiuti (inizio dell'evento), o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il conferimento dei rifiuti e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati (cd. periodo dell'obbligazione). In caso di mancata o ritardata restituzione dei contenitori, l'obbligazione pecuniaria si protrae fino all'effettiva restituzione dei contenitori, anche a titolo di penale, relativamente alla tariffa di Accesso al Servizio, oltre all'eventuale quota variabile. La Tariffa è comunque dovuta anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto.
6. La Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per gli Ecoeventi riconducibili per similitudine a una unità immobiliare su un'area identificata e delimitata è determinata come segue:
  - a) **Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio:** è quella riferita alla classe di superficie definita in via presuntiva:
    - a) per gli ecoeventi "minor", così come definiti dal Regolamento tecnico di gestione dei rifiuti urbani, nella 1ª classe di superficie, rapportata al periodo dell'obbligazione;
    - b) per gli ecoeventi "maior", così come definiti dal Regolamento tecnico di gestione dei rifiuti urbani, nella 3ª classe di superficie, rapportata al periodo dell'obbligazione;
  - b) **Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio:** è calcolata in relazione alla tipologia di contenitori complessivamente messi a disposizione dell'utenza con l'attivazione del servizio per lo specifico evento, "minor" o "maior", ai sensi del Regolamento tecnico di gestione dei rifiuti urbani. A tal fine le Tariffe Unitarie di Servizio sono calcolate secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 12 e 13, rapportate al periodo di obbligazione;
  - c) **Tariffa Unitaria di Raccolta:** è calcolata in relazione al numero di prese effettuate nel singolo evento, intese come numero di volte in cui sono stati svuotati e prelevati, singolarmente o nel suo complesso, i contenitori in dotazione o dal volume standard di erogazione unitario di servizio a disposizione per lo specifico evento; la Tariffa Unitaria è determinata al netto dei ricavi coperti derivanti corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
  - d) **Tariffa Unitaria di Trattamento:** è calcolata solo con riferimento al solo vettore di costo di trattamento del rifiuto residuo, il quale incorpora anche i costi dei Vettori di Costo per i servizi riferiti alle altre frazioni di rifiuti avviati a recupero di materia, al netto dei ricavi derivanti di materiale ed energia derivanti dai rifiuti.
7. Nella determinazione della Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio si tiene conto di un parametro premiale di riduzione della Tariffa stessa in relazione alle misure di prevenzione messe in atto dall'evento mediante l'utilizzo di stoviglie lavabili o compostabili, privilegiando le prime. Analogamente nella determinazione della Tariffa Unitaria di Raccolta si tiene conto di un parametro premiale di riduzione della Tariffa stessa in relazione alla qualità e alla correttezza delle modalità di conferimento e di utilizzo del servizio fornito, facilitando l'erogazione del servizio medesimo.
8. All'ETC compete la definizione delle norme tecniche finalizzate alla definizione delle condizioni di accesso alle Tariffe premiali di cui ai precedenti commi, in relazione ai seguenti criteri:
  - la definizione di eventi a scopo di lucro ed eventi privati, ai fini della loro esclusione dai parametri premiali;
  - scelta della tipologia di stoviglie e omogeneità del loro utilizzo durante l'evento;
  - individuazione degli eventi equivalenti a quelli che utilizzano stoviglie lavabili (es. tablewareless);
  - qualità della raccolta e delle frazioni intercettate;
  - collaborazione nell'efficientamento delle modalità di raccolta;
  - definizione di iniziative di fornitura e incentivazione dell'utilizzo di stoviglie compostabili o lavabili nell'ambito delle scelte di premialità.

9. Per i casi non previsti dai precedenti commi, il Gestore procede alla quantificazione del costo del servizio a carico dell'utenza per quanto possibile sulla base delle Tariffe Unitarie delle Utenze non domestiche ovvero mediante servizi a domanda individuale ai sensi dell'articolo 25.
10. Il Gestore può richiedere il pagamento anticipato, contestuale all'attivazione del servizio, di una somma pari al preventivo del servizio offerto. In caso di preventivi inferiori a 1.000 euro, il Gestore può richiedere il pagamento maggiorato fino al 50%. A conclusione dell'evento il gestore procederà al conguaglio rispetto ai servizi effettivamente eseguiti ed all'eventuale rimborso delle somme che dovessero risultare non dovute.
11. In caso di imbrattamento dell'area pubblica o ad uso pubblico, il Gestore effettua d'ufficio un servizio extra tariffa di pulizia dell'area a carico dell'Ecoevento.
12. In deroga ai precedenti commi, l'ETC può decidere di approvare tariffe particolari per le manifestazioni patrocinate dallo stesso.

## **Art. 21 - Utenze Mercatali**

1. La tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, commi 837-843, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. canone mercatale), di cui costituisce una componente.
2. Per il corrispettivo di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 il Gestore emetterà apposita fattura al Comune secondo la cadenza concordata, almeno annuale. L'importo complessivo per ciascun mercato da addebitare al comune è ottenuto con le medesime modalità di calcolo delle Tariffe mercatali applicate agli utenti, di cui ai commi che seguono e secondo le modalità di cui al presente Regolamento, per aggregazione del dovuto di tutti i singoli banchi di mercato. Per il servizio svolto a favore del Comune per le utenze mercatali precarie, quali risultanti dalle comunicazioni dello stesso, l'ETC determina una tariffa giornaliera.
3. Per i mercati non interessati dal canone mercatale di cui al comma 1, per il corrispettivo di gestione dei rifiuti il Gestore emetterà apposita fattura all'utente, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
4. Per le utenze mercatali di cui al presente articolo, la Tariffa è determinata:
  - a) **Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio:** è calcolata in relazione alla superficie del posto assegnato o comunque occupato (metri quadrati), anche con andamento linearmente proporzionale, rapportata ai giorni settimanali di frequenza del mercato del posto assegnato;
  - b) **Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio:** è calcolata in relazione all'attivazione del servizio di gestione unitaria dei rifiuti prodotti dai banchi del mercato, il cui godimento è suddiviso in parti uguali fra gli assegnatari del posto vendita;
  - c) **Tariffa Unitaria di Raccolta:** è calcolata in relazione al numero di prese effettuate nel singolo mercato, intese come numero di volte in cui sono stati svuotati e prelevati nel suo complesso i contenitori in dotazione e/o i servizi messi a disposizione per il mercato medesimo. La ripartizione delle prese fra i banchi di mercato è effettuata con la formula di ripartizione delle utenze aggregate mercatali presenti alla raccolta, di cui all'allegato 3;
  - d) **Tariffa Unitaria di Trattamento:** è calcolata in relazione alla quantità di rifiuti prodotti dai banchi di mercato, ottenute durante le singole operazioni elementari di raccolta dei contenitori in dotazione o dal volume standard di erogazione unitario di trattamento a disposizione e/o i servizi di raccolta a mano messi a disposizione per il mercato medesimo. La ripartizione delle quantità fra i banchi di mercato è effettuata con la formula di ripartizione delle utenze aggregate mercatali presenti alla raccolta, di cui all'allegato 3.
5. Le utenze mercatali, nell'ipotesi di cui al comma 3, sono tenute a corrispondere al Gestore la specifica Tariffa con decorrenza dalla data di occupazione o, se anteriore, di assegnazione degli spazi di cui trattasi.
6. Per le unità di Raccolta e di Trattamento si rinvia ai Valori Soglia del servizio ordinario riportati in allegato 6.

## **Art. 22 - Utenza domestica aggregata**

1. In caso di utenze domestiche aggregate di cui all'art. 2, comma 2, lett. t) del presente Regolamento, il Gestore procede ad attivare l'utenza per ogni soggetto obbligato di cui all'art. 6 del presente Regolamento che possiede o detiene a qualsiasi titolo le unità immobiliari che formano l'utenza aggregata.
2. La Tariffa è calcolata come segue:
  - a) **Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio:** è calcolata applicando i criteri di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
  - b) **Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio:** è calcolata in relazione all'attivazione del servizio ed è suddivisa in pari quota fra le utenze;
  - c) **Tariffa Unitaria di Raccolta:** le unità di Raccolta sono suddivise fra le utenze in relazione al numero di componenti del nucleo familiare calcolati per ciascun evento di raccolta, secondo le modalità di cui all'allegato 4 di cui al presente Regolamento;
  - d) **Tariffa Unitaria di Trattamento:** le unità di Trattamento sono suddivise fra le utenze in relazione al numero di componenti del nucleo familiare calcolati per quantità totale di rifiuto raccolto per l'utenza aggregata nel periodo di riferimento, secondo le modalità di cui all'allegato 4 di cui al presente Regolamento.
3. Per le unità di Accesso al Servizio, Raccolta e Trattamento si rinvia ai Valori Soglia del servizio ordinario riportati in allegato 6.
4. È fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni comunicare e aggiornare l'elenco dei nominativi dei soggetti obbligati e delle unità immobiliari che compongono l'utenza aggregata. In caso di mancata comunicazione o aggiornamento dei nominativi e/o delle unità immobiliari, il Gestore può applicare la tariffa alle singole utenze secondo le norme di cui alla Parte Seconda, Titolo Primo del presente Regolamento, sulla base degli elementi, anche presuntivi (art. 2729 Codice Civile), in suo possesso.

#### **Art. 23 - Utenza non domestica unica**

1. In alternativa alla previsione di cui all'art. 6, comma 5, del presente Regolamento, nell'ipotesi in cui tutte le utenze non domestiche di un centro commerciale, artigianale e di servizi integrato si avvalgano del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei propri rifiuti urbani avviati a recupero, queste – previa richiesta di tutte le utenze del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato - possono essere riunite in un'unica utenza a nome del soggetto che gestisce i servizi comuni, avente una classe di superficie pari alla somma di tutte le aree e i locali delle singole utenze. Ove il conferimento dei rifiuti urbani simili al servizio pubblico da parte di una sola delle predette utenze venga meno, è facoltà del Gestore ripristinare la regola ordinaria di cui all'art. 6, comma 5, del presente Regolamento.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile nei confronti del Gestore per il pagamento della tariffa dovuta dall'utenza unica. In ogni caso, i soggetti obbligati di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono tenuti in solido tra loro al pagamento della tariffa dovuta dall'utenza unica.
3. Nel caso di omesso pagamento delle fatture emesse per l'utenza unica il Gestore, oltre a quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del presente Regolamento, può avvalersi della facoltà di cessare l'utenza unica e attivare le utenze singole alle unità immobiliari secondo le norme di cui alla Parte Seconda, Titolo Primo del presente Regolamento.
4. È fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni comunicare e aggiornare l'elenco dei nominativi dei soggetti obbligati e delle unità immobiliari che compongono l'utenza unica. In caso di mancata comunicazione o aggiornamento dei nominativi e/o delle unità immobiliari, il Gestore può avvalersi della facoltà di applicare la tariffa alle singole utenze secondo le norme di cui alla Parte Seconda, Titolo Primo del presente Regolamento, sulla base degli elementi, anche presuntivi (art. 2729 Codice Civile), in suo possesso.
5. È fatta salva la facoltà del Gestore, per questioni connesse al presente Regolamento, di rapportarsi comunque con i soggetti obbligati.
6. L'utenza unica di cui al presente articolo può essere utilizzata anche per i servizi e le attività svolte nell'interesse del condominio, anche per le aree concesse in uso allo stesso.

#### **Art. 24 - Accesso all'Ecocentro**

1. L'accesso all'Ecocentro è soggetto a specifica tariffa quando eccede la Soglia Massima di cui all'allegato 6 al presente Regolamento ovvero quella deliberata in modifica dall'ETC anche in sede di determinazione annuale delle tariffe all'utenza.
2. La Tariffa di accesso all'Ecocentro è calcolata:
  - a) **Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio:** è quella già compresa applicata all'utenza;
  - b) **Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio:** è calcolata in relazione all'attivazione del servizio;
  - c) **Tariffa Unitaria di Raccolta:** è calcolata in relazione alla numerosità degli accessi effettuati dalle utenze.
  - d) **Tariffa Unitaria di Trattamento:** il vettore di costo per il trattamento dei rifiuti avviati a recupero è incorporato nel vettore di costo per la raccolta del rifiuto residuo.
3. Per le utenze non domestiche le tariffe di accesso all'Ecocentro sono annuali, con decorrenza dalla data dell'autorizzazione.
4. È fatto salvo l'accesso gratuito qualora sia stabilito per espressa previsione di legge.

#### **Art. 25 - Servizi a domanda individuale (cd. extra-Tariffa)**

1. Su richiesta dell'utente il Gestore può eseguire servizi a domanda individuale. Tali servizi sono caratterizzati da:
  - erogazione non continuativa e non ricorrente;
  - variabilità della domanda in ordine alla quantità e tipologia di servizio;
  - svolgimento con modalità apposite richieste dall'utente, anche su proposta del gestore;
  - non riconducibilità ad altri servizi stabili istituiti dall'ETC.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e sono regolati da apposito provvedimento dell'ETC in ordine alle modalità generali e ai corrispettivi applicabili in conformità alle previsioni del Contratto di Servizio vigente.
3. È consentito cumulare l'addebito del corrispettivo dei servizi di cui al presente articolo con quello della Tariffa in un unico documento di riscossione (es. pagamento dei sacchetti extra-standard).

#### **Art. 26 - Quantificazioni tariffarie previste da norme di legge e ulteriori riduzioni ed esenzioni.**

1. Eventuali altre riduzioni, esenzioni o quantificazioni della tariffa previste da norme di Legge, determinate in forza di criteri fissi monetari e/o proporzionali e che fanno riferimento a una quantificazione presuntiva della Tariffa, sono applicate a specifiche Tariffe Unitarie presuntive approvate appositamente dall'ETC. Resta fermo l'obbligo dell'utente di dichiarare i requisiti di legge previsti per la specifica fattispecie, ai sensi dell'articolo 27 del presente Regolamento.

### **PARTE TERZA RAPPORTI TRA GESTORE ED UTENTI**

#### **Art. 27 - Comunicazione obbligatoria**

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa di cui al precedente articolo 6 hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al verificarsi dei presupposti nonché, entro il medesimo termine, di attivare e/o adeguare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Le richieste di variazione e di cessazione devono essere inviate entro 90 giorni dalla data in cui è avvenuta la variazione o cessazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, in relazione alla restituzione delle attrezzature per la raccolta differenziata. Dette comunicazioni devono avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o procedure rese disponibili dal Gestore anche in forma elettronica e via web.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale (persona fisica o legale rappresentante) ovvero da uno degli obbligati in solido o altra persona appositamente incaricata munita di apposita delega o in alternativa, se presentate attraverso sistemi

informatici, corredate dalla copia del documento di identità. Della presentazione è rilasciato apposito riscontro, se richiesto.

3. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione/scheda di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla Tariffa rimangono invariate. Non necessita di apposita comunicazione, per i soggetti residenti, la variazione del solo numero degli occupanti.
5. Gli effetti generati dalle variazioni che intervengono in corso d'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso) decorrono dal momento del loro verificarsi, fatto salvo quanto previsto nel comma che segue, e vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile con conguaglio.
6. Le comunicazioni che importano la sospensione, cessazione e/o riduzione della Tariffa, fatto salvo quanto previsto in merito alla restituzione dei contenitori all'articolo 7, comma 2, producono effetto dal giorno dell'evento denunciato se la richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1. Se presentata oltre tale termine produce effetto dal giorno della presentazione.
7. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali nuovi elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
8. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti ed il pagamento della Tariffa.
9. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza (art. 10, comma 1, lett. e) del presente Regolamento), la comunicazione di cui al comma 1, deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento della Tariffa.

#### **Art. 28 - Comunicazioni obbligatorie in casi particolari**

1. I soggetti che in conformità all'art. 11, commi 5 e 6, presentano al Gestore la domanda di riduzione della classe di superficie, devono, a pena di decadenza, allegare alla stessa la planimetria aggiornata dell'utenza evidenziando le superfici delle aree produttive artigianali o industriali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e idonea documentazione riferita alla gestione dei rifiuti speciali (a titolo esemplificativo, MUD, registri di carico e scarico, formulari). La domanda di riduzione deve essere presentata entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento la domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno in corso con efficacia primo luglio. Le utenze che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di provare la produzione dei rifiuti speciali in via prevalente e continuativa mediante idonea documentazione (a titolo esemplificativo, MUD, registri di carico e scarico, formulari) da presentare al Gestore, su richiesta dello stesso Gestore o dell'ETC. Nel caso in cui dalle verifiche compiute dal Gestore non risulti la corrispondenza tra comunicazione e situazione di fatto, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta.
2. Le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, comma 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, all'ETC, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione ex DPR 445/2000, relativa almeno alle seguenti informazioni:
  - a) la durata, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
  - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;

- c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, all'ETC: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col Gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
  5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
  6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, comma 10, D.lgs. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, contenente i dati identificativi dell'utente (tra i quali denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente); il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; i dati identificativi dell'utenza (codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta); i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER); i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), da produrre al Gestore entro il 31 gennaio, prorogabile dall'ETC in conformità alle scadenze di legge per gli obblighi di comunicazione riferiti alla gestione dei rifiuti (a titolo esemplificativo, termine per la presentazione del MUD), dell'anno successivo.
  7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).
  8. I costi delle attività connesse alla gestione delle fattispecie di cui al presente articolo saranno oggetto di apposite tariffe addebitate agli utenti interessati secondo gli indirizzi dell'ETC.

## **Art. 29 - Controllo**

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui ai precedenti articoli e, più in generale, al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento (ad es., pratica del compostaggio domestico, anomali mancati conferimenti ecc.).
2. A tal fine il Gestore ha la facoltà di:
  - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, eventuali contratti di locazione e/o altra documentazione utile, nonché a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
  - b) richiedere all'Amministratore di condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni, in presenza di utenze aggregata o unica, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari;

- c) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
  - d) richiedere a uffici pubblici o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;
  - e) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili ove è ubicata l'utenza.
3. Per l'espletamento dell'attività di controllo il Gestore può avvalersi di personale proprio ovvero di organi istituzionalmente preposti al controllo (Polizia locale, ecc.). Del mancato rispetto del presente Regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne faccia esplicita richiesta.
  4. In caso di accertata omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore inoltra apposita comunicazione all'utenza. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
  5. Decorso inutilmente detto termine o ritenute infondate le giustificazioni addotte, il Gestore applica la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione.
  6. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Gestore sulla base degli elementi, anche presuntivi (art. 2729 Codice Civile), in suo possesso.
  7. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, l'ETC potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, da attuare in collaborazione con il Gestore.

### **Art. 30 - Riscossione ordinaria**

1. La fatturazione della Tariffa, di regola, avviene per ciascun anno solare con cadenza semestrale.
2. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria della Tariffa nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni tra quelli previsti dalla vigente normativa.
3. Le fatture sono inviate al domicilio fiscale del titolare dell'utenza, o altro recapito indicato dall'utente, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate ovvero tramite posta elettronica, posta certificata o altri sistemi digitali.
4. Il Gestore organizza le proprie attività al fine di garantire all'utente di regola 30 (trenta) giorni tra la data di ricezione e la data di scadenza della fattura.
5. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di Tariffa rifiuti su propri conti individuando ed indicando in fattura i canali di versamento utilizzabili quali, a titolo esemplificativo, il bollettino di conto corrente postale, la domiciliazione bancaria o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali in coerenza con la vigente normativa.
6. In caso di importi inferiori ai costi di riscossione, da determinarsi nel tempo con provvedimento dell'ETC, il Gestore ha facoltà:
  - a) in caso di continuità nell'erogazione del servizio: di addebitare l'importo nella prima fattura utile successiva;
  - b) in caso di cessazione del servizio: di non procedere al recupero della somma.
7. In prima applicazione, i costi di riscossione sono determinati nella misura pari a Euro 6,00.
8. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale. Parimenti il Gestore può ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale nell'ipotesi in cui l'utenza sia oggetto di una procedura concorsuale. È facoltà del Gestore ripristinare i servizi solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.
9. L'ETC potrà deliberare l'istituzione di un deposito cauzionale da parte degli utenti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa derivante dal

servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente Regolamento.

### **Art. 31 - Riscossione Coattiva**

1. In caso di mancato o parziale pagamento delle somme richieste in via bonaria, il Gestore provvede alla riscossione coattiva nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni tra quelli previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 32 - Interessi e spese**

1. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza indicato in fattura saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:
  - a) per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
  - b) per le utenze non domestiche: con applicazione degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.
2. In fase di riscossione ordinaria, il Gestore applica, oltre agli interessi di mora di cui al comma precedente, una indennità a copertura dei costi amministrativi di recupero del credito in misura pari al:
  - 4% in caso di versamento dell'importo tra il 31° e il 90° giorno successivo a quello del termine di pagamento indicato in fattura;
  - 8% in caso di versamento dell'importo oltre il 90° giorno successivo a quello del termine di pagamento indicato in fattura.
3. Sono altresì addebitate all'utenza le spese degli eventuali solleciti e messe in mora della riscossione ordinaria, nonché le spese di recupero coattivo.
4. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate, ove possibile, all'utente stesso.

### **Art. 33 - Dilazioni del termine di pagamento e rateizzazioni di pagamento**

1. Il Gestore può concedere dilazioni del termine o rateizzazioni di pagamento sulle somme spettanti.
2. Salve specifiche previsioni di ARERA e indirizzi dell'ETC, in caso di dilazione o rateizzazione concessa su fatture non ancora scadute alla data della richiesta, sugli importi dilazionati o rateizzati sono applicati gli interessi di cui al comma 1 del precedente articolo.
3. Salve specifiche previsioni di ARERA e indirizzi dell'ETC, in caso di dilazione o rateizzazione concessa su fatture scadute alla data della richiesta, su tutti gli importi dilazionati o rateizzati sono applicati gli interessi di cui al comma 1 e, se maturate alla data della richiesta, le indennità e le spese di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo.

### **Art. 34 - Rettifiche e rimborsi**

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
  - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento contabile utile;
  - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento contabile o la data di emissione del primo documento contabile utile non consenta il rispetto del termine di cui al comma 3 del presente articolo.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, lettera b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. Parimenti il Gestore provvede al rimborso all'utente nel caso di pagamenti eccedenti le somme dovute effettuati per errore dall'utente.
5. Il Gestore ha facoltà di compensare le somme dovute all'utente con eventuali altri insoluti imputabili all'avente diritto il rimborso.
6. Il diritto al rimborso dell'utente si prescrive nel termine di legge, decorrente dal versamento della somma non dovuta: la richiesta di rimborso deve essere motivata e documentata.
7. Nel caso di sospensione, superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, del servizio per motivi non imputabili al Gestore, quali per esempio vertenze sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, agli utenti verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella Carta dei servizi.
8. Salvo diversa previsione di ARERA, non si procede al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai costi di gestione del rimborso stesso.

## **PARTE QUARTA SANZIONI E PENALI**

### **Art. 35 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento costituiscono un illecito amministrativo e sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 30,00 e un massimo di € 180,00, salvo per le seguenti fattispecie per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva attivazione/cessazione utenza (compreso il ritardo nella consegna della documentazione richiesta richieste)	€ 30,00	€ 180,00
Omessa attivazione/cessazione utenza	€ 75,00	€ 500,00
Dichiarazione non veritiera (fatto salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni non veritiere ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000)	€ 150,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa	€ 50,00	€ 300,00

3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ai fini dell'estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le violazioni per le quali, l'ETC, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della medesima legge n. 689/1981, stabilisca un diverso importo.

### **Art. 36 - Penali**

1. L'ETC, in sede di determinazione delle Tariffe, può stabilire a titolo di penale, a copertura dei costi amministrativi e/o operativi e/o di controllo conseguenti ad inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento e al Regolamento tecnico di gestione dei rifiuti urbani:
  - a) tariffe maggiorate;
  - b) tariffe specifiche.
2. In caso di irrogazione di sanzione per abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti da parte delle autorità competenti, il Gestore è autorizzato ad applicare al trasgressore, a titolo di penale, per il ripristino dello stato dei luoghi, le seguenti somme stabilite dall'ETC in via forfettaria:

Fattispecie	Penale
Abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti domestici o simili non pericolosi (minore di ½ metro cubo)	€ 100,00
Abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti domestici o simili non pericolosi (tra ½ metro cubo e 1 metro cubo)	€ 200,00
Abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti domestici o simili non pericolosi (tra 1 metro cubo e 2 metri cubi)	€ 400,00
Abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti domestici o simili non pericolosi (maggiore di 2 metri cubi)	In base a prezzario regionale o, in via sussidiaria, nazionale secondo determinazioni dell'ETC
Abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti speciali e/o pericolosi	In base a prezzario regionale o, in via sussidiaria, nazionale secondo determinazioni dell'ETC

3. Nel caso in cui il soggetto trasgressore sia anche utente, per i danni causati dal mancato conferimento dei rifiuti e per i maggiori oneri causati dai conferimenti difformi rispetto a quanto previsto dal "Regolamento tecnico per il servizio di gestione dei rifiuti", il Gestore è autorizzato ad applicare all'utente, a titolo di penale, una somma pari a 8 svuotamenti oltre ai minimi del contenitore del rifiuto urbano residuo ordinario (120l).
4. A tale fine, l'ETC trasmette al Gestore i nominativi dei soggetti ai quali è stata contestata l'infrazione per abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti irrogata dal proprio servizio di Vigilanza ovvero da altri Enti preposti al controllo (Polizia locale, Carabinieri ecc.) e di cui venga a conoscenza. Tale comunicazione varrà altresì come ordine di servizio nei confronti del Gestore, affinché, mediante i servizi già svolti (ad esempio, servizio netturbino di quartiere) ovvero servizi dedicati, dia seguito nel minor tempo possibile al ripristino dello stato dei luoghi, al fine di evitare ulteriore pregiudizio alle aree oggetto di abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti.
5. Nel caso in cui sia accolta l'opposizione alla sanzione promossa dal soggetto trasgressore, l'importo a titolo di penale verrà annullata dal Gestore, che dovrà procedere al rimborso dell'eventuale incassato.
6. In caso di insolvenza del soggetto trasgressore per le somme dovute a titolo di penale, tali importi saranno addebitati al comune di riferimento, allorché tali interventi di pulizia del territorio non possano intendersi ricompresi nei servizi già svolti (ad esempio, servizio di netturbino di quartiere).

## PARTE QUINTA PERIODO TRANSITORIO

### Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023. Da tale data e con la medesima decorrenza si intendono pertanto abrogate le disposizioni regolamentari precedenti in materia di Ta.Ri.

2. Fino all'assestamento della base imponibile e delle produzioni di rifiuto sono applicate norme transitorie che garantiscono l'applicazione della Tariffa puntuale corrispettiva mediante la suddivisione dei costi in modo equo e proporzionato attraverso una Matrice di Costo binomia.

### **Art. 38 - — Determinazione della Tariffa corrispettiva**

1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 1, co. 667, della Legge 147/2013 e dell'elaborazione del metodo tariffario, il costo complessivo del servizio – ripartito tra costi fissi e dei costi variabili – è quello indicato nel D.P.R. 158/1999: i costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, mentre i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dal Comune vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste all'art. 25.
2. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
3. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Ai fini della determinazione delle relative Tariffe, le componenti di costo che contengono i costi per la gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa per servizi riferiti ad altre frazioni di rifiuti riciclabili.
5. Le Tariffe per le singole utenze, domestiche e non domestiche, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate annualmente dall'ETC con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Nel caso di mancata approvazione delle Tariffe entro tale termine, s'intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio del nuovo anno.

### **Art. 39 - Commisurazione della parte fissa**

1. La parte fissa è commisurata:
  - a) per le utenze domestiche: ai fini della sua determinazione, la Tariffa fissa è calcolata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare (componente dimensionale) ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza per le frazioni di rifiuti per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica componente tariffaria (componente di servizio), secondo le modalità riportate nell'allegato 7 al presente regolamento;
  - b) per le utenze non domestiche: ai fini della sua determinazione, la Tariffa fissa è calcolata in relazione alla superficie complessiva dell'utenza occupata (componente dimensionale) ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza (componente di servizio), secondo le modalità riportate nell'allegato 8 al presente regolamento.
2. Il Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, sulla base dei quali viene definita la parte fissa della Tariffa per ciascuna utenza.
3. Ciascuna utenza, ricorrendo il presupposto di legge per l'attivazione del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa della Tariffa in relazione volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

4. Nel caso di utenze non domestiche che non usufruiscono del servizio pubblico, è dovuta la parte fissa della tariffa in relazione alla componente dimensionale e a quella di servizio nella misura minima di un contenitore standard per il rifiuto urbano residuo (120 l).
5. Nel caso di utenze con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
6. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati in tabella allegato 14, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 7 e 8 del presente regolamento.

#### **Art. 40 - Commisurazione della parte variabile**

1. La parte variabile è commisurata:
  - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 7 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione del rifiuto urbano residuo – RUR specificate all'allegato 5 al presente regolamento; per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, alla quantità di rifiuti riciclabili raccolti presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 7 applicando le modalità di quantificazione di tali frazioni specificate all'allegato 5 al presente regolamento, nonché, in caso di conferimenti oltre lo standard dei contenitori per i riciclabili anche degli svuotamenti aggiuntivi di tali contenitori;
  - b) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 8 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'allegato 5 al presente regolamento, nonché, in caso di conferimenti oltre lo standard dei contenitori per i riciclabili anche degli svuotamenti aggiuntivi di tali contenitori.
2. Per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, ferme le regole di quantificazione di cui al precedente comma 1, lettera a), si applica una tariffa dedicata. In caso di mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei contenitori riservati, nonché in caso di mancata o ritardata restituzione del contenitore, si applicherà il doppio della Tariffa variabile ordinaria, con automatica cessazione dei benefici previsti.
3. Il Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
4. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 5, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dall'ETC.
5. Nella determinazione della parte variabile della Tariffa viene conteggiato uno standard minimo di svuotamenti della frazione di rifiuto urbano residuo - RUR così definito:
  - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480

4	600
5	720
6+	840

Non concorrono a formare tale standard minimo gli svuotamenti dei contenitori riservati alle utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie di cui precedente comma 2.

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile;
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale;
- d) per le utenze mercatali: un quantitativo di chilogrammi come indicato alla lettera b). Al fine di determinare il volume in dotazione al mercato si considerano 120 litri per ciascun banco; il quantitativo complessivo ottenuto viene ripartito tra i banchi del mercato in conformità agli allegati 10 e 11.

Tale standard minimo è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

- 6. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
- 7. Per le utenze domestiche di cui all'art. 10 comma 1, ossia per le utenze tenute a disposizione e per le seconde case, si applicano n. 3 componenti.
- 8. Per le utenze con servizi condominiali la ripartizione della quota variabile avviene secondo i criteri di ripartizione di cui agli allegati 4 e 5. In ogni caso, l'attivazione di un servizio condominiale può avvenire esclusivamente attraverso l'intermediazione dell'amministratore o del soggetto che gestisce i servizi comuni.
- 9. In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza come indicato al comma 5.
- 10. In caso di irrogazione di sanzione o comunque di acquisizione di prove per abbandono o smaltimento illecito di rifiuti, il Gestore è autorizzato ad applicare all'utente, a titolo di penale, una somma pari a 13 svuotamenti del contenitore del rifiuto urbano residuo -RUR. A tal fine, in caso di mancanza di servizi assegnati o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.
- 11. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati ovvero si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita e/o danno totale o parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 5.

#### **Art. 41 - Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data in cui tale richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1 decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva (come ad esempio: alloggi turistici, case per vacanza, B&B, Airbnb, ecc.) si configurano secondo la normativa vigente:
  - a) come utenze non domestiche se esercitate in forma imprenditoriale;
  - b) come utenze domestiche se esercitate in forma non imprenditoriale.

Per le utenze domestiche che rientrano nella presente categoria, al fine del calcolo della quota fissa, è conteggiato il numero di camere: ovvero, qualora in presenza di una seconda casa, è conteggiato un numero minimo pari a 3 occupanti, aumentando di n. I componenti ogni camera oltre la terza.

5. E' prevista una riduzione della parte fissa del 50% per le sole utenze domestiche che rientrano nei casi sotto descritti:
  - a. utenza dislocata in zone di servizio con frequenze di raccolta ridotte rispetto al calendario ordinario;
  - b. utenza che conferisce in punti di conferimento comuni, ad una distanza superiore ai 500 m dall'ubicazione dell'utenza e/o comunque dal confine di proprietà privata (destinati al solo conferimento di tali utenze) in cui l'utente posizionerà il contenitore per lo svuotamento;
  - c. utenza che conferisce in punti di esposizione dei contenitori assegnati all'utenza stessa, su suolo pubblico, ad una distanza superiore ai 500 m dall'ubicazione dell'utenza e/o comunque dal confine di proprietà privata.
  - d. utenza per la quale sia attivato un servizio On Demand, ovvero l'utente – che è inserito nel server gestionale con tutti i servizi attivati (contenitori, sacchetti, etc) - attraverso un sistema di chiamata e un codice preciso da comunicare, si prenota per il ritiro a domicilio della frazione di rifiuto.

#### **Art. 42 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa**

1. Il Comune potrà approvare appositi regolamenti o delibere per prevedere eventuali riduzioni ed esenzioni per utenze che risultino in particolari situazioni. Tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come spesa coperta da risorse diverse dai proventi della Tariffa corrispettiva di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Art. 43 - Tariffa per manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti**

1. Sono tenuti al pagamento della Tariffa, secondo le regole del presente articolo, anche gli eventi o le manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali regolarmente autorizzati, aperti al pubblico, che prevedono occupazioni di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile. Ai sensi del presente articolo si considerano eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a 21 giorni, consecutivi con decorrenza dalla data di inizio e termine alla data di fine evento.

2. A tal fine gli organizzatori di tali eventi e manifestazioni devono richiedere il servizio almeno una settimana prima del loro inizio.
3. La Tariffa è commisurata al servizio reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati e delle stoviglie impiegate, nonché della quantità di eventuali servizi aggiuntivi complementari richiesti.
4. L'ETC approva le tariffe per il servizio base ed i prezzi per i servizi complementari: le tariffe per il servizio base sono differenziate in ragione dell'adozione di comportamenti finalizzati alla riduzione del rifiuto urbano residuo - RUR, nonché la corretta differenziazione dei rifiuti riciclabili da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi, secondo il seguente ordine di incentivazione decrescente:
  - a) -utilizzo di stoviglie lavabili;
  - b) utilizzo di stoviglie compostabili;
  - c) utilizzo di stoviglie plastica usa e getta (con recupero);
  - d) utilizzo di stoviglie plastica usa e getta (senza recupero).
5. Ai fini dell'individuazione della Tariffa da applicare valgono le seguenti regole:
  - l'utilizzo contemporaneo di più tipologie di stoviglie, anche in corso di manifestazione, classifica la manifestazione o evento nello scaglione relativo alla tipologia di stoviglie a più bassa incentivazione;
  - nel caso di servizi effettuati tramite cassoni scarrabili, alla Tariffa prevista per il servizio scelto va aggiunta la Tariffa per il trattamento previsto per la specifica frazione residua - RUR;
  - nel caso di manifestazioni o eventi senza somministrazione di pasti, bevande, o generi alimentari, la Tariffa da applicare è quella prevista per l'utilizzo di stoviglie lavabili, in funzione del servizio richiesto.

I servizi sono articolati per moduli o kit di servizio in funzione dei contenitori utilizzabili e le relative tariffe comprendono sia i costi di servizio che quelli di trattamento dei rifiuti conferibili. Per eventuali servizi aggiuntivi (consegna e ritiro Kit Ecopunti, contenitori aggiuntivi, prestazioni di personale da parte del Gestore) si applicano le tariffe unitarie di riferimento approvate dall'ETC.
6. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il Gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della Tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; A tal fine per tariffa specifica s'intende la tariffa con utilizzo di stoviglie in plastica usa e getta senza recupero, in base al servizio richiesto. A conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
7. La Tariffa è comunque dovuta anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto.
8. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 1 e/o delle altre condizioni di utilizzo del kit prescelto determina l'applicazione di specifiche penali anch'esse definite dall'ETC.
9. In ogni caso, nell'ipotesi imbrattamento dell'area sarà effettuato ed addebitato un servizio a pagamento per la pulizia di tale area.
10. In deroga ai precedenti commi, l'ETC può decidere di approvare tariffe particolari per le manifestazioni patrocinata dallo stesso.

#### **Art. 44 - Mercati fissi e precari**

1. Sono soggetti alla Tariffa secondo le regole del presente articolo i mercati rionali.
2. La Tariffa è determinata in base ai seguenti criteri:
  - a) le utenze mercatali fisse sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base della superficie occupata, della quantità di rifiuto urbano residuo - RUR e umido raccolto nel mercato, del numero delle presenze annuali e della tipologia di attività;
  - b) per le utenze mercatali precarie è istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti.

3. Le regole di calcolo di tali tariffe sono contenute negli allegati 10 e 11 del presente Regolamento.
4. Le utenze mercatali sono tenute ad utilizzare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e al pagamento della specifica Tariffa con decorrenza dalla data di occupazione degli spazi di cui trattasi.
5. In caso di mancata attivazione del servizio rifiuti, la parte variabile della Tariffa viene determinata in base ai dati in possesso del Gestore, se possibile con riferimento alle media di produzione di rifiuti di utenze mercatali della stessa categoria merceologica.
6. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'Ufficio Comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.

#### **Art. 45 - Servizi per le utenze non domestiche presso l'Ecocentro**

1. Le utenze non domestiche possono accedere all'Ecocentro previa apposita autorizzazione del Gestore in conformità alle specifiche previsioni del Regolamento di gestione del servizio rifiuti. Tale servizio è soggetto a specifica Tariffa commisurata alla durata dell'autorizzazione.

### **PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 46 - Contenzioso e autotutela**

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva appartiene al Giudice Ordinario.
2. Il Gestore agisce in conformità alla Carta dei Servizi e ai provvedimenti di ARERA nei rapporti con gli utenti.
3. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.
4. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
5. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e seguenti del Codice Civile, il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione e, in caso di giudizio pendente, anche tenendo conto della probabilità di soccombenza.

#### **Art. 47 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative, regolamentari e regolatorie vigenti in materia di finanziamento del servizio rifiuti mediante la Tariffa avente natura corrispettiva, in particolare l'art. 1, comma 641 e ss., della Legge 147/2013, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 e dei provvedimenti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Successive integrazioni e/o modificazioni legislative e/o regolamentari e/o regolatorie nella materia oggetto del presente Regolamento, in conformità agli indirizzi dell'ETC, costituiscono automatica integrazione o modificazione delle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.

**PARTE SETTIMA  
ALLEGATI**

**ALLEGATO I – STRUTTURA GENERALE DI CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE E DELLE TARIFFE ALL'UTENZA**

La struttura Tariffaria all'utenza è rappresentata in via formale come segue:

$$T_a = T_C + \sum_{S=1}^n T_S + \sum_{R=1}^n T_R + \sum_{T=1}^n T_T$$

con:

$T_a$  = Tariffa dell'utenza per l'anno a

$T_C$  = Tariffa per la Cura del Territorio prevista per l'utenza

$\sum_{S=1}^n T_S$  = somma delle Tariffe di Accesso al Servizio attivate dall'utenza

$\sum_{R=1}^n T_R$  = somma delle Tariffe di Raccolta per i servizi attivati dall'utenza

$\sum_{T=1}^n T_T$  = somma delle Tariffe di Trattamento per i servizi attivati dall'utenza

n = numero dei servizi attivati dall'utenza, con  $n \geq 1$  (1 = servizio base, rifiuto residuo)

$T_C + \sum_{S=1}^n T_S$  = quota fissa dell'utente

$\sum_{R=1}^n T_R + \sum_{T=1}^n T_T$  = quota variabile dell'utente

In via generale, il calcolo delle Tariffe Unitarie è effettuato secondo la seguente regola formale generale:

$$TU_i = \frac{VdC_i}{\sum_{i=1}^N P_i^{exp}}$$

con:

$TU_i$  = Tariffa Unitaria i-esima

$VdC_i$  = Vettore di Costo i-esimo

$P_i$  = Parametro distributivo dei costi

exp = esponente, tendente a  $1/\varphi$ , con  $\varphi$  numero di Fibonacci o di Fidia. Salvo per Tariffa Unitaria di Trattamento in cui  $exp = 1$

N = Tariffe Unitarie i-esime approvate verso l'utenza

In via generale, la Tariffa applicata all'utenza è quindi effettuata secondo la seguente regola formale generale:

$$T_i = TU_i \cdot P_i^{exp}$$

## ALLEGATO 2 – CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE E DELLE TARIFFE ALL'UTENZA

### TARIFFA UNITARIA PER LA CURA DEL TERRITORIO

#### Utenze domestiche

Dati

$n_i$  = numero componenti nucleo familiare n

$exp$  = esponente <1, tendente a  $1/\varphi$ , con  $\varphi$  numero di Fibonacci o di Fidia

$VdC_C$  = Vettore di Costo di Cura del Territorio

si ottiene:

$$TU_{C_i} = \frac{VdC_C}{\sum_{i=1}^N n_i^{<1 \rightarrow 1/\varphi}} \cdot n_i^{<1 \rightarrow 1/\varphi}$$

e

$$T_{C_i} = TU_{C_i}$$

con

$TU_{C_i}$  = Tariffa Unitaria di Cura del Territorio

$T_{C_i}$  = Tariffa di Cura del Territorio per una utenza i-esima

#### Utenze non domestiche

Dati

$S_i$  = superficie complessiva dell'utenza o classe di appartenenza S

$exp$  = esponente <1, tendente a  $1/\varphi$ , con  $\varphi$  numero di Fibonacci o di Fidia

$VdC_C$  = Vettore di Costo di Cura del Territorio

si ottiene:

$$TU_{C_i} = \frac{VdC_C}{\sum_{i=1}^N S_i^{<1 \rightarrow 1/\varphi}} \cdot S_i^{<1 \rightarrow 1/\varphi}$$

e

$$T_{C_i} = TU_{C_i}$$

con

$TU_{C_i}$  = Tariffa Unitaria di Cura del Territorio

$T_{C_i}$  = Tariffa di Cura del Territorio per una utenza i-esima

## TARIFFA UNITARIA DI ACCESSO AL SERVIZIO

### UtENZE domestiche e non domestiche

Dati

$V_i$  = volume di servizio i-esimo

$exp$  = esponente  $< 1$ , tendente a  $1/\varphi$ , con  $\varphi$  numero di Fibonacci o di Fidia

$VdC_{S_i}$  = Vettore di Costo del Servizio i-esimo

si ottiene:

$$TU_{S_i V_i} = V_i^{<1 \rightarrow 1/\varphi} \cdot \frac{VdC_{S_i}}{\sum_{i=1}^N V_i^{<1 \rightarrow 1/\varphi}}$$

e

$$T_{S_i} = \sum (TU_{S_i V_i} \cdot S_{i V_i})$$

con

$S_{i V_i}$  = Servizio per il flusso i-esimo di volume i-esimo

$TU_{S_i V_i}$  = Tariffa Unitaria di Servizio per il flusso i-esimo di volume i-esimo

$T_{S_i}$  = Tariffa di Servizio del flusso i-esimo

## TARIFFA UNITARIA DI RACCOLTA

### UtENZE domestiche e non domestiche

Dati

$V_i$  = volume di servizio i-esimo della presa R

$exp$  = esponente  $< 1$ , tendente a  $1/\varphi$ , con  $\varphi$  numero di Fibonacci o di Fidia

$VdC_{R_i}$  = Vettore di Costo di Raccolta del flusso i-esimo

si ottiene:

$$TU_{R_i V_i} = V_i^{<1 \rightarrow 1/\varphi} \cdot \frac{VdC_{R_i}}{\sum_{i=1}^N V_i^{<1 \rightarrow 1/\varphi}}$$

e

$$T_{R_i} = \sum (TU_{R_i V_i} \cdot R_{i V_i})$$

con

$R_{i V_i}$  = Raccolta per il flusso i-esimo di volume i-esimo

$TU_{R_i V_i}$  = Tariffa Unitaria di Raccolta per il flusso i-esimo di volume i-esimo

$T_{R_i}$  = Tariffa di Raccolta del flusso i-esimo

## TARIFFA UNITARIA DI TRATTAMENTO

### UtENZE domestiche e non domestiche

Dati

$Q_i$  = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto per il flusso i-esimo

$exp$  = esponente pari a 1

$VdC_{T_i}$  = Vettore di Costo di Trattamento del flusso i-esimo

si ottiene:

$$TU_{T_i} = \frac{VdC_{T_i}}{Q_i}$$

e

$$T_{T_i} = TU_{T_i} \cdot q$$

con

$q$  = quantità di rifiuto conferito dall'utenza per il flusso i-esimo

$TU_{T_i}$  = Tariffa Unitaria di Trattamento per il flusso i-esimo

$T_{T_i}$  = Tariffa di Trattamento del flusso i-esimo

## ALLEGATO 3 – RIPARTIZIONE DELLE UNITA' DI RACCOLTA E TRATTAMENTO IN CASO DI UTENZE MERCATALI

### UNITA' ASSOCIATE ALLA TARIFFA DI RACCOLTA

$$R(ap) = \frac{R_{tot}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot P(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot P \cdot S$$

con:

$R(ap)$  = quota di prese di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività "ap", con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg);

$R_{tot}$  = totale delle prese complessive nel periodo

$P(ap)$  = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività "ap";

$S(ap)$  = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività "ap" (m<sup>2</sup>).

$Kd(ap)$  = coefficiente per l'attribuzione della componente alle singole utenze mercatali con attività "ap":

Categoria	Descrizione	Kd <sub>min</sub>	Kd <sub>max</sub>
1	Banchi di mercato di beni durevoli	4,81	16,73
2a	Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	28,70	56,78
2b	Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	28,70	56,78
2c	Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi	28,70	56,78
2d	Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	28,70	56,78
2e	Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	28,70	56,78
2f	Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	28,70	56,78
2g	Farmer market	28,70	56,78

### UNITA' ASSOCIATE ALLA TARIFFA DI TRATTAMENTO

$$q(ap) = \frac{Q_{tot}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot P(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot P \cdot S$$

con:

$q(ap)$  = quantità di rifiuto attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività "ap", con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg);

$Q_{tot}$  = quantità totale di rifiuto raccolto per il servizio mercati nel periodo (kg);

$P(ap)$  = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività "ap";

$S(ap)$  = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività "ap" (m<sup>2</sup>).

$Kd(ap)$  = coefficiente per l'attribuzione della componente alle singole utenze mercatali con attività "ap" come da tabella che precede

## ALLEGATO 4 – RIPARTIZIONE DELLE UNITA' DI RACCOLTA E TRATTAMENTO IN CASO DI UTENZE AGGREGATE

### UNITA' ASSOCIATE ALLA TARIFFA DI RACCOLTA

#### Utenze Domestiche

$$R(n) = \frac{R_{tot} \cdot V}{\sum_{i=1}^n n_i^{exp} \cdot V(min)} \cdot n_i^{exp}$$

con:

$R(n)$  = quantità di prese del periodo attribuibili ad un'utenza con  $n$  componenti il nucleo familiare rapportato a un contenitore corrispondente al valore soglia minima di accesso al servizio;

$R_{tot}$  = quantità totale di prese raccolto per l'utenza aggregata nel periodo (numero/periodo);

$V$  = volume contenitore dell'utenza aggregata

$V(min)$  = volume contenitore corrispondente al valore soglia minima di accesso al servizio

$n$  = utenze domestiche con  $n$  componenti il nucleo familiare;

$exp$  = esponente  $< 1$ , tendente a  $1/\varphi$ , con  $\varphi$  numero di Fibonacci o di Fidia

### UNITA' ASSOCIATE ALLA TARIFFA DI TRATTAMENTO

#### Utenze Domestiche

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_{i=1}^n n_i^{exp}} \cdot n_i^{exp}$$

con:

$q(n)$  = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con  $n$  componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

$Q_{tot}$  = quantità totale di rifiuto raccolto per l'utenza aggregata nel periodo (kg/periodo);

$n$  = numero di utenze domestiche con  $n$  componenti il nucleo familiare;

$exp$  = esponente  $< 1$ , tendente a  $1/\varphi$ , con  $\varphi$  numero di Fibonacci o di Fidia

## ALLEGATO 5 – RIEPILOGO DELLE MODALITA' DI COMMISURAZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI

<b>Tipo servizio</b>	<b>Utenza</b>	<b>Tipo utenza</b>	<b>Rifiuto</b>	<b>Rilevamento del dato</b>	<b>Quantificazione</b>
Ordinario	Domestica e non domestica	singola	Residuo	RFID - Contenitore assegnato all'utenza	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta
Ordinario	Domestica e non domestica	aggregata	Residuo	RFID - Contenitore assegnato all'utenza	Volume vuotato per peso specifico medio per svuotamenti. Ripartizione fra utenze con algoritmo utenze aggregate
Ordinario	Domestica e non domestica	singola	Riciclabili	Contenitore assegnato all'utenza	Volume standard in base alla frequenza del servizio
Ordinario	Domestica e non domestica	aggregata	Riciclabili	Contenitore assegnato all'utenza	Volume standard in base alla frequenza del servizio. Ripartizione fra utenze con algoritmo utenze aggregate
Dedicato	Non domestica	singola	Residuo	RFID - pesatura a bordo mezzo o a destino	Peso rilevato con minimo strumentale
Dedicato	Non domestica	singola	Riciclabili	RFID - pesatura a bordo mezzo o a destino	Peso rilevato con minimo strumentale
Opzionali	Domestica e non domestica	singola	Assorbenti per la persona	RFID - Contenitore assegnato all'utenza	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta
Opzionali	Domestica e non domestica	singola	Vegetale	RFID - Contenitore assegnato all'utenza	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta
A richiesta	Non domestica	singola	Cartone a mano	Attivazione del servizio all'utenza	Volume standard in base alla frequenza del servizio
A richiesta	Non domestica	singola	Imballaggi a mano	Attivazione del servizio all'utenza	Volume standard in base alla frequenza del servizio
Ecoeventi	Non domestica	singola	Residuo	RFID - pesatura a bordo mezzo o a destino	Peso rilevato con minimo strumentale
Ecoeventi	Non domestica	singola	Residuo	RFID - Contenitore assegnato all'utenza	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta
Ecoeventi	Non domestica	singola	Riciclabili	RFID - pesatura a bordo mezzo o a destino	Peso rilevato con minimo strumentale
Ecoeventi	Non domestica	singola	Riciclabili	RFID - Contenitore assegnato all'utenza	Volume vuotato per peso specifico medio della raccolta

## ALLEGATO 6 – VALORI SOGLIA DI UNITA' DI SERVIZIO

### Unità Soglia da applicarsi alla Tariffa di Accesso al Servizio

Servizio ordinario	Soglia	Tipo soglia
Rifiuto Residuo	$V = 120$ litri (L)	minima
Vetro Plastica Lattine	$V = 120$ L	massima
Carta	$V = 120$ L	massima
Umido	$V = 22$ L	massima
Vegetale (se attivo)	$V = 0$	massima
Ecocentro (Domestiche)	compresa nella Tariffa di Accesso al Servizio del rifiuto residuo	massima
Ecocentro (Non Domestiche)	$V = 0$	massima
Assorbenti per la persona (se attivo)	$V = 0$	massima

Servizio dedicato	Soglia	Tipo soglia
Rifiuto Residuo	1x1000 litri	minima
Assorbenti per la persona	1x1000 litri	minima
Vetro Plastica Lattine	1x1000 litri	minima
Carta	1x1000 litri	minima
Umido	15 mc	minima
Vegetale (se attivo)	15 mc	minima

Scuole	Soglia	Tipo soglia
Rifiuto Residuo	Standard Allegato Regolamento Tecnico Rifiuti	minima
Vetro Plastica Lattine		
Carta		
Umido		
Vegetale (se attivo)	$V = 0$	massima
Ecocentro	$V = 0$	massima

### Unità Soglia da applicarsi alla Tariffa di Raccolta

Servizio ordinario	Soglia	Tipo soglia
Rifiuto residuo	$R_{dom} = (n+1) \times 120/V$ (per $V \leq 120$ L)	minima
	$R_{dom} = n + 1$ (per $V > 120$ L)	
	$R_{ndom} = 4 \times 120/V$ (per $V \leq 120$ L)	
	$R_{ndom} = 4$ (per $V > 120$ L)	
Vetro Plastica Lattine	$R = V \leq 120L \wedge f \leq 52$	massima
Carta	$R = V \leq 120L \wedge f \leq 26$	massima
Umido	$R = V \leq 22L \wedge f \leq 104$	massima
Vegetale (se attivo)	$R = 0$	massima
Ecocentro (Domestiche)	$R = 52$	massima
Ecocentro (Non Domestiche)	$R = 10$	massima
Assorbenti per la persona	$R = 0$	massima

Servizio dedicato	Soglia	Tipo soglia
Rifiuto Residuo	$R = 8$	minima

<b>Servizio dedicato</b>	<b>Soglia</b>	<b>Tipo soglia</b>
Assorbenti per la persona (se attivo)	R = 8	minima
Vetro Plastica Lattine	R = 8	minima
Carta	R = 8	minima
Umido	R = 8	minima
Vegetale (se attivo)	R = 8	minima

<b>Scuole</b>	<b>Soglia</b>	<b>Tipo soglia</b>
Rifiuto Residuo	Standard Allegato Regolamento Tecnico Rifiuti	minima
Vetro Plastica Lattine		
Carta		
Umido		
Vegetale (se attivo)	R = 0	massima
ecocentro	R = 0	massima

### Unità soglia da applicarsi alla Tariffa di Trattamento

<b>Servizio ordinario</b>	<b>Soglia</b>	<b>Tipo soglia</b>
Rifiuto residuo	q = 0	massima
Umido	$q = V \leq 22L \wedge f \leq 104$	massima
Vegetale (se attivo)	q = 0	massima

<b>Servizio dedicato</b>	<b>Soglia</b>	<b>Tipo soglia</b>
Rifiuto Residuo	q = 0	minima
Assorbenti per la persona	q = 0	massima
Umido	q = 0	massima
Vegetale (se attivo)	q = 0	massima

<b>Scuole</b>	<b>Soglia</b>	<b>tipo soglia</b>
Rifiuto Residuo	Standard Allegato Regolamento Tecnico Rifiuti	minima
Vetro Plastica Lattine		
Carta		
Umido		
Vegetale (se attivo)	q = 0	massima
Ecocentro	q = 0	massima

## **ALLEGATO 7 – PERIODO TRANSITORIO - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale**

### **PARTE FISSA**

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

$TFd(n)$  = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti (€);

$n$  = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N(n)$  = numero di utenze con  $n$  componenti il nucleo familiare;

$Cf$  = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

$Ka(n)$  = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 9.

La parte fissa commisurata alle sole frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, in riferimento all'art. 39 comma 1, lett. a), è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfr}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

con

$T_{fnd}(V)$  = Tariffa fissa per utenza domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili per i quali si preveda di coprire i costi di recupero (€);

$C_{fr}$  = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, per le quali si preveda di coprire i costi di recupero (€);

$V(v)$  = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori  $v$ -esimi assegnati all'utenza domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene ripartito il volume del contenitore assegnato in relazione al numero di componenti familiari, secondo i coefficienti  $K_a(n)$  di cui all'Allegato 9.

$K(v)$  = coefficiente di adattamento del contenitore di volume  $v$  - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato, di cui all'Allegato 14;

$N(v)$  = numero di contenitori con volume "v";

## **PARTE VARIABILE**

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'art 40, comma 1, lett. a) e b) :

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

con

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

$T_v$  = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

$Q_{uv}$  = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

$q$  = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

$C_{tv}$  = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'art. 40, comma 1, lett. a) e b) (€);

$Q_{tot}$  = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI  
FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE  
(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$  = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con  $n$  componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

$Q_{tot}$  = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$  = numero di utenze domestiche con  $n$  componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$  = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con  $n$  componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 9 al presente Regolamento.

## ALLEGATO 8 – PERIODO TRANSITORIO - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

### PARTE FISSA

La parte fissa, ai fini della sua determinazione, si articola nella Componente Dimensionale e nella Componente di Servizio. La Tariffa fissa all'utenza corrisponde alla somma algebrica delle due componenti.

**La Componente Dimensionale** è commisurata alla superficie dell'utenza, ed è ottenuta dalla formula:

$$TFnd(S) = \frac{C_{fnd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S) \cdot K_3(v)$$

con

$T_{fnd}(S)$  = Componente Dimensionale della Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

$C_{fnd}$  = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 11 (€)

$N(S)$  = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all'allegato 12

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica

$K_s(S)$  = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'allegato 13

$K_3(v)$  = coefficiente di adattamento alla zona di servizio, di cui all'allegato 14

**La Componente di Servizio** è commisurata al servizio attivato, per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, con la formula di seguito riportata:

$$T_{fnds}(V) = \frac{C_{fns}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se:  $V \leq V_{\min} \Rightarrow V = V_{\min}$

con

$T_{fnds}(V)$  = Componente di Servizio della Tariffa fissa per utenza non domestica per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa (€);

$C_{fns}$  = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per le frazioni per le quali si preveda di coprire i costi con una specifica tariffa, così come definiti all'Allegato 11 (€)

$V(v)$  = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze. Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$  = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v - equivalente in relazione alla zona di raccolta, alle dimensioni e alla tipologia di servizio - che tiene conto della diversità del servizio erogato, di cui all'allegato 14;

$N(v)$  = numero di contenitori con volume "v";

$V_{\min}$  = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L);

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$\text{se } V \leq V_{\min} \Rightarrow Tf = 0$$

con

$Tfnd(V)$  = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

$Cfr$  = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato I I

$V(v)$  = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori  $v$ -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze. Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$  = coefficiente di adattamento del contenitore di volume  $v$  che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'allegato I 4;

$N(v)$  = numero di contenitori con volume " $v$ ";

$V_{\min}$  = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L);

## **PARTE VARIABILE**

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

$T_v$  = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

$Q_{uv}$  = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

$q$  = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Rifiuto urbano residuo -RUR	Art. 40 comma 5, lettere b) e c)
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

$C_{tv}$  = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

$Q_{tot}$  = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI  
FRA DIVERSE UTENZE NON DOMESTICHE  
(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)**

$$q(ap) = \frac{q_{tot}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

con

$q(ap)$  = quantità di rifiuti attribuibile ad un'utenza con attività "ap", nel periodo di riferimento (kg);

$q_{tot}$  = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg);

$Kd(ap)$  = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap", corrispondente al coefficiente "Kd" di cui all'allegato 10 al presente Regolamento;

$S(ap)$  = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m<sup>2</sup>)

**ALLEGATO 9 – PERIODO TRANSITORIO - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale**

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	K <sub>a1</sub>	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,21
2	0,70	1,13
3	0,86	1,19
4	0,91	1,26
5	0,80	1,50
≥ 6	0,86	1,56

Utenze Domestiche	K <sub>a2</sub>	
Zona di Servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone urbanisticamente complesse	1,00	1,50
Zona servizio centro storico	1,00	2,00
Zone a bassa densità abitativa	0,50	1,00

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Utenze Domestiche	Kb	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
≥ 6	3,40	4,10

**ALLEGATO 10 – PERIODO TRANSITORIO - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della Tariffa relativa alle utenze non domestiche con contenitori condominiali**

	Descrizione attività utenze NON domestiche	Kc	Kc	Kd	Kd
		min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

**ALLEGATO 11 – PERIODO TRANSITORIO - Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche**

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

Descrizione costi fissi		K(cf)	
		min	max
Cfd	Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale	0,00	2,00
Cfs	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto urbano residuo RUR	0,00	2,00
Cfr	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili	0,00	2,00

**ALLEGATO 12 – PERIODO TRANSITORIO - Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche**

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe.

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$0 \leq S < a$
Classe 2	$a \leq S < b$
Classe 3	$b \leq S < c$
Classe 4	$c \leq S < d$
Classe 5	$S \geq d$

**ALLEGATO 13 – PERIODO TRANSITORIO – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche**

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche.

Ks(S)		
Classe di superficie	min	max
Classe 1	0,02	0,20
Classe 2	0,05	0,40
Classe 3	0,10	0,70
Classe 4	0,15	0,90
Classe 5	0,20	1,30

**ALLEGATO 14 – PERIODO TRANSITORIO - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti**

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori  $K_1(v)$ , alla tipologia di rifiuto raccolto  $K_2(v)$  e alla zona di servizio  $K_3(v)$ , per la determinazione del  $K(v)$  secondo la formula:

$$K(v) = K_1(v) \times K_2(v) \times K_3(v)$$

K <sub>1</sub> (v)		
Tipo (volume) contenitore	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,511
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935

1.000	0,550	0,800
1.700	0,334	0,550
< 2 mc mano	0,155	0,421
da 2.500 a 25.000	0,050	0,350
Ecocentro	0,10	0,500

K <sub>2</sub> (v)		
Tipo raccolta domiciliare	min	max
Carta	0,30	0,70
Vetro	0,30	0,70
Plastica-lattine	0,30	0,70
Vetro-plastica-lattine	0,30	0,70
Umido	0,80	2,00
Vegetale	0,10	0,70
Altre raccolte domiciliari	0,05	0,70
Raccolta su chiamata	0,50	1,00
RUR	0,80	1,20

K <sub>3</sub> (v)		
Zona di Servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone urbanisticamente complesse	1,00	1,50
Zona servizio centro storico	1,00	2,00
Zone a bassa densità abitativa	0,50	1,00

## **ALLEGATO 15- PERIODO TRANSITORIO – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale**

### **PARTE FISSA**

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap, S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} K_c(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot K_c(ap) \cdot S$$

con

$T_{fm}(ap, S)$  = Tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie  $S$  e appartenente alla categoria “ap” (€);

$C_{fm}$  = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati consortili (€);

$S_{tot}(ap)$  = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m<sup>2</sup>);

$K_c(ap)$  = coefficiente per l’attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali, di cui all’allegato 16;

$S$  = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m<sup>2</sup>), con un minimo di 10 m<sup>2</sup>  
· Per la Categoria I la superficie massima applicabile è di 80 m<sup>2</sup>.

### **PARTE VARIABILE**

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto come segue:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

con

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

$T_v$  = Tariffa variabile per utenza mercatale per singolo mercato (€);

$Q_{uv}$  = quota unitaria variabile per le utenze mercatali (€/kg);

$q$  = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza mercatale per singolo mercato, determinata mediante ripartizione come sotto indicato (kg);

$C_{tv}$  = costi totali variabili attribuiti alle utenze mercatali per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

$Q_{tot}$  = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze mercatali (kg).

### **RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA UTENZE MERCATALI APPARTENENTI ALLO STESSO MERCATO**

$$q(ap) = \frac{q_{tot}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot P(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot P \cdot S$$

con

$q(ap)$  = quantità di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività "ap", con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg);

$q_{tot}$  = quantità totale di rifiuto raccolto presso il singolo mercato nel periodo (kg);

$Kd(ap)$  = coefficiente per l'attribuzione della parte variabile alle singole utenze mercatali con attività "ap", di cui all'allegato 16;

$P(ap)$  = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività "ap";

$S(ap)$  = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività "ap" (m<sup>2</sup>).

**ALLEGATO 16 – PERIODO TRANSITORIO – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali**

Utenze Mercatali		Kc		Kd	
Categoria	Descrizione Categoria	min	max	min	max
I	Banchi di mercato di beni durevoli	0,59	2,04	4,81	16,73
2a	Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2b	Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2c	Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi	2,04	6,92	28,70	56,78
2d	Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	2,04	6,92	28,70	56,78
2e	Banchi di mercato genere alimentari - formaggi	2,04	6,92	28,70	56,78
2f	Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	2,04	6,92	28,70	56,78



# PEF 2023

# Tariffe puntuali 2023

**Consiglio del 23.05.2023**



# ARERA

Delibera 363 del 03.08.2021 - aggiornamento dell'MTR per il 2022-2025:

- Il PEF dovrà avere una durata pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario
  - Aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie
  - una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario
  - dall'Ente territorialmente competente (ETC), che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
- 



## PEF 2022-2025


Come previsto dalla Delibera ARERA 363/2021 il PEF deliberato lo scorso anno prevedeva durata pluriennale 2022-2025 con aggiornamento biennale ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo (art. 28.4).




# Dal Piano Finanziario alla tariffa



**PEF**  
(parte Gestore)



**PEF**  
(completo e validato)



**ARERA**  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

**PEF**  
**APPROVAZIONE**

# Dal Piano Finanziario alla tariffa



**PEF**

(completi e validati)

**TARIFFE**

**DOMESTICHE**

**NON DOMESTICHE**

↓  
**QUOTE  
FISSE**

↓  
**QUOTE  
VARIABILI**

↓  
**QUOTE  
FISSE**

↓  
**QUOTE  
VARIABILI**




# LE TARIFFE




## Le caratteristiche della tariffa puntuale

- è un corrispettivo per il servizio



- è legata allo standard di servizio offerto e alla produzione di rifiuti della singola utenza



- rispetta il principio «chi inquina paga» ed è applicata dal gestore






## Chi paga la tariffa



famiglie

**Utenze  
domestiche**



imprese, enti, associazioni

**Utenze  
non domestiche**



# La suddivisione dei Costi coperti da Tariffa 2023

Riepilogo dei costi a PEF e suddivisione fra le utenze				
	Fissi	Variabili	totale in euro	RIPARTIZIONE %
Domestiche	€ 1.929.351,10	€ 742.223,81	€ 2.671.574,91	82,6%
Non domestiche	€ 337.420,96	€ 224.247,19	€ 561.668,16	17,4%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.266.772,06</b>	<b>€ 966.471,01</b>	<b>€ 3.233.243,06</b>	<b>100,0%</b>
<b>RIPARTIZIONE %</b>	<b>70,1%</b>	<b>29,9%</b>	<b>100,0%</b>	

Riepilogo dei costi da coprire con tariffa e suddivisione fra le utenze				
Utenze	fissi	variabili	totale in euro	RIPARTIZIONE %
domestiche	€ 1.929.351,10	€ 742.223,81	€ 2.671.574,91	84,6%
non domestiche	€ 289.274,15	€ 198.759,42	€ 488.033,57	15,4%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.218.625,25</b>	<b>€ 940.983,23</b>	<b>€ 3.159.608,48</b>	<b>100,0%</b>
<b>RIPARTIZIONE %</b>	<b>70,2%</b>	<b>29,8%</b>	<b>100,0%</b>	




## **Utenze domestiche**





# Tariffa domestiche

## Come si calcola



### Quota fissa

calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare



### Quota variabile

legata agli svuotamenti (litri) del secco non riciclabile









30% per il compostaggio domestico



# Come si calcola la tariffa

## Svuotamenti minimi





## **Utenze domestiche**



# Utenze Domestiche – Quota fissa



Componente  
«dimensionale»



Numero  
componenti nucleo familiare

**TFD**

Tariffa Fissa «dimensionale»  
in base ai componenti

categoria	tot generale utenze (n)	% di incidenza	Tariffa FISSA 2023 (€/anno)
1	5.117	28,5%	€ 76,97
2	3.899	21,7%	€ 102,57
3	6.966	38,7%	€ 121,18
4	1.373	7,6%	€ 144,37
5	363	2,0%	€ 175,23
6+	105	0,6%	€ 193,56

Gettito Previsto	€ 1.920.020,40
------------------	----------------

# Utenze Domestiche- Quota Variabile



La base di riferimento (Kg) si riferisce solo al flusso da porta a porta escludendo tutti gli altri flussi di rifiuto secco indifferenziato.

Viene prevista una tariffa variabile per il servizio alle famiglie in particolari condizioni (pannolini/oni) con servizio a domicilio.

**Componente  
legata alla produzione di rifiuto**



**Numero  
svuotamenti del secco non riciclabile**

**Tv**

**Tariffa Variabile legata alla  
produzione di rifiuto secco**

€/vuotamento	Costo variabile unitario ultimo applicato
120 litri	14,62
120 litri con rid. Compost.	10,23
120 litri solidarietà	2,00

Gettito Previsto	€ 742.223,81
------------------	--------------

# Utenze Domestiche- variazioni medie



categoria	Tariffa FISSA 2023 (€/anno)	Tariffa VARIABILE 2023 (Vuot.Minimi)	TOTALE
1	€ 76,97	€ 38,04	€ 115,01
2	€ 102,57	€ 57,07	€ 159,63
3	€ 121,18	€ 76,09	€ 197,27
4	€ 144,37	€ 95,11	€ 239,48
5	€ 175,23	€ 114,13	€ 289,36
6+	€ 193,56	€ 133,16	€ 326,72

# Utenze Domestiche- variazioni medie



QF	QV	TARIFFA UNICA UMF	TARIFFA UNICA UMF+IVA
HP_2023	HP_2023	HP_2023	HP_2023

CESIOMAGGIORE		
2022	DELTA	DELTA%

CESIOMAGGIORE con Aggiuntive		
2022	DELTA	DELTA%


D01. Abitazioni 1 componente familiare	€ 76,60	€ 38,04	€ 114,64	€ 126,10
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	€ 102,07	€ 57,07	€ 159,14	€ 175,05
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	€ 120,59	€ 76,09	€ 196,68	€ 216,35
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	€ 143,68	€ 95,11	€ 238,79	€ 262,67
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	€ 174,39	€ 114,13	€ 288,52	€ 317,37
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	€ 192,63	€ 133,16	€ 325,78	€ 358,36

€ 118,00	€ 8,10	7%
€ 171,00	€ 4,05	2%
€ 207,00	€ 9,35	5%
€ 241,00	€ 21,67	9%
€ 277,00	€ 40,37	15%
€ 277,00	€ 81,36	29%

€ 118,00	€ 11,06	9%
€ 171,00	€ 7,50	4%
€ 207,00	€ 13,15	6%
€ 241,00	€ 25,75	11%
€ 277,00	€ 44,74	16%
€ 277,00	€ 85,94	31%

D02. Abitazioni non residenti	€ 120,59	€ 76,09	€ 196,68	€ 216,35
-------------------------------	----------	---------	----------	----------

€ 170,00	€ 46,35	27%
----------	---------	-----





## Utenze Non Domestiche



# Tariffa non domestiche

## Come si calcola




### Quota fissa

calcolata in base alla superficie dell'utenza e al volume dei contenitori in dotazione

### Quota variabile

legata agli svuotamenti del secco non riciclabile (litri), al volume e agli svuotamenti dei contenitori per i riciclabili




### servizi aggiuntivi su richiesta:

accesso Ecocentro, raccolta carta, raccolta multimateriale , ecc.

**Ecocentro**

# Utenze Non Domestiche

## Quota FISSA – componente dimensionale



**Componente dimensionale**



**Classe di superficie**

<50 mq  
>=50 mq; <100 mq  
>=100 mq; <250 mq  
>=250 mq; <750 mq  
>=750 mq; <1300 mq  
>=1300 mq; <2000 mq  
>=2000 mq; <5000 mq  
>=5000 mq; <20000 mq  
>=20000 mq



**TFD**


**Tariffa Fissa Dimensionale per ogni classe di superficie**

superficie (mq)	tot generale utenze (n)	Quota Fissa €/anno 2023
$S < 50$	267	€ 47,41
$50 \geq S < 100$	212	€ 70,00
$100 \geq S < 250$	194	€ 129,13
$250 \geq S < 750$	124	€ 188,31
$750 \geq S < 1300$	30	€ 376,63
$1300 \geq S < 2000$	11	€ 395,08
$2000 \geq S < 5000$	10	€ 1.506,52
$5000 \geq S < 20000$	8	€ 1.537,71
$S \geq 20000$	0	€ 3.576,54

Gettito Previsto	€ 118.913,19
------------------	--------------

# Utenze Non Domestiche

Quote fisse componente del servizio secco



Componente di servizio




Volume contenitore (j)  
Tipo di rifiuti (i)

**TFS**  
Tariffa Fissa Servizio

Contenitore (Zona Standard) SECCO	Quota Fissa €/anno 2023
120	€ 74,57
240	€ 122,02
360	€ 176,75

Gettito Previsto	€ 84.992,37
------------------	-------------

# Utenze Non Domestiche- Quota Variabile



È stata aggiornata la base di riferimento (Kg) che si riferisce solo al flusso da porta a porta escludendo tutti gli altri flussi di rifiuto secco indifferenziato.

**Componente  
legata alla produzione di rifiuto**



**Numero  
svuotamenti del secco non riciclabile**

**Tv**


**Tariffa Variabile legata alla  
produzione di rifiuto secco**

<b>Contenitore (Zona Standard) SECCO</b>	<b>Quota Variabile (€/sv.to) 2023</b>
30	€ 4,67
120	€ 18,68
240	€ 37,36
360	€ 56,04

Gettito Previsto	€ 33.474,56
------------------	-------------

# Utenze Non Domestiche

## Quota FISSA e VARIABILE – Componente di servizio per Rifiuti Riciclabili



Contenitore (Zona Standard) CARTA	Quota Fissa e Variabile (€/anno) 2023
120	€ 44,24
240	€ 81,53
360	€ 119,25

Contenitore (Zona Standard) VPA	Quota Fissa e Variabile (€/anno) 2023
120	€ 263,81
240	€ 511,39
360	€ 759,97

Contenitore (Zona Standard) UMIDO	Quota Fissa e Variabile (€/anno) 2023
120	€ 217,98
240	€ 405,81


La proposta tariffaria dei servizi ordinari delle frazioni recuperabili sono applicate per i servizi oltre lo standard.

Accesso Ecocentro	Quota Fissa e Variabile (€/anno) 2023
	€ 220,13

Servizi a Pesatura	Quota Variabile (€/ton) 2023
Secco	€ 238,50
Carta	€ -
Vetro Plastica Lattine	€ 44,35
Umido	€ 168,53
Vegetale	€ 131,10

Gettito Previsto	€ 250.754,46
------------------	--------------


# I Mercatali



<b>Categoria</b>	<b>utenze mercatali (n)</b>	<b>Superficie totale (mq)</b>	<b>tariffa parte fissa (€ / mq presenza / anno)</b>	<b>tariffa var. smaltimento secco (€/kg)</b>	<b>tariffa var. trattamento umido (€/kg)</b>	<b>tariffa var. trattamento umido (€/kg)</b>
Beni non deperibili	26	1.106	€ 1,84	€ 0,22	€ 0,16	€ 6,20
Beni deperibili	7	305	€ 1,84	€ 0,22	€ 0,16	

\*Per effetto del Canone Unico, la fatturazione di queste tariffe sarà dettagliata ma con unico cliente il Comune

# Gli eventi ecosostenibili



EVENTO MAIOR					
volume totale di secco a disposizione	totale volume riciclabili secondo volumi concordati	TIPOLOGIA STOVIGLIE UTILIZZATE			
		LAVABILI	COMPOSTABILI	PLASTICA USA E GETTA	SMALTIMENTO [€/ton]
		€/kit	€/kit	€/kit	€/kit
240	fino a 25 mc	€ 20,00	€ 30,00	€ 40,00	compreso
1.000	fino a 25 mc	€ 50,00	€ 60,00	€ 80,00	compreso
2.000	fino a 25 mc	€ 70,00	€ 80,00	€ 100,00	compreso
3.000	fino a 25 mc	€ 90,00	€ 110,00	€ 130,00	compreso
8000 (1 vano triscomparto)	16 mc (2 vani triscomparto)	€ 120,00	€ 140,00	€ 160,00	€ 166,88
10.000	fino a 25 mc	€ 140,00	€ 160,00	€ 180,00	€ 166,88
25.000	fino a 25 mc	€ 180,00	€ 200,00	€ 220,00	€ 166,88

EVENTO MINOR					
TIPOLOGIA	SERVIZIO A SACCHETTI	SERVIZIO A CONTENITORI	TARIFFE		
	ATTREZZATURA	ATTREZZATURA	TIPOLOGIA STOVIGLIE	€/kit	
Secco non riciclabile	N. 2 sacchi da 110 lt di colore grigio	N. 1 bidone da 240 lt (inclusi 2 sacchi)	LAVABILI	€ 10,00	
Stoviglie usa e getta	N. 3 sacchi da 110 lt di colore neutro	N. 1 bidone da 240 lt	COMPOSTABILI	€ 20,00	
Vetro-Plastica-Lattine	N. 2 sacchi da 110 lt di colore azzurro	N. 1 bidone da 240 lt	PLASTICA USA E GETTA	€ 30,00	
Carta	N. 3 sacchi da 110 lt di colore giallo	N. 1 bidone da 240 lt			
Umido	N. 1 bidone 120 lt (inclusa 1 cuffia) da esporre durante giro ordinario				

RITIRO INGORMBRANTI A DOMICILIO	
	€/pezzo/rccolta
Ritiro a domicilio 1° pezzo/raccolta	€ 28,50
Ritiro a domicilio dal 2° al 6° pezzo/raccolta	€ 7,50

# Gli eventi ecosostenibili

EVENTO MAIOR PATROCINO COMUNE					
volume totale di secco a disposizione	totale volume riciclabili secondo volumi concordati	TIPOLOGIA STOVIGLIE UTILIZZATE			
		LAVABILI	COMPOSTABILI	PLASTICA USA E GETTA	SMALTIMENTO [€/ton]
		€/kit	€/kit	€/kit	€/kit
240	fino a 25 mc	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00	compreso
1.000	fino a 25 mc	€ 25,00	€ 30,00	€ 40,00	compreso
2.000	fino a 25 mc	€ 35,00	€ 40,00	€ 50,00	compreso
3.000	fino a 25 mc	€ 45,00	€ 55,00	€ 65,00	compreso
8000 (1 vano triscomparto)	16 mc (2 vani triscomparto)	€ 60,00	€ 70,00	€ 80,00	€ 166,88
10.000	fino a 25 mc	€ 70,00	€ 80,00	€ 90,00	€ 166,88
25.000	fino a 25 mc	€ 90,00	€ 100,00	€ 110,00	€ 166,88

EVENTO MINOR					
TIPOLOGIA	SERVIZIO A SACCHETTI	SERVIZIO A CONTENITORI	TARIFFE		
	ATTREZZATURA	ATTREZZATURA	TIPOLOGIA STOVIGLIE	€/kit	
Secco non riciclabile	N. 2 sacchi da 110 lt di colore grigio	N. 1 bidone da 240 lt (inclusi 2 sacchi)	LAVABILI	€ 5,00	
Stoviglie usa e getta	N. 3 sacchi da 110 lt di colore neutro	N. 1 bidone da 240 lt	COMPOSTABILI	€ 10,00	
Vetro-Plastica-Lattine	N. 2 sacchi da 110 lt di colore azzurro	N. 1 bidone da 240 lt	PLASTICA USA E GETTA	€ 15,00	
Carta	N. 3 sacchi da 110 lt di colore giallo	N. 1 bidone da 240 lt			
Umido	N. 1 bidone 120 lt (inclusa 1 cuffia) da esporre durante giro ordinario				

\* nel caso di utilizzo di Evento Patrocinato la tariffa è ridotta del 50%

\* nel caso di utilizzo di Evento Patrocinato e con utilizzo di stoviglie compostabili la tariffa è ridotta del 100%



**Grazie  
dell'attenzione**

**Seguici!**  
[www.valpeambiente.it](http://www.valpeambiente.it)

